CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
45.
SITZUNG
21-12-1961

Presidente: **ALBERTINI**

Vicepresidente: **PUPP**

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Proroga del termine fissato per la Commissione consiliare per lo studio della riforma dell'art. 10 dello Statuto di autonomia

pag. 3

Disegno di legge n. 19:
« Norme per la protezione della flora alpina » (riesaminato dalla Commissione legislativa)

pag. 5

Disegno di legge n. 1:
« Vigilanza e controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano » (rinviato dal Governo)

pag. 10

Disegno di legge n. 41:
« Modifica dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi »

pag. 19

Disegno di legge n. 43:
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962 »

pag. 36

Disegno di legge n. 38:
« Ulteriore finanziamento e modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 »

pag. 48

Disegno di legge n. 44:
« Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961 »

pag. 60

INHALTSANGABE

Verlängerung der für die Ratskommission zum Studium der Neufassung des Art. 10 des Autonomiestatuts festgesetzten Frist

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 19:
« Vorschriften über den Schutz der Alpenflora » (von der Gesetzeskommission neu geprüft)

Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 1:
« Aufsicht und Kontrolle über den Landwirtschaftlichen Hauptverband von Bozen » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 41:
« Abänderung des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954 Nr. 24 über den Feuerwehrdienst »

Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 43:
« Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Haushaltsjahr 1962 »

Seite 36

Gesetzentwurf Nr. 38:
« Neufinanzierung und Änderungen des Regionalgesetzes Nr. 19 vom 7. November 1953 »

Seite 48

Gesetzentwurf Nr. 44:
« Zweite Änderung des Haushalts für das Rechnungsjahr 1961 »

Seite 60

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.05.

(*Assume la Presidenza il Vicepresidente Pupp*).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 7.12.1961.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Passiamo al **1° punto dell'ordine del giorno:** «*Proroga del termine fissato per la Commissione consiliare per lo studio della riforma dell'art.* 10 *dello Statuto di autonomia*».

Dunque, come i signori consiglieri si ricorderanno, il giorno 24 ottobre è stata presa la delibera di fissare il termine di 40 giorni per i lavori di questa commissione. Intanto la commissione si è riunita ed ha chiesto tutta la documentazione dell'attività finora svolta dalla vecchia commissione sull'art. 10. I sigg. commissari hanno avuto il materiale occorrente, però il signor Presidente della Commissione, l'Assessore Corsini, non ha mai convocato questa commissione. Io, come Vicepresidente, non posso chiamare la commissione se non la chiama il Presidente...

RAFFAELLI (P.S.I.): Se la chiama il Presidente è inutile che la chiami lei!

PRESIDENTE: Ecco, è inutile che la chiami io, così nessuno la chiama. Dunque, adesso io prego fare proposte per un ulteriore termine da accordare a questa commissione. Chi chiede la parola? Non c'è l'Assessore?

La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte denjenigen, der zuständig ist, fragen, ob überhaupt die Absicht besteht, mit der Arbeit dieser Kommission in einer absehbaren Zeit zu einem Abschluß zu gelangen, denn sonst wäre es besser, man würde sie wieder aufheben.

(*Vorrei chiedere a chi di competenza se c'è l'intenzione di raggiungere entro un certo tempo una conclusione dei lavori della commissione, altrimenti sarebbe meglio scioglierla*).

PRESIDENTE: Dunque l'Assessore Benedikter chiede, a chi di competenza, se esiste la volontà di convocare questa commissione. Se

non esiste questa volontà, lui chiede di sopprimere questa commissione.

La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Che non esista molto entusiasmo è un fatto, però oggi non credo che si possa arrivare alla conclusione molto sbrigativa e di comodo, per qualcuno, che si debba sciogliere o si possa sciogliere la commissione. Oggi il Consiglio regionale deve impegnare seriamente i componenti della commissione, e particolarmente il suo Presidente, a convocare questa commissione, altrimenti è evidente che la commissione deve riunirsi *sua sponte,* attraverso la maggioranza dei suoi membri, e se c'è qualcuno che non funziona lo si sostituisce. E qui dico al collega Benedikter che noi dobbiamo essere meno fatalisti in certe cose, non abbandonarci alle volontà più o meno espresse dei Presidenti o dei Vicepresidenti di questa commissione o di altri consessi. Ad un bel momento parta da noi l'iniziativa e diciamo che — sperando in una certa tregua, almeno nelle sedute più importanti del Consiglio regionale e provinciale, — ad esempio tra Natale e Capodanno, potremmo benissimo recuperare una parte del tempo perduto e, come Proust che ha scritto una serie di volumi « Alla ricerca del tempo perduto », anche noi cercheremo di fare altrettanto. Alla ricerca del tempo perduto, ci metteremo subito a lavorare per portare a buon fine almeno una parte dei nostri lavori e dei nostri impegni. Per cui il Consiglio, io direi, proroghi il termine, un po' troppo frettolosamente abbreviato a suo tempo, per questa commissione, proroghi questo termine e noi membri della commissione impegnamoci a far sì che, o oggi ci mettiamo d'accordo per alcune convocazioni, altrimenti la convocheremo noi la commissione; e se occorre procedere anche a delle modificazioni presidenziali o meno, arriveremo anche a quello, per quanto io debba dire che ancora non è che si sia dimostrata la cattiva volontà della Presidenza della commissione a non convocarla. Il guaio maggiore è stato che, nel raccogliere la documentazione che è stata richiesta da parte nostra in commissione, si è impiegato un certo periodo di tempo; addirittura si è dovuti andare a Milano a stampare le copie di questa relazione, cosa che mi ha lasciato alquanto esterrefatto, perchè pensavo che, e le tipografie locali e tutta l'organizzazione interna dei nostri ministeri, avrebbero consentito o dovuto consentire che, entro un periodo breve di tempo, queste relazioni fossero state stampate. Invece si è dovuti andare a Milano, mi si è detto, il che ha occupato molto tempo e non ha permesso alla commissione di riunirsi. Adesso che abbiamo avuto queste relazioni, che abbiamo anche potuto compulsarle, adesso è il momento di metterci al lavoro. Io penso che quindi sia facile alla commissione recuperare abbastanza agevolmente il tempo perduto e non vorrei che ci si abbandoni, signor Presidente, ad una specie di qualunquismo, per dire che tanto possiamo anche sciogliere la commissione e cose di questo genere. Allora veramente c'è una evidente sproporzione tra l'impegno che ci siamo assunti e quello che ad un bel momento ci potrebbe portare a demolirlo questo impegno, sciogliendo la commissione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Anche a me sembra che la data a suo tempo stabilita per i lavori della commissione, cioè il periodo di quaranta giorni, sia stato un periodo relativamente breve per l'esame di un problema che indubbiamente richiede molto studio ed anche riflessione sulle proposte da farsi. Non possiamo dire che il Presidente non abbia curato un qualche cosa, in quanto ha fatto sì che a tutti i membri della

commissione pervenisse quel materiale che noi conosciamo, e dovrei anche aggiungere che gli stessi membri della commissione, per compulsare quel materiale e poterlo approfondire, avevano pur anche bisogno di un certo numero di giorni. Essendo adesso i commissari in possesso del materiale e quindi in grado di potersi fare un orientamento e rispettivamente in grado di poter fare anche delle proposte, io proporrei di prorogare la durata di altri quaranta giorni, in quanto ritengo che un periodo più breve dei quaranta giorni sarebbe un po' illusorio, in quanto sappiamo tutti quanto è difficile affrontare quella materia. Quindi la mia proposta è che sia prorogata la durata della commissione di altri quaranta giorni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? C'è la proposta di prorogare di altri quaranta giorni il termine della commissione. Chi chiede la parola? Nessuno. Allora metto in votazione la proposta del comm. Ziller, di una proroga di altri quaranta giorni. Chi è d'accordo? Dunque il termine è prorogato di altri quaranta giorni.

Passiamo al **punto 2 dell'ordine del giorno:** « *Norme per la protezione della flora alpina* » (riesaminato dalla Commissione legislativa). *

La parola al Vicepresidente della Commissione, dott. Brugger, per la relazione della Commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione.

BRUGGER (S.V.P.):

La Commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione, si è riunita a Trento il giorno 12 ottobre 1961, per l'esame del disegno di legge di cui all'oggetto rinviato dal Governo in data 11 settembre 1961.

Dopo aver attentamente esaminato i motivi di rinvio e dopo aver ascoltato le proposte di modifica al disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale a seguito del rinvio stesso, la Commissione a maggioranza decide di apportare al testo già approvato in sede di Consiglio regionale le seguenti variazioni:

— All'art. 11 sopprimere le parole « l'arma dei carabinieri »;

— Art. 16: « Le somme riscosse saranno assegnate agli aventi diritto, proprietari o titolari del patrimonio danneggiato »;

— Art. 17, secondo comma: « ...in linea tecnica l'ufficio regionale per la protezione della natura e l'erborista provinciale ».

— Ultimo comma: soppresso.

Per quanto concerne il rilievo governativo in merito agli artt. 13 e 14, la Commissione condivide pure la proposta della Giunta regionale, intesa a mantenere la formulazione in precedenza votata.

Con tali modifiche la Commissione invia il disegno di legge al Consiglio regionale per la sua approvazione.

Leggo ora la relazione aggiuntiva della Commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione:

La Commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione, riunitasi in data 5 dicembre 1961, ha esaminato i motivi di rinvio del Commissario del Governo relativi al disegno di legge « Norme per la protezione della flora alpina », e si è dichiarata d'accordo di accogliere integralmente le osservazioni stesse per quanto riguarda la natura della penalità che deve essere considerata di carattere amministrativo e non contrastante o limitante il diritto del proprietario al risarcimento del danno. Conseguentemente vengono soppressi o modificati gli

(*) Vedi Appendice a pagg. 71-72

articoli connessi a tale emendamento, come segue:

Art. 12 - 1° comma:

Il primo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Chiunque arrechi danno alle piante protette, salve le azioni dei proprietari in sede civile, è tenuto al versamento di una ammmenda amministrativa da Lire 1.0C0 a Lire 50.000, commisurata all'entità del danno arrecato, alla qualità ed alla rarità della specie danneggiata ».

Art. 13

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dell'ammenda è determinato dal Presidente della Giunta regionale, il quale ingiungerà al responsabile di pagare, entro trenta giorni, la somma dovuta ».

Art. 14

L'art. 14 viene soppresso.

Art. 16

L'art. 16 viene soppresso.

Art. 17

2° *comma*: vengono eliminate le parole: « e la determinazione del danno e l'ingiunzione di cui agli articoli 13 e 14 »;

5° *comma*: (di nuova istituzione) « L'ammontare dell'ammenda e l'ingiunzione di cui all'art. 13 sono determinati ed emessi dal Presidente della Giunta provinciale competente »;

ultimo comma — che diventa il *nuovo art.* 16 — è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse a sensi degli articoli 13 e 14 saranno versate nel bilancio dell'ente che esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e devolute a protezione della flora alpina ».

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Chi è favorevole al passaggio alla discussione degli articoli? E' approvato all'unanimità.

Art. 1

Sono considerate protette le seguenti piante:

1) *Anemone alpina - anemone alpino*
2) *Anemone montana Hoppe - Pulsatilla*
3) *Aquilegia species plures - aquilegia tutte le specie*
4) *Clematis alpina Mill. - atragene o Clematide alpina*
5) *Cypripedium calceolus L. - Pianella della Madonna*
6) *Daphne striata Tratt - Dafne striata*
7) *Erythronium dens canis L. - Dente di cane*
8) *Fritillaria burnatii Planch - Fritillaria di Burnat*
9) *Galanthus nivalis L. - Bucaneve*
10) *Gentiana pannonica Scop. - Genziana ungherese*
11) *Gentiana punctata L. - Genziana punteggiata*
12) *Gladiolus paluster Gaud. - Gladiolo di palude*
13) *Helleborus niger L. - Elleboro o Elabro nero*
14) *Iris cengialti Ambr. - Giaggiolo del Cengialto*
15) *Leontopodium alpinum Cass. - Stella alpina*
16) *Leucojum vernum L. - Campanellino*
17) *Lilium bulbiferum L. - Giglio rosso*
18) *Lilium martagon L. - Giglio martagone*
19) *Narcissus poeticus L. - Narciso*
20) *Nigritella nigra Richb. et N. rubra Rich. - Nigritella*

21) *Nuphar luteum S. et S. - Nannufaro*
22) *Nymphaea alba L. - Ninfea*
23) *Ophrys L. - tutte le specie di Ofridi*
24) *Paeonia officinalis L. - Peonia*
25) *Phyteuma comosum L. - Raponzolo di roccia*
26) *Primula spectabilis Tratt. - Primola vistosa*
27) *Primula auricula L. - Orecchia d'orso*
28) *Rhodothamnus chamaecistus Rchb. - Rododendro nano*
29) *Silene elisabethae Jan. - Garofano di Elisabetta*

E' posto ai voti l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Sono altresì considerate protette le seguenti specie di piante officinali:

1) *Achillea moscata Wulf - Erba livia o Iva*
2) *Artemisia genepi Weber - genepi nero*
3) *Artemisia laxa Fritsch - genepi bianco*
4) *Dictamnus albus L. - Limonella*
5) *Gentiana lutea L. - Genziana gialla*

E' posto ai voti l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

E' vietato:

a) *strappare o scavare le piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi, o tuberi e i loro fiori, nonchè i tuberi di ciclamino;*

b) *offrire in vendita e commerciare dette piante con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi, nonchè i relativi fiori, sia allo stato fresco che allo stato secco.*

E' posto ai voti l'art. 3: è approvato all'unanimità.

Art. 4

E' vietato asportare o danneggiare le piante pulvinate e a rosetta, viventi nelle zone sopra i 1500 *metri, nonchè quelle che crescono sulle rocce (piante litofile) o su detriti.*

E' posto ai voti l'art. 4: è approvato all'unanimità.

Art. 5

Delle piante protette di cui agli artt. 1 *e* 2, *o dei rispettivi fiori, è consentita la raccolta di non più di sei esemplari, a persona. Dei tuberi di ciclamino è consentita la raccolta di non più di quattro a persona.*

La raccolta, se effettuata da gruppi o comitive composte di oltre cinque persone, non potrà comunque superare complessivamente il numero di 24 *esemplari per ogni specie protetta.*

E' posto ai voti l'art. 5: è approvato all'unanimità.

Art. 6

La deroga al divieto di cui alla prima parte dell'art. 5 *non si applica per le seguenti specie:*

Cypripedium calceolus L. - Pianella della Madonna
Fritillaria burnatii Planch - Fritillaria di Burnat
Nuphar luteum S. et S. - Nannufaro
Nymphaea alba L. - Ninfea
Silene elisabethae Jan. - Garofano di Elisabetta

E' posto ai voti l'art. 6: è approvato all'unanimità.

Art. 7

La raccolta e la esportazione di tutte le piante protette, con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi e loro fiori, di cui agli artt. 1, 2, 3,

e delle piante di cui all'art. 4, *possono essere consentite per scopi scientifici, didattici e farmaceutici alle persone previamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale.*

E' posto ai voti l'art. 7: è approvato all'unanimità.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali ai quali è assegnata la materia dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di autorizzare alla raccolta delle piante protette anche Enti, Musei e giardini botanici.

E' posto ai voti l'art. 8: è approvato all'unanimità.

Art. 9

L'autorizzazione per la raccolta di cui agli artt. 7 *e* 8 *va richiesta alla Giunta regionale, con domanda in carta libera, nella quale deve essere specificato lo scopo della raccolta e devono essere contenuti i dati personali del richiedente, o, nel caso di autorizzazione data a norma dell'art.* 8, *i dati relativi alla persona cui l'autorizzazione deve essere intestata.*

La persona autorizzata alla raccolta deve portare con sè l'autorizzazione e, se richiesta, presentarla agli organi di vigilanza. L'autorizzazione è personale. Essa potrà porre limiti di durata, quantità e qualità, stabilendo anche le località di raccolta.

E' posto ai voti l'art. 9: è approvato all'unanimità.

Art. 10

La presente legge non si applica alle piante protette provenienti da colture industriali o da giardini. Dette piante e fiori, se posti in commercio, dovranno essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dalla competente Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali o i giardini.

E' posto ai voti l'art. 10: è approvato all'unanimità.

Art. 11

« *Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della precedente legge l'Arma dei carabinieri, il Corpo forestale, i custodi forestali, i guardiacaccia e guardiapesca e i vigili urbani.*

Gli incaricati della vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a segnalare, con rapporto alla Giunta regionale, le accertate violazioni ».

La commissione propone di sopprimere la dizione « l'Arma dei carabinieri ».

E' posto ai voti l'art. 11: è approvato all'unanimità.

Art. 12

La Commissione propone che il primo comma dell'art. 12 venga sostituito dal seguente:

« *Chiunque arrechi danno alle piante protette, salve le azioni dei proprietari in sede civile, è tenuto al versamento di una ammenda amministrativa da Lire* 1.000 *a Lire* 50.000, *commisurata all'entità del danno arrecato, alla qualità ed alla rarità della specie danneggiata* ».

Poi continua:

« *Se il danno è cagionato da persone appartenenti ad Istituti o collettività, il risarcimento è dovuto da chi è preposto all'Istituto o collettività stessa, secondo le norme del Codice Civile* ».

E' posto ai voti l'art. 12: è approvato all'unanimità.

Art. 13

L'art. 13 è sostituito, come proposto dalla Commissione, dal seguente testo:

« *L'ammontare dell'ammenda è determinato dal Presidente della Giunta regionale, il quale ingiungerà al responsabile di pagare, entro trenta giorni, la somma dovuta* ».

E' posto ai voti l'art. 13: è approvato all'unanimità.

Art. 14

La commissione propone che l'art. 14 venga soppresso.

Chi è d'accordo per la soppressione è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15

« *La riscossione delle somme dovute avviene secondo le norme stabilite per il procedimento di coazione di cui al T. U.* 14 *aprile* 1920, *n.* 639 ».

E' posto ai voti l'art. 15: è approvato all'unanimità.

Art. 16

La commissione propone che l'art. 16 venga soppresso.

Chi è d'accordo per la soppressione è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 17

La commissione propone il seguente testo:

« *L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli artt.* 7, 8, 9, 11, 13 *e* 14 *della presente legge è delegato alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.*

Le autorizzazioni previste dagli artt. 7 *e* 8 *sono emesse dal Presidente della Giunta provinciale competente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, sentito, per le autorizzazioni, in linea tecnica l'ufficio regionale Caccia e Pesca.*

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 *va presentata alla Giunta provinciale competente.*

Il rapporto previsto dal 2° *comma dell'art.* 11 *va presentato al Presidente della Giunta provinciale competente.*

L'ammontare dell'ammenda e l'ingiunzione di cui all'art. 13 *sono determinati ed emessi dal Presidente della Giunta provinciale competente.*

La Giunta regionale impartisce le direttive generali alle quali l'ente delegato deve attenersi nell'esercizio dell funzioni delegate.

La Giunta regionale può sostituirsi agli organi dell'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazione delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti delle Giunte provinciali è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 5 *del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D.* 3 *marzo* 1934, *n.* 383 ».

Chi chiede la parola sull'art. 17? La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Avrei una domanda innanzitutto da fare, se cioè esiste già l'ufficio regionale per la protezione della natura. Io so che esiste l'erborista provinciale, ma non conosco ancora questo ufficio o forse non è ancora istituito; forse l'Assessore può rispondere. Poi un'altra questione ancora: fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati

dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrebbe essere ammesso ricorso alla Giunta regionale per soli motivi di legittimità, perchè non abbiamo fino adesso, credo, ammessi anche dei ricorsi per motivi di merito. Si dovrebbe includere « per soli motivi di legittimità » affinchè ciò venga meglio chiarito, perchè qui la Giunta regionale si sostituisce per intanto agli organi di giustizia amministrativa ed anche a questi organi possono essere presentati ricorsi soltanto per motivi di legittimità. Per chiarezza ritengo che questo accenno dovrebbe essere fatto ancora nell'ultimo comma.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Per quanto riguarda l'ufficio protezione della natura, attualmente esiste l'ufficio Caccia e Pesca, che nella dizione verrà modificato, sarà « Ufficio Caccia, Pesca e Protezione della Natura », perchè è praticamente un unico ufficio. Siccome la dizione sarà perfezionata da disposizioni che il Consiglio probabilmente darà, la mettiamo già nella legge « Ufficio protezione della natura », che sarà la dizione più logica.

PRESIDENTE: Stanno preparando un emendamento.

NARDIN (P.C.I.): Si dà un premio a chi estirpa le erbacce nel Trentino-Alto Adige! Quelle politiche, naturalmente!

SEGNANA (D.C.): La prima sei tu!

NARDIN (P.C.I.): Io sono un bel fiore, caro Segnana!

(*Interruzioni*).

PRESIDENTE: Dunque è stato presentato questo emendamento: « Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti delle Giunte provinciali è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.

Chi è favorevole a tutto l'attuale art. 17, così emendato? E' approvato all'unanimità.

L'ultimo comma dell'attuale art. 17 diventa un nuovo articolo, che dice:

« *Le somme riscosse a sensi degli articoli* 13 *e* 14 *saranno versate nel bilancio dell'ente che esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e devolute a protezione della flora alpina* ».

Chi chiede la parola? Chi è favorevole a questo articolo? E' approvato all'unanimità.

Leggo l'ultimo articolo.

« *La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione* ».

Metto ai voti questo articolo: approvato all'unanimità. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 35 votanti, 33 sì, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla.

La legge è approvata (*).

Passiamo al **3° punto dell'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 1: « *Vigilanza e*

(*) Vedi Appendice a pag. 74

controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano » (rinviato dal Governo) (*).

La parola al Presidente della Giunta per la relazione predisposta dall'Assessore all'agricoltura e cooperazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Con il presente nuovo testo del disegno di legge si vuole disciplinare più compiutamente la vigilanza della Regione Trentino - Alto Adige sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano, coordinandola a quella che spetta allo Stato al quale la Regione non può totalmente sostituirsi.

Infatti, mentre il controllo della Regione è richiesto dalle attività cooperativistiche del Consorzio agrario, esso non può escludere quello dello Stato, in relazione alla particolare natura dell'Ente, ma deve con il controllo statale armonicamente coesistere.

E' necessario, in proposito, tenere presente che i Consorzi agrari provinciali sono regolati dal D.L. 7 maggio 1948, numero 1235, il cui art. 35 attribuisce in maniera esclusiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo di detti Enti.

Ciò si spiega con la prevalenza delle funzioni di interesse generale, conferite ai Consorzi agrari, nella loro struttura cooperativistica.

Ed infatti l'art. 2 del citato Decreto Legislativo assegna ai Consorzi agrari uno scopo generale che li caratterizza e qualifica, scopo che consiste nel « contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola », oltre che alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori.

Nella indicata finalità di interesse generale, si inquadrano determinati compiti espressamente previsti dall'art. 2, compiti che delineano la posizione giuridica speciale che distingue sotto determinati aspetti i Consorzi agrari dalle altre Cooperative, che vengono disciplinate dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1577 a cui corrisponde la L.R. 29 gennaio 1954, n. 7.

I Consorzi agrari provinciali, oltre alle operazioni di carattere commerciale riguardanti tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura:

— *concorrono agli studi ed alle ricerche, nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse della agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori;*

— *eseguono per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie.*

Gli indicati elementi, in modo particolare il secondo, attribuiscono ai Consorzi agrari una particolare posizione nell'ordinamento e configurano la loro speciale qualificazione giuridica.

Purtuttavia, anche se i Consorzi agrari appaiono e sono uno strumento della politica economica dello Stato nel campo dell'agricoltura (ciò spiega la loro particolare disciplina legislativa, la loro sottoposizione alla vigilanza esclusiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la loro organizzazione su base nazionale), essi svolgono operazioni di carattere commerciale in forma di società cooperativa.

In queste condizioni, poichè i compiti dei Consorzi agrari implicano necessariamente la vigilanza su di essi da parte dello Stato, la legislazione regionale, dovendo far salvi i poteri di controllo attribuiti dall'ordinamento statale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può attribuire alla Regione una sua partecipazione al controllo del Consorzio agrario provinciale di Bolzano, che è l'unico esistente nel territorio regionale.

Il disegno di legge, approvato dal Consi-

(*) Vedi Appendice a pagg. 78 - 79

glio regionale in data 9 gennaio 1959, è stato rinviato dal Governo in data 11 febbraio 1959; la Giunta regionale, esaminati i motivi di rinvio, sottopone all'attenzione del Consiglio l'allegato nuovo testo che tiene conto di essi, ed intende rendere completamente legittima l'iniziativa regionale.

Nell'art. 1 del disegno di legge è conferito alla Regione il potere di vigilanza e di controllo sul Consorzio agrario di Bolzano lasciando allo Stato i poteri di cui agli art. 2543 - 2544 e 2545 del Codice civile, il cui esercizio implica sostanzialmente la valutazione sulla idoneità del Consorzio a svolgere i compiti affidatigli dalla legge, compiti di interesse privato e di interesse pubblico, sui quali ultimi la Regione non ha competenza (vedi ammassi, distribuzione di merci per conto dello Stato, ecc. ...) coesistenti in una unica azienda, valutazione che può essere solo dello Stato, nella cui politica economica inquadra l'azione del Consorzio per particolari e determinati aspetti.

Il nuovo testo dell'art. 1 supera il rinvio del Governo ed elimina l'indicazione all'Assessorato competente ad esercitare la vigilanza sembrando più esatto fare menzione all'organo collegiale chiamato alla responsabilità esecutiva regionale.

Nel presente testo è soppresso l'art. 2 del disegno di legge precedente, in conformità al motivo di rinvio del Governo.

Nel nuovo art. 2 è disposto che la Regione eserciti il potere di vigilanza e di controllo ad eccezione che sulle attività svolte dal Consorzio per conto dello Stato. Attribuisce ad essa inoltre il potere di sospensiva degli atti del Consorzio ritenuti illegittimi.

Nello stesso articolo è disposto che la Regione nel compiere le ispezioni sul funzionamento del Consorzio agrario si avvalga dell'Ufficio di Bolzano della Federazione italiana dei Consorzi agrari cioè dell'ente di carattere nazionale del quale il Consorzio è socio « ope legis » a norma dell'art. 7, ultimo comma del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235.

Nell'articolo è stabilito l'obbligo per il Consorzio di dare comunicazione sia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che alla Regione delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle assemblee.

Tale obbligo discende dalla necessità che lo Stato e la Regione, nel comune controllo esercitato sul Consorzio agrario e data la sua particolare natura, siano costantemente a conoscenza dell'attività da esso svolta, attraverso gli atti dei suoi organi deliberativi.

Inoltre si fissano i termini in cui la Regione può esercitare il suo potere di annullamento per gli atti ritenuti illegittimi.

I compiti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, quali risultano dagli art. 3, ultimo comma (« la Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari, agevolandone e coordinandone l'attività ») e 11, quarto comma (« i soci, in armonia con l'art. 3 del citato decreto legislativo, metteremo la Federazione in condizioni di esercitare la vigilanza che ad essa spetta sulla loro attività, sia consentendone le ispezioni e fornendole i dati che essa le richiederà, sia valendosi dei servizi da essa offerti nell'interesse generale della società e dei singoli soci, sia, infine, seguendone le direttive organizzative, amministrative e commerciali ») dello statuto della Federazione Consorzi agrari approvato dalla stessa legge sull'ordinamento dei Consorzi agrari (art. 33 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235). Cioè detti compiti qualificano la Federazione come un ente di carattere nazionale che può assolvere le funzioni previste dall'art. 18, ultimo comma della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7.

Il nuovo art. 3 prevede l'intervento della Regione nei confronti dell'autorità governativa per quanto disposto dall'art. 2543 (revoca degli amministratori e sindaci, nomina del commissario) e ne fissa le modalità.

Infine nel nuovo art. 4, in relazione alla rilevanza ed interessi provinciali del Consorzio agrario, è disposta la delega alla Giunta provinciale di Bolzano del potere di vigilanza attribuito alla Regione dalle disposizioni degli articoli precedenti del presente disegno di legge. Detto articolo e l'articolo 5 seguente tengono conto del rinvio del Governo sull'articolo 3 del testo precedente sia in ordine ai poteri sostitutivi da parte della Regione, sia in ordine alla estensione dei motivi del ricorso gerarchico improprio contro gli atti della Giunta provinciale di Bolzano.

L'esercizio delle funzioni delegate è perciò regolato secondo criteri accolti in alcune leggi regionali già in vigore.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Rosa per la relazione della Commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione.

ROSA (D.C.):

La Commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione, si è riunita il giorno 23 novembre 1961 per l'esame del disegno di legge di cui sopra.

Tutti i Commissari riconoscono l'opportunità del provvedimento, che dovrebbe risolvere l'annosa questione già dibattuta in Consiglio regionale e ripetutamente discussa con gli organi di Governo.

La minoranza della Commissione, formata dai rappresentanti del S.V.P., chiedono la soppressione del 2° comma dell'art. 2, motivando la richiesta nel senso che secondo loro non si può affidare ad un organo che non dipende dalla Regione, con provvedimento di legge, l'incarico di ispezione e perchè nulla muterebbe nella sostanza se il delegato alle ispezioni continuasse ad essere, come in passato, la Federazione dei Consorzi.

La minoranza propone che le ispezioni di cui all'art. 2 vengano esercitate dagli organi previsti dalla legislazione regionale in materia di Consorzi cooperativi.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß hier geltend machen, daß mit dem neuen Text, den ich als Nichtmitglied der Kommission erst vor kurzem gelesen habe, die Region Zuständigkeiten aufgibt, die sie mit ihrem Gesetzt vom 29.1.1954 Nr. 7 « Aufsicht über die Genossenschaften » regelrecht übernommen hat, d.h. für Genossenschaften aller Art, einschließlich der Kreditgenossenschaften.

Es handelt sich um die Zuständigkeiten gemäß Art. 2543, 2544 und 2545 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Diese Zuständigkeiten werden heute von der Region bzw. von der Provinzialkommission für die Genossenschaften ausgeübt, und zwar auf Grund der Art. 1, 6, 9 und 11, sowie 25 und 26 des regionalen Genossenschaftsgesetzes.

Diese Artikel betreffen die kommissarische Verwaltung — siehe Art. 25 des regionalen Genossenschaftsgesetzes —, die Einsetzung vom Amts wegen der Liquidatoren und gemäß Art. 25 und 26 des Regionalgesetzes die Auflösung der Genossenschaften usw. Diese Befugnisse werden von der Region bzw. von der Provinzkommission für das Genossenschaftswesen seit Jahren ausgeübt, und zwar seit dem

Jahre 1954. Wir sehen immer wieder im Regionalen Amtsblatt reihenweise auch Auflösungen von Genossenschaften, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Zielsetzungen zu erfüllen und diese Befugnisse sind aufrecht geblieben, sogar hinsichtlich der Kreditgenossenschaft auf Grund des Regionalgesetzes vom 11.2.1955 Nr. 3, wo die Zuständigkeit der Region eine etwas eingeschränktere ist als hinsichtlich der Genossenschaft im allgemeinen. Nun muß ich bemerken, daß die Region hinsichtlich des Consorzio agrario zweifach eine primäre Zuständigkeit besitzt. Einmal auf Grund des Art. 4 Punkt 15 primäre Zuständigkeit bezüglich der Aufsicht über das Genossenschaftswesen und dann noch auf Grund des Punktes 9, wo ausdrücklich die primäre Zuständigkeit hinsichtlich der consorzi agrari erwähnt ist. Ich bin mir voll und ganz bewußt, da ich seinerzeit dieses Gesetz als Mitglied des Regionalausschusses ausgearbeitet habe, daß diese besondere Tätigkeit, wenn sie auch heute praktisch nicht mehr ausgeübt wird, vielleicht doch wieder ausgeübt werden könnte. Ich beziehe mich auf die Tätigkeit, die unter dem Punkt 8 des Artikels 2 der Gesetzesverordnung vom 7.5.1948 Nr. 1235 über « Ordinamento dei consorzi agrari della Federazione italiana dei consorzi agrari » vorgesehen ist und über die es heißt: « Possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie separatamente da quelle normali ». Daß hinsichtlich dieser besonderen Tätigkeit die Zuständigkeit oder besser eine Kontrolle von seiten des Staates aufrecht erhalten werden soll, das stand auch im ursprünglichen Entwurf, denn auch im regionalen Genossenschaftsgesetz vom Jahre 1954 heißt es im Art. 1: « Le funzioni e i poteri in materia di vigilanza ed il controllo sulle cooperative che leggi vigenti attribuiscono alle autorità governative sono esercitate nella Regione Trentino-Alto Adige dalle autorità regionali e provinciali competenti ». Und dann heißt es im 2. Absatz: « La vigilanza sulle società cooperative e i loro consorzi si applica nella Regione secondo le disposizioni della presente legge. Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia ». Es handelt sich um eine technische Kontrolle, die aufrecht erhalten werden soll, worüber wir uns einig sind, und die auch im ursprünglichen Gesetz gemäß Art. 2 und Art. 44 des Gesetzes über das consorzio agrario aufrecht erhalten worden ist, wo es heißt: « Fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse esercitate dai consorzi e dalla federazione i collegi sindacali previsti dall'art. 30 del presente decreto saranno integrati da tre sindaci effettivi e rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale ». Also im ursprünglichen Gesetz ist diese Befugnis gemäß Punkt 8 des Art. 2 des Staatsgesetzes dem Consorzio agrario vorbenhalten, solange es diese Tätigkeit ausübt. Ich möchte damit, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, beantragen, daß dieser Entwurf dementsprechend abgeändert wird. Ich wäre auch bereit, dementsprechende Änderungsvorschläge einzubriengen, jedoch glaube ich, daß es besser ist, wenn die Behandlung dieses Entwurfes kurzfristig vertagt wird.

Ich weiß nicht, ob heute noch andere Dinge behandelt werden sollen. Trifft dies zu, dann könnte es, wenigstens von mir aus, kurzfristig verschoben werden, damit die entsprechenden Änderungsvorschläge vielleicht einvernehmlich ausgearbeitet werden können.

(*Devo qui far notare che nel nuovo testo che io, non facendo parte della commissione, ho*

letto solo da poco, la Regione rinuncia a competenze che nella legge n. 7 del 29.1.1954 « Controllo dei Consorzi » si era regolarmente assunta, cioè il controllo su cooperative di ogni specie, comprese le cooperative di credito. Si tratta di competenze conforme agli articoli 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile: esse vengono attualmente esercitate dalla Regione e rispettivamente dalla Commissione provinciale per le cooperative, in base agli articoli 1, 6, 9, 11, 25 e 26 della legge regionale sulle cooperative. Questi articoli riguardano l'amministrazione commissarile (v. art. 25 della legge regionale sulle cooperative), la nomina di ufficio dei liquidatori, ed in base agli art. 25 e 26 della stessa legge, lo scioglimento delle cooperative ecc. Queste facoltà vengono esercitate da anni dalla Regione e rispettivamente dalla Commissione provinciale per le cooperative, e precisamente dal 1954. Nel bollettino ufficiale della Regione appaiono ripetutamente liste di cooperative sciolte che non sono più in grado di adempiere alle loro finalità; queste facoltà sono rimaste in vigore perfino per quanto riguarda le cooperative di credito di cui alla legge regionale n. 3 dell'11.2.1955, per le quali la sfera di competenza della Regione è alquanto più ristretta che per le cooperative in genere. Ora devo osservare che la Regione ha una duplice competenza primaria nei confronti del Consorzio Agrario: la prima riguarda quella concernente il controllo delle cooperative in base all'art. 4 punto 15; la seconda che in base al punto 9 cita espressamente la competenza primaria per i consorzi agrari.

So benissimo, visto che ho partecipato allora come membro della Giunta regionale alla elaborazione di questa legge, che questa attività particolare, anche se oggi praticamente non viene più esercitata, potrebbe forse esserlo nuovamente. Mi riferisco all'attività prevista al punto 8 dell'art. 2 del decreto legge n. 1235 del 7.5.1948 sull'« Ordinamento dei Consorzi agrari della Federazione italiana dei Consorzi agrari », a proposito della quale si legge: « Possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi genere separatamente da quelle normali ». Che nei riguardi di quest'attività particolare debba essere mantenuta la competenza, anzi meglio il controllo da parte dello Stato, ciò era contenuto anche nel progetto originario, poichè anche nell'art. 1 della legge regionale sulle cooperative del 1954 è detto: « Le funzioni ed i poteri in materia di vigilanza ed il controllo sulle cooperative che le leggi vigenti attribuiscono alle autorità governative, sono esercitate nella Regione Trentino - Alto Adige dalle autorità regionali e provinciali competenti ». Il secondo comma prosegue poi: « La vigilanza sulle società cooperative ed i loro consorzi si applica nella Regione secondo le disposizioni della presente legge. Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono esser esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia ». Si tratta di un controllo tecnico che deve essere mantenuto — su questo siamo tutti d'accordo — e che è stato anche mantenuto nella legge originaria di cui agli articoli 2 e 44 della legge sui Consorzi agrari, dove si dice: « Fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse esercitati dai consorzi e dalla federazione i collegi sindacali previsti dall'art. 30 del presente decreto saranno integrati da tre sindaci effettivi e rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale ».

Nella legge originaria questa facoltà è dunque riservata, in conformità al punto 8 dell'art. 2 della legge nazionale, al Consorzio agrario, finchè esso eserciti tale attività; vorrei qui pro-

porre, senza entrare in ulteriori particolari che questo progetto di legge sia emendato in corrispondenza.

Sarei anche pronto a presentare altre proposte di emendamento ma ritengo che la migliore soluzione sia il rimandare per breve tempo la trattazione di questo disegno di legge.

Non so se per oggi siano in programma altri argomenti, ma se ce ne fossero si potrebbe, almeno per quanto mi riguarda, rinviare a breve scadenza questo, in modo da poter forse elaborare di comune accordo un'adeguata proposta di emendamento).

PRESIDENTE: Dunque il consigliere Benedikter propone di interrompere la trattazione di questo argomento, momentaneamente. Essi vogliono presentare un emendamento possibilmente combinato con la Giunta e noi possiamo intanto sospendere la trattazione di questo argomento e passare all'altro punto dell'ordine del giorno. Siamo d'accordo? Chi chiede la parola su questa proposta? Nessuno.

La parola alla Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Prima di decidere su quello che sarà l'atteggiamento della Giunta sulla domanda di sospensiva, perchè non ho capito se riguarda la sospensiva della seduta di adesso, rinvio ad un'altra data, o nel pomeriggio...

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Ad un'altra data.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): ...Volevo brevemente rispondere, per quanto mi è dato di poter dire sul merito delle osservazioni che il cons. Benedikter ha rivolto al progetto di legge ed alla Giunta in questo momento. Naturalmente osservazioni che, fatte all'ultimo momento, possono trovare quella risposta che viene istintiva a chi non ha una particolare preparazione. Ma voglio dire, se il cons. Benedikter ritiene addirittura opportuna la sospensione della trattazione di questo argomento, vuol dire che gli argomenti che lui porta sono così importanti da richiedere un esame di una certa importanza, almeno dell'art. 1, perchè su quello soprattutto egli si è riferito. Certo che i commissari allora avrebbero dovuto in sede di commissione fare questi rilievi che sembrano di fondo, in quanto implicano un'accusa all'amministrazione —, ed è per questo soltanto che volevo prendere la parola —, di rinunciare a competenze che, in base allo Statuto, essa avrebbe. Ora non mi sembra che questo sia il caso. Proprio la relazione ha spiegato che il nostro compito è di assumere il potere di vigilanza e di controllo sul Consorzio Agrario di Bolzano, lasciando poi la delega anche alla Provincia. Ora è chiaro che con questa legge si assume il potere di vigilanza e di controllo. Se poi alcuni poteri, quelli indicati negli artt. 2543, 2544, 2545 del Codice Civile rimangono allo Stato come proposta nuova dell'art. 1, non con ciò vien meno il potere di vigilanza e di controllo sul Consorzio Agrario; verranno meno alcune competenze che riguardano la gestione commissariale, lo scioglimento per atto dell'autorità e la sostituzione dei liquidatori. Ma questo è stato spiegato nella relazione, loro lo sanno. Ad un certo momento fa colpo quando si dice: voi rinunciate a competenze, quindi voi siete praticamente su una strada che con l'autonomia non ha niente a che fare; ma noi lo sappiamo il Consorzio Agrario che ente è, non è la cooperativa del latte, la cantina sociale od altro, è un ente che svolge dei compiti e delle funzioni per incarico dello Stato, quindi un ente del tutto particolare. L'esercizio, quindi, di alcuni poteri implica sostanzialmente, come si diceva nella relazione, una valutazione sull'idoneità del Consorzio a svolgere i compiti affidati dalla legge, compiti che sono di in-

teresse pubblico e compiti sui quali la Regione non ha competenza: ammassi, distribuzioni di merci per conto dello Stato, ecc. Se così è, allora la cosa non è proprio così eclatante, quando si dice che alcune competenze rimangono allo Stato: gestione commissariale, scioglimento per atto dell'autorità, sostituzione di liquidatori. Questo volevo dire perchè, dalle parole del collega consigliere Benedikter, sembrava che questo Consorzio fosse una delle cooperative, delle centinaia di cooperative che ci sono qui. E' una particolare forma di cooperazione, che implica funzioni e compiti assegnati da parte dello Stato; quindi questa situazione implica anche una particolare visione e una disciplina particolare che può discostarsi da quella che è la disciplina sulla cooperazione che noi abbiamo già dettato con le nostre leggi precedenti. Ciò premesso, io penso di interpretare anche il pensiero della Giunta, dell'Assessore in particolare, nel dire che non abbiamo niente in contrario a che la cosa venga riesaminata, venga riveduta in commissione. Quello che non accettiamo —, e la parola l'ho presa per dire questo —, è che non rinunciamo ad alcuna competenza, nè intendiamo rinunciare a competenze che esistono in campo dell'autonomia.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Forse non sono stato compreso bene, comunque credo spetti a chiunque del Consiglio regionale, e non soltanto alla Giunta, di difendere le competenze autonome, e quindi è dovere di ogni consigliere di richiamare in tempo l'attenzione del Consiglio quando si sta per rinunciare ad esse. Non so chi, in questo caso, possa essere imputato di mancato approfondimento, comunque posso affermare che parlo con cognizione di causa. Ho osservato che qui la Regione ha una doppia competenza primaria, non solo la generica vigilanza sulle cooperative, che è pur competenza primaria e che è stata dettagliatamente assunta nella legge del 1954, ma una competenza specifica primaria per i Consorzi Agrari. Quindi, anche se non avesse la competenza per la vigilanza sulle cooperative —, di quelle centinaia di cooperative di cui ha parlato l'Assessore Bertorelle —, avrebbe comunque la piena competenza per la nascita, vita e morte dei Consorzi Agrari, quindi anche per il controllo sui Consorzi Agrari. Quindi qui c'è una doppia competenza, una piena competenza sui Consorzi Agrari. Noi abbiamo assunto questa competenza su tutti gli aspetti della vita delle cooperative e per tutte le cooperative, e questo discorso vale, in base all'altra competenza, ancora di più per i Consorzi agrari, appunto perchè sono enti cooperativi di particolare natura, ma sono anche considerati ad hoc nello Statuto —, l'abbiamo assunto con legge regionale sin dal gennaio 1954 — e con queste eccezioni che si fanno nel nuovo testo, viene praticamente a cadere l'applicazione degli articoli 9, 11, 25 e 26 della legge regionale per la vigilanza sulle cooperative, cioè una competenza che ci spetta già in base alla materia « vigilanza sulle cooperative », a prescindere dalla materia « Consorzi agrari ».

Quindi credo che si debba appunto riesaminare, per arrivare ad una conclusione che sia rispettosa delle nostre competenze, già faticosamente acquisite, ed un'osservazione che queste medesime competenze, questi articoli 9, 11, 25 e 26, sono applicabili persino alle cooperative di credito ed abbiamo conservato queste competenze anche nei riguardi delle cooperative di credito, pur essendo la competenza nei riguardi delle cooperative di credito alquanto più limitata in base alle norme di attuazione sulla materia del credito e del risparmio. Quindi c'è tutta una serie di argomenti effettivamen-

te convincenti perchè la cosa debba essere riveduta, per conto mio anche in un breve termine, anche dalla mattina al pomeriggio.

PRESIDENTE: Dunque la Giunta ha suggerito di rinviare il disegno di legge alla commissione. Chi chiede la parola su questa proposta della Giunta? Chi è d'accordo di rinviare nuovamente il testo alla commissione? E' approvato all'unanimità. Dunque il testo va nuovamente alla commissione.

La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La commissione per l'agricoltura ha approvato il disegno di legge n. 38: « Ulteriore finanziamento e modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 ». Io farei la richiesta di poterlo inserire all'ordine del giorno con votazione perchè possa essere trattato ancora oggi, anche per la necessità di poter utilizzare i fondi che sono già in bilancio e che altrimenti al 31 dicembre non avrebbero la possibilità di essere utilizzati.

PRESIDENTE: Va bene. Dunque sono quattro disegni di legge, proposti dalla Giunta, da inserire all'ordine del giorno con la modalità prevista dalla maggioranza dei tre quarti. I disegni di legge sono i seguenti:

Disegno di legge n. 44: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961 »;

Disegno di legge n. 43: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962 »;

Disegno di legge n. 41: « Modifica dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 sul servizio antincendi »;

Disegno di legge n. 38: « Ulteriore finanziamento e modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 ».

Il Dott. Heller mi dice che la relazione al disegno di legge n. 38, non è ancora pronta. Avvocato Rosa, c'è la relazione della commissione per il rifinanziamento della legge n. 19?

ROSA (D.C.): No, signor Presidente, la stanno scrivendo a macchina, poi bisogna riunire la commissione per l'approvazione, perciò proporrei cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE: Non è stata approvata all'unanimità?

ROSA (D.C.): C'è un'astensione.

PRESIDENTE: Dunque bisogna fare la relazione. Adesso mettiamo in votazione l'inserimento di altre tre leggi. Prego distribuire le schede.

Disegno di legge n. 44: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961 ».

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 38, 30 sì - 7 no - 1 scheda bianca.

Disegno di legge n. 43: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962 ».

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 38, 31 sì - 6 no - 1 scheda bianca.

Disegno di legge n. 41: « Modifica dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 sul servizio antincendi ».

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 37, 29 sì - 8 no.

La parola all'avv. Rosa.

ROSA (D.C.): Come ho già avuto occasione di far presente, stanno stendendo la re-

lazione per il progetto di legge n. 38. Io avrei intenzione di convocare la commissione alle ore 15, per l'approvazione della relazione, dimodoché si potrebbe mettere all'ordine del giorno anche questo.

PRESIDENTE: Inserirla adesso?

ROSA (D.C.): Io direi di sì.

PRESIDENTE: Va bene. Inseriamo anche il disegno di legge n. 38: « Ulteriore finanziamento e modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 ». Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 28 - 23 sì, 5 no.

Prima di passare alla trattazione del disegno di legge n. 44, dò la parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Signor Presidente del Consiglio, io sono veramente grato al Consiglio che ha voluto accogliere queste proposte di inserimento all'ordine del giorno di questi quattro disegni di legge. Non è per una questione soltanto formale che io mi permetto di chiedere che la discussione della seconda nota di variazione al bilancio, avvenga dopo l'approvazione delle due leggi sostanziali, quella della 19 e quella del Servizio antincendi, che costituiscono la premessa delle variazioni che si propongono, in quanto la seconda nota di variazioni al bilancio tende ad attuare quelle variazioni di bilancio che sono necessarie per l'applicazione delle due leggi che ho testè nominato. Quindi vedrei questo ordine, se è possibile chiedere quello che mi appare anche necessario da un punto di vista di regolamento: prima si voti l'esercizio provvisorio, oppure —, è indifferente questo —, si voti questa legge della modifica sul servizio antincendi, e poi successivamente la legge 19 e successivamente la seconda nota di variazione al bilancio. Quindi la mia proposta sarebbe di discutere la legge sul servizio antincendi, passare poi alla n. 19, quindi alla nota di variazione del bilancio e chiudere con l'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE: Sono d'accordo.

Dunque discutiamo adesso il **disegno di legge n. 41:** « *Modifica dell'art.* 4 *della legge regionale* 20 *agosto* 1954, *n.* 24, *sul servizio antincendi* ».

La parola all'Assessore Bertorelle per la relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il presente disegno di legge costituisce uno stralcio dal complesso di norme che compongono il disegno in materia di finanza locale che viene presentato dalla Giunta regionale nello stesso momento in cui viene sottoposto all'esame del Consiglio il provvedimento che si viene ora illustrando.

Lo stralcio di una norma dal complesso delle altre si rende necessario per motivi di natura finanziaria; l'intervento della Regione a favore dei Comuni per il servizio antincendi, per l'anno 1961, ha modo di effettuarsi con fondi il cui stanziamento deve essere deliberato entro il 31 dicembre prossimo venturo.

Pertanto si rende necessaria una procedura particolarmente sollecita nell'esame della norma che ora si sottopone al Consiglio al fine di evitare che le somme destinate agli scopi previsti dal disegno di legge non possano essere disponibili.

L'art. 1 del disegno di legge, modificando l'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954,

stabilisce l'intervento della Regione a favore dei Corpi permanenti dei Vigili del fuoco, in misura superiore all'attuale e corrispondente alla norma della legge statale 16 settembre 1960 n. 1014 venendo eliminati i contributi prima versati dai Comuni di Trento e Bolzano. Le ragioni ed i motivi delle norme trovano ampia illustrazione nella relazione accompagnatoria al disegno di legge in materia di finanza locale alla quale si fa rinvio.

L'art. 2 autorizza la spesa di Lire 53 milioni per l'anno 1961 e 49 milioni per l'anno 1962 a carico del bilancio regionale a titolo di assegnazione alla Cassa regionale antincendi.

L'art. 3 contiene la norma finanziaria che assicura la copertura delle spese previste dal disegno di legge.

Illustrati gli scopi del disegno di legge e sottolineata l'urgenza di esso la Giunta regionale chiede al Consiglio che esso venga esaminato ed approvato entro il 31 dicembre del corrente anno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die zuständige Kommission hat einstimmig diese Verfügung genehmigt, die eigentlich einen Bestandteil eines größeren Zusammenhanges von Verfügungen für die Gemeindefinanzen bilden soll.

(*La commissione competente ha approvato il provvedimento all'unanimità. Questo dovrebbe costituire una parte di un più vasto complesso di provvedimenti sulle Finanze generali*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per il parere della Commissione legislativa finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): la Commissione ha esaminato in data odierna il provvedimento di legge, per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 39 comma 6° del Regolamento interno.

Dopo i chiarimenti dell'Assessore competente, dr. Bruno Fronza, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, con 1 astensione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß nicht eigentlich zum Gesetzentwurf aber im engsten Zusammenhang mit der Feuerwehrsache das Wort ergreifen, denn wir haben jüngst vor einigen Tagen einen Brand gehabt in Latsch, einer Fraktion von Mals. Da ist ein erst renovierter großer Stadel abgebrannt; die Ortsfeuerwehr war rechtzeitig an Ort und Stelle und hat ohne Wasser zusehen müssen, wie sich der Brand regelrecht entwickelt und zu Ende geht. Durch die Stauung des Rechensees und die damit verbundenen Ableitungen verschiedener Bäche ist Latsch ohne die früher vorhandene Wasserversorgung geblieben. Es ist dann eine neue Trinkwasserleitung gebaut und ein Abkommen mit der Montecatini getroffen worden für den Fall eines Brandes. Jedoch ist dieses Abkommen Theorie geblieben, denn tatsächlich war es so, daß die Feuerwehr nach diesem Abkommen 2 km talaufwärts laufen mußte, um eine kleine Schleuse zu öffnen und das Wasser durch das alte Bachbett herunterzulassen. Nachdem aber alles vereist war — bei 18 Grad Kälte —, hat es dann eine und eine halbe Stunden gedauert, bis das Wasser im Dorfe angekommen ist und damit war es nicht mehr möglich, den Brand mit diesem Wasser zu bekämpfen. Man kann sich vorstellen, daß die Bevölkerung seitdem in einer entsprechen-

den Unruhe lebt, denn es kann ja wieder ein Brand ausbrechen und es kann sich dasselbe ereignen — und zwar kann es sich ja nicht nur um einen Stadel sondern auch um ein Haus usw. handeln —, und daß daher sofort etwas geschehen muß, was dann tatsächlich eine wirksame Abhilfe darstellt, ist klar. Ich weiß, daß sich erst heuer der Regionalassessor Fronza der Sache angenommen hat, aber es hat sich erwiesen, daß diese Zusicherungen und auch schriftliche Zusicherungen von seiten der Montecatini nicht genügen. Es muß so eingerichtet werden, daß im Brandfalle und für alle widrigen Umstände auch wie z.B. bei Vereisung und Frost vorgesorgt ist. Es bestehen alte Projekte, z.B. in diesem besonderen Fall, die für die Montecatini vom verstorbenen Ing. Perwanger ausgearbeitet worden sind, auch im Einvernehmen mit der Bevölkerung, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Aber ich möchte jetzt nicht weiter auf die Frage eingehen, wie es praktisch am besten gelöst werden könnte, sondern möchte lediglich darauf aufmerksam machen, daß wir zwar den 2. Absatz des Artikels 20 des regionalen Feuerwehrgesetzes haben, wo schön erklärt wird: « Nelle concessioni, riconoscimenti e rinnovazioni di diritti di utenze di acque pubbliche dovrà essere assicurato ai comuni il quantitativo d'acqua necessario agli scopi antincendi ». Jetzt, wenn dieser Artikel nicht nur eine platonische Erklärung sein soll — was er nicht sein darf —, dann darf sich so etwas wie in Latsch nicht mehr wiederholen und nirgends vorkommen. Dann muß auf Grund dieses Artikels die Region in der Lage sein, eine Verfügung, ein Dekret, oder wie es sonst genannt werden kann, herauszugeben, sagen wir ein Dekret, mit dem die Wassermenge festgesetzt wird, die notwendig ist für die Versorgung mit Löschwasser, das aber auch die Vorsorge für eine eigene Leitung, für eine Verstärkung der bestehenden Wasserleitung, für die Schaffung eines Reservoirs usw. trifft. Es müßte darum konkret vorgeschrieben werden, was notwendig ist und selbstverständlich müßte auch für die Durchführung gesorgt werden. Ich weiß, daß ein Angebot der Montecatini vorhanden ist, eine eigene Leitung zu bauen, aber die Gemeinde, die örtliche Feuerwehr der Ansicht ist, daß damit nicht geholfen ist. Es braucht einen Speicher, es braucht ein Reservoir, um Wasser auch im Winter bereitzuhalten. Und vor allem anderen wäre der Sache besser gedient, wenn die bestehende Trinkwasserleitung verstärkt würde, so daß auch die Hydranten damit versorgt und am Berg durch ein Reservoir ergänzt werden könnten. Aber wie gesagt, darüber soll sich das Landesfeuerwehrinspektorat mit der Bevölkerung und mit der örtlichen Feuerwehr ins Einvernehmen setzen, damit eine Lösung gefunden wird, die am besten entspricht und die eine solche Überraschung ausschließt. Ich möchte deshalb den Vorschlag machen, daß die Region vom 2. Absatz des Art. 20 Gebrauch macht, indem sie ein Dekret erläßt, mit dem sie die Wassermenge festsetzt und bestimmt, mit welchem Projekt und welchen Maßnahmen dann die Frage konkret zu Lasten des Konzessionärs gelöst wird.

(*Prenderò la parola non esattamente sul disegno di legge, ma sempre in stretta relazione con la questione del servizio antincendi. Alcuni giorni fa c'è stato infatti un incendio a Laces, una frazione di Malles, dov'è bruciato un fienile ricostruito di recente. Il corpo locale dei Vigili del fuoco è giunto in tempo ma ha dovuto assistere senz'acqua all'estendersi ed allo spegnersi dell'incendio.*

In seguito all'arginamento del lago di Resia e la conseguente deviazione di parecchi torrenti, Laces è rimasto senza l'approvvigionamento idrico di prima. Più tardi è stato costrui-

to un nuovo acquedotto ed è stato stipulato un accordo con la Montecatini appunto per i casi di incendio. Questo accordo è però rimasto sulla carta, poichè in pratica, nonostante l'accordo, i Vigili del fuoco sono dovuti correre salendo due chilometri per aprire una piccola chiusa e per far defluire l'acqua attraverso il vecchio letto del torrente. Ma dato che tutto era gelato e che la temperatura aveva raggiunto i 18° *sotto zero è passata un'ora e mezza prima che l'acqua giungesse in paese ed ormai era troppo tardi per spegnere l'incendio.*

E' comprensibile pertanto come la popolazione viva da allora in continua preoccupazione, visto che potrebbe scoppiare un altro incendio e verificarsi le stesse circostanze del primo. E potrebbe allora trattarsi non soltanto di un fienile ma di una casa, ecc. dimodochè qualcosa dovrà essere fatto subito in maniera da costituire effettivamente un rimedio efficace; ciò è chiaro. So che l'Assessore regionale Fronza si è preso solo ora a cuore la questione, ma si è visto che le assicurazioni della Montecatini, anche se date per iscritto, non sono sufficienti. Occorre far sì che per i casi d'incendio e per tutte le possibili calamità, come pure, ad esempio, per il caso di brinate o di gelate, siano state prese le necessarie precauzioni. Ci sono dei vecchi progetti elaborati in questo caso particolare dal defunto ing. Perwanger, d'intesa altresì con la popolazione, per assicurare l'acqua di spegnimento.

Non vorrei però ora dilungare oltre sulla migliore soluzione pratica del problema, ma vorrei soltanto attirare la vostra attenzione sul fatto che esiste già un art. 20, *secondo comma, della legge regionale antincendi, in cui è detto: « Nelle concessioni, riconoscimenti e rinnovazioni di diritti di utenze di acque pubbliche dovrà esser assicurato ai comuni il quantitativo d'acqua necessario agli scopi antincendi ». Ora se questo articolo non deve rimanere una pura dichiarazione platonica — ciò che non deve verificarsi — non dovrà più ripetersi in nessun posto quello che è successo a Laces.*

Poichè in base a questo articolo la regione dovrà essere in grado di emanare una disposizione, un decreto, o come altro si possa chiamare, in cui sia stabilita la quantità di acqua necessaria per il servizio antincendi, decreto che provveda altresì ad un acquedotto autonomo, al potenziamento di quello esistente, alla costruzione di un serbatoio ecc. Si dovrebbe pertanto concretamente stabilire quanto è necessario e provvedere all'esecuzione. Sono a conoscenza di un offerta della Montecatini per la costruzione di un acquedotto autonomo, il comune ed i Vigili del fuoco locali sono però del parere che ciò non sia una soluzione sufficiente, c'è bisogno di un serbatoio per aver pronta l'acqua anche d'inverno. La soluzione migliore sarebbe il potenziamento dell'acquedotto, esistente in modo da poterne alimentare anche gli idranti che in montagna potrebbero venire integrati per mezzo di un serbatoio.

Ma come ho già detto in proposito, l'Ispettorato del servizio antincendi dovrebbe mettersi d'accordo con la popolazione e con i corpi locali dei Vigili del fuoco per trovare una soluzione che meglio risponda ai bisogni e che escluda la possibilità di una sorpresa del genere.

Vorrei perciò proporre che la Regione faccia uso del secondo comma dell'art. 20, *emanando un decreto che fissi la portata d'acqua e stabilisca con quale progetto e con quali misure la questione potrà essere completamente risolta a carico del concessionario).*

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, io mi son chiesto di fronte a questa

legge, i motivi per i quali se ne è sentita l'urgenza e se ne è sentita la necessità, e mi son domandato altresì quali sarebbero state le conseguenze che questa legge automaticamente avrebbe proposto alla nostra attenzione, e guardando attentamente mi sono accorto che qui in definitiva si fa un provvedimento legislativo per sgravare, adesso come adesso, due comuni: il comune di Trento che se ne è fatto antesignano, il comune di Bolzano che se ne è fatto portabandiera. Per sgravare due comuni, dicevo da quello che è il peso finanziario per i corpi Vigili del fuoco: 25 milioni mi pare tocchi la somma spettante al comune di Trento. E si è invocato questo disegno di legge, perchè lo Stato, si dice ed è vero, in una sua nuova riforma della finanza locale prevede appunto di assumere in proprio le spese per i servizi dei corpi dei Vigili del fuoco. Mi pare però che una provvidenza del genere non meritasse quella attenzione di urgenza che le si è voluta accordare, perchè due comuni che vantano un bilancio di miliardi e vantano, almeno per quello che ci consente la nostra città, deficit di miliardi, si sentissero minacciati per 25 milioni, senza pensare all'esistenza di altri comuni, di altri numerosi comuni della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, che automaticamente vengono spinti a chiedere le identiche previdenze. Ora, se io rivado con la mente a quella che è stata una politica attuata in questa materia, debbo trovare per lo meno strano questo disegno di legge, perchè non v'ha dubbio che la nostra Regione, attraverso alterne vicende, attraverso fasi discontinue, un certo qual ordine in questo settore era riuscita a portare. E, anno dopo anno, avevamo visto quello che era stato il volume investito nella Cassa antincendi, lo avevamo visto aumentare ogni anno, ci eravamo trovati costretti, attraverso variazioni di bilancio, ad incrementare e ad impinguare i fondi della Cassa medesima, perchè? Perchè logicamente e giustamente la politica attuata dalla Regione mirava a creare in tutti i comuni, e massimamente nei centri di valle, quella attrezzatura tecnica necessaria per mettere in condizioni i corpi volontari ad esplicare il loro servizio, ad affrontare le esigenze che loro competono.

Ma una volta questo attuato, era di per sè chiaro, mi pare, che questa spesa ricorrente e continuamente in aumento sul bilancio della Regione, dovesse cadere, dovesse definitivamente sparire, dovesse rendersi libera per altri interventi, per spese d'ordine economico che non per continui contributi, per continui stillicidi sui bilanci degli oltre 350 comuni della nostra regione. E se poniamo mente a quello che è il peso del bilancio comunale, sopportato dai bilanci comunali nei singoli comuni, ci accorgiamo che sì e no per la manutenzione di questi Vigili del fuoco, il comune spende 300 mila lire all'anno. Ed allora mi domando se veramente era necessario anticipare questa loro richiesta, favorendo il comune di Trento e il comune di Bolzano con questo provvedimento legislativo, che ci porta ad una conseguenza sola: ad appesantire di oneri fissi il bilancio regionale quando i singoli Assessori sono alla ricerca di nuove fonti o di nuovi finanziamenti, per attuare una loro politica di intervento in settori economici. Mi pare quindi che veramente qui una volta ancora noi si abbia ceduto alla pressione ed alla richiesta di due comuni, grossi comuni, i quali pensano di risolvere i loro problemi finanziari e la loro amministriazione, — che io non voglio definire, nè mi permetterò mai di definire —, risparmiando i 25 milioni delle spese ricorrenti ordinarie nel loro bilancio, in questa materia. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole Assessore preposto alla materia, proprio su questa situazione di fatto che verremo a determinare, questa spesa fissa, ricorrente, obbligatoria, anno dopo anno, che

verrà a sanzionare una situazione che si riteneva ormai superata, perchè? Badate bene, tutti conosciamo comandanti dei vigili del fuoco, tutti abbiamo valutata la materia, tutti ci siamo interessati della materia, ed abbiamo appreso che, ad un certo momento, la Regione aveva detto basta, aveva messo un punto fermo su quelli che erano i propri interventi. Fatta una analisi di tutti gli interventi attuati dall'Assessorato competente, anno dopo anno, da quando la Regione esiste, ci si era pur accorti che le attrezzature erano state assicurate, ci si era pur accorti che la Regione aveva fatto in tutto e dappertutto il suo dovere, ci si era pur accorti che avevamo messo i corpi volontari nella possibilità di intervenire, e che pertanto quest'onere alla Regione più non competeva.

E nel momento stesso che potevamo sgravarci di esso, ne creiamo un altro, aumentabile anno dopo anno — perchè l'appetito vien mangiando, me lo si insegna, — ed anno dopo anno, sui bilanci dei comuni, noi vedremo dilatarsi le spese necessarie da mettere a contributo della nostra Regione. Pertanto io veramente debbo lamentare questo disegno di legge, perchè lo si è presentato, e debbo lamentare la carenza di un ragionamento logico che, mi pare, fosse doveroso da parte dell'amministrazione, la quale deve preoccuparsi di garantire la possibilità di sviluppo economico del proprio territorio e non già quello di gravare il proprio bilancio di oneri fissi che non è affatto necessario togliere dalle spalle dei singoli comuni. Pertanto il voto nostro a questo disegno di legge sarà un voto negativo.

(*Assume la Presidenza il Presidente Albertini*).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Al collega Ceccon, desideravo far presente alcune considerazioni che forse egli non ha potuto approfondire, esaminare in questo scorcio di tempo, data l'urgenza con la quale è stato presentato questo progetto. Egli critica questa legge nel merito, e si meraviglia della urgenza con la quale la legge viene portata all'attenzione del Consiglio, ritenendo che non occorresse tanta fretta per poter poi infine dare un contributo a favore dei comuni capoluogo di provincia, del quale, nel loro grande bilancio, risentono relativamente. Ora, desideravo dire che la Giunta ha esaminato ed approvato contemporaneamente due progetti di legge e li ha mandati al Consiglio nello stesso tempo: quello che riguarda la finanza locale, che dovrebbe sgravare i comuni di alcuni oneri e nel quale sono contenute anche norme che riguardano il servizio antincendi, sia quello dei corpi volontari, sia quello dei corpi permanenti, e questo progetto, che è un progetto di legge stralcio e che ha una natura più che altro finanziaria, che consente di non lasciar correre il 1961 senza intervenire a favore dei corpi permanenti dei capoluoghi di provincia.

In effetti con questa legge si mettono insieme quei 53 milioni che costituiscono la parte che i bilanci dei comuni di Trento e di Bolzano dava alla cassa antincendi. Ove però si consideri: 1) che in campo nazionale il servizio antincendi è stato assunto dallo Stato con decorrenza 1° luglio 1959 e che quindi noi arriviamo con un anno e mezzo di ritardo a sgravare i comuni di questi oneri; 2) che a differenza del servizio antincendi svolto dai corpi volontari, quello permanente è concretamente e praticamente alle dirette dipendenze della Regione, tanto da potersi considerare un ufficio regionale, si comprende come c'erano dei motivi di una certa urgenza ed anche di un certo riconoscimento prio-

ritario a favore dei capoluoghi, comuni di Trento e di Bolzano i quali non avevano altro compito che di pagare senza avere alcuna ingerenza sul servizio antincendi. Cosa ben diversa, viceversa, è quella che riguarda i corpi volontari che sono messi concretamente, direttamente alle dipendenze dei comuni, del sindaco o dell'Assessore competente. Ecco allora che, prima che scadesse l'anno, anche su pressione, — devo ammettere —, anche su pressione dei sindaci dei capoluoghi di provincia di Trento e di Bolzano, i quali facevano presente come non era ammissibile una così diversa situazione fra quella che esiste in campo nazionale e quella che esiste in campo locale, abbiamo deciso, reperendo i fondi, senza gravare ulteriormente sul bilancio, di assumerci per il 1961 questo onere. Resta chiaro però che non sono stati dimenticati gli interessi e gli oneri dei comuni dove esistono i corpi volontari, — i quali corpi volontari sono circa cinquecento nella nostra Regione — e che proprio con lo stesso provvedimento preso nella stessa seduta di Giunta, si è deliberato di assumersi anche gli oneri ordinari dei bilanci dei comuni per quanto riguarda il corpo dei Vigili del fuoco, fermo rimanendo, naturalmente, quello stanziamento straordinario che riguarda l'attrezzatura. Quindi si è preso contemporaneamente un provedimento che viene anche a sgravare il comune di una cifra che potrà essere modesta, sarà di 100-200-300 mila lire, ma che in molti casi rappresenta anche un 10-15% del bilancio stesso, specialmente nei comuni più piccoli e più poveri. Per questo motivo, noi abbiamo ritenuto di sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale, alla chiusura dell'anno finanziario 1961, questo provvedimento, considerandolo anche un atto di giustizia; perchè, se prima non si è potuto provvedere per il 1960 e per i sei mesi del 1959, che almeno si provveda per il 1961, ed in questo senso sono stati presi anche accordi con i sindaci dei due capoluoghi di provincia. Ritengo così di avere giustificato questo provvedimento e spero che il cons. Ceccon possa modificare il suo atteggiamento.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore supplente Fronza.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Volevo rispondere brevemente a quel problema che è stato sollevato dal dott. Benedikter, relativo alla situazione che si è verificata recentemente in Val Venosta e dovuta alla carenza d'acqua, conseguente si dice, allo sfruttamento idroelettrico fatto dalla Montecatini localmente. Effettivamente devo dire che lassù, in una riunione di sindaci e di comandanti dei Vigili del fuoco, ho potuto rilevare di persona questa situazione che, ancora nel mese di aprile, è stata segnalata da me all'Assessorato industria competente per i problemi idroelettrici, il quale so che ha scritto alla Montecatini, ha sollevato queste questioni e si sono avute delle assicurazioni scritte, però alle assicurazioni scritte mi pare che non siano seguite molte cose. Quindi mi impegno, di fronte al Consiglio, di portare una proposta in Giunta su questa questione, di farla rilevare e di vedere di riparare, trovando anche lo strumento adatto — una convenzione, una norma specifica, una deliberazione — per inserirlo nella convenzione con la Montecatini e poi adottarlo anche negli altri casi analoghi di sfruttamento idroelettrico nelle altre valli, perchè effettivamente si rileva che si fanno i conteggi per quanto riguarda gli acquedotti potabili per la popolazione, per quanto riguarda la necessità di acqua per l'irrigazione, ma talvolta ci si dimentica dell'acqua necessaria per il problema degli antincendi.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich muß schon sagen, daß ich ebenfalls nicht die Dringlichkeit einsehe, mit welcher dieser Gesetzentwurf vorgelegt worden ist. Ich finde es nicht für richtig und auch nicht für gerecht, daß man, was den Feuerwehrdienst betrifft, die Gemeinden Bozen und Trient in erster Linie entlastet, d.h. vollständig entlastet. Ich finde dies nicht für richtig, weil auch der Regionalausschuß, wie ich aus den Ausführungen des Herrn Assessors Dr. Bertorelle entnehmen konnte, nicht gewillt ist, die anderen Gemeinden der Provinzen Bozen und Trient vollständig zu entlasten. Der Ausschuß, wie ich nun hören konnte, gedenkt nur ordentliche Ausgaben für die einzelnen Feuerwehren zu übernehmen: in einem bestimmten Ausmaß und nach bestimmten Kriterien, die noch festzulegen sind. Was die außerordentlichen Ausgaben betrifft, blieben die Außerordentlichen Beiträge der Region bestehen. Wenn man die Gemeinden Bozen und Trient vollständig entlastet, kommt mir vor, dann müßte man umsomehr die kleineren Gemeinden entlasten, weil sie normalerweise finanziell viel schlechter stehen, nur eine kleine Bilanz aufzuweisen haben und den Gemeinden Bozen und Trient diese 25 Millionen, wie bereits mein Vorredner Ceccon sagte, überhaupt nichts ausmachen; sie haben ja Bilanzen von mehreren Milliarden Lire. Ich möchte nur auf etwas hinweisen. Die Berufsfeuerwehren von Bozen und Trient sind nicht für die ganze Provinz wie man so manchmal glauben möchte. Sie sind praktisch nur für die Städte Bozen und Trient da und für die nächste Umgebung. Man sagt, die Berufsfeuerwehr Bozen kann überall intervenieren; aber dem muß man entgegenhalten, daß eine Berufsfeuerwehr, die über 30 Berufsfeuerwehrmänner verfügt, nicht in zwei verschiedenen Orten intervenieren kann, denn normalerweise haben die Berufsfeuerwehrmänner 24 Stunden Dienst und 24 Stunden frei. So bleiben 15 im Dienst. Wenn eine Gruppe draußen ist, dann kann eine zweite nachfolgen, ohne vorher mit großem Zeitverlust die anderen, die den Ruhetag haben, zurückzurufen.

Bei den einzelnen Ortschaften draußen kann man auch sagen, speziell wenn es sich um größere Orte handelt, daß die freiwilligen Feuerwehren in erster Linie im Ort, wo sie sich befinden, eingreifen, aber dann intervenieren sie auch auswärts in den Nachbargemeinden; dasselbe was praktisch auch die Berufsfeuerwehren von Bozen und Trient machen. Nur mit dem Unterschied, daß die einen dafür bezahlt werden und die anderen es freiwillig durchführen. Nachdem eben diese Freiwilligkeit in den einzelnen kleinen Ortschaften draußen besteht, müßte man es besonders berücksichtigen. Man müßte nicht nur die ordentlichen Ausgaben, die heute zu Lasten der Gemeinden gehen, übernehmen, sondern auch die außerordentlichen Ausgaben. Und die außerordentlichen Ausgaben für die einzelnen freiwilligen Feuerwehren stehen in keinem Verhältnis zu den außerordentlichen Ausgaben der Berufsfeuerwehren von Bozen und Trient. Denn denken wir nur daran, daß z.B. die Berufsfeuerwehren von Bozen und Trient gerade im kommenden Jahr, im Jahr 1962, je einen Kran kaufen wollen. Das sind über 30 Millionen Lire für jede einzelne Berufsfeuerwehr. Also insgesamt über 60 Millionen Lire. Was glaubt man denn mit 60 Millionen Lire anzufangen? Dafür kann man sehr viele außerordentliche Ausgaben für die einzelnen freiwilligen Feuerwehren bestreiten. Die außerordentlichen Ausgaben der Berufsfeuerwehren stehen in keinem

Verhältnis zu den außerordentlichen Ausgaben der freiwilligen Feuerwehren. Auch die Belastung für die Region wäre nicht allzugroß.

Mir kommt vor, daß dieser Gesetzentwurf ein wenig verfrüht vorgelegt worden ist. Man müßte eigentlich beide Sachen zusammen überprüfen und dann einen gerechten Maßstab anwenden: sei es für die Berufsfeuerwehren, sei es auch für die freiwilligen Feuerwehren der Provinzen Bozen und Trient. Ich möchte, sagen, daß es richtiger wäre, wenn man diesen Gesetzentwurf zusammen mit den anderen behandeln könnte. Ich sehe nicht ein, warum er getrennt behandelt werden sollte, wenn auch der Assessor Bertorelle vorhin seine Ausführungen in dem Sinn gemacht hat und sagte, man habe sowieso bereits eineinhalb Jahr verstreichen lassen und praktisch verloren im Vergleich zur Intervention des Staates. Aber dasselbe glaube ich, müßte man auch für die freiwilligen Feuerwehren sagen, denn auch die freiwilligen Feuerwehren müssen die Bilanz innerhalb einer bestimmten Frist vorlegen, nicht nur die Berufsfeuerwehr von Bozen und Trient. Deshalb bin ich der Ansicht, daß der Gesetzentwurf verfrüht eingebracht wurde und verfrüht behandelt wird.

(*Devo dire che anche da parte mia non vedo la ragione dell'urgenza con cui questo disegno di legge è stato presentato. Non trovo nè giusto nè equo che i comuni di Bolzano e di Trento vengano sollevati prima di ogni altro e completamente dagli oneri riguardanti l'organizzazione del servizio antincendi, perchè la Giunta, come ho potuto capire dalle dichiarazioni fatte dall'Assessore dott. Bertorelle, non ha intenzione di sollevare di questo onere gli altri comuni delle province di Bolzano e di Trento.*

La Giunta, da quanto ho potuto sentire, si addosserebbe soltanto le spese ordinarie per i vari corpi dei Vigili del fuoco ed anche questo entro certi limiti e secondo determinati principî ancora da fissarsi. Per quanto riguarda le spese straordinarie rimangono in vigore i contributi straordinari della Regione. Se si sgravano completamente i comuni di Trento e Bolzano sono del parere che a maggior ragione si dovrebbero sollevare i comuni minori che di solito hanno una situazione finanziaria molto più precaria con bilanci modesti.

Come diceva prima il consigliere Ceccon, per i comuni di Bolzano e di Trento questi 25 milioni non rivestono nessuna importanza su un bilancio di parecchi miliardi.

Vorrei soltanto fare un'osservazione. I corpi permanenti dei Vigili del fuoco di Trento e Bolzano non operano affatto in tutta la provincia, come si potrebbe credere, praticamente essi sono in servizio soltanto per le città di Bolzano e Trento e per le immediate vicinanze. Si dirà che i Vigili del fuoco di Bolzano possono intervenire ovunque; a ciò si deve obiettare però che un corpo di vigili del fuoco che dispone di 30 vigili non può intervenire contemporaneamente in due località poichè di solito i corpi permanenti hanno 24 ore di servizio e 24 ore di libertà. I vigili in servizio saranno dunque di volta in volta 15. Quando un gruppo è fuori, può seguirlo un secondo senza prima dover richiamare, con grande dispendio di tempo, i vigili fuori servizio.

Anche per le singole località si può affermare, specialmente quando si tratta di località maggiori, che i corpi volontari intervengono prima di tutto nella località di residenza ma anche nei comuni limitrofi; agiscono insomma allo stesso modo dei corpi permanenti di Bolzano e di Trento, con l'unica differenza che gli uni vengono pagati e gli altri lo fanno volontariamente. Poichè nelle località minori questa caratteristica della volontarietà già esiste, bisognerebbe prenderla in particolare considerazione. Non bisognerebbe soltanto addossarsi le spe-

se ordinarie che gravano oggi sui comuni ma anche quelle straordinarie. E queste spese straordinarie per i singoli corpi volontari non sono assolutamente da paragonarsi a quelle straordinarie per i corpi permanenti di Bolzano e Trento.

Consideriamo soltanto che i corpi permanenti di Bolzano e Trento hanno intenzione di comperare, appunto nel 1962, *una gru per ciascuno. Ciò significa più di* 30 *milioni per ogni corpo permanente, in totale cioè più di* 60 *milioni di lire. Che cosa si crede di fare con* 60 *milioni? In cambio invece si potrà sopperire a moltissime spese straordinarie per i corpi volontari. Le spese striaordinarie per i corpi permanenti non sono neanche lontanamente da paragonare con quelle dei corpi volontari: anche gli oneri della Regione non sarebbero eccessivi. Mi sembra che questo progetto di legge sia stato presentato un po' prematuramente. Bisognerebbe esaminare insieme entrambe le questioni e risolverle su una base di equità, sia per i corpi permanenti che per quelli volontari delle province di Bolzano e di Trento, insomma sarebbe più giusto trattare questo progetto di legge insieme con l'altro. Proprio non capisco perchè dovrebbe essere trattato separatamente anche se l'Assessore Bertorelle si è pronunciato in questo senso, anche se ha asserito che si è già lasciato passare un anno, praticamente perduto in confronto all'intervento dello Stato. Credo però che lo stesso si possa dire per i corpi di vigili del fuoco volontari: anch'essi devono presentare il bilancio entro un determinato periodo, non soltanto i corpi permanenti di Bolzano e di Trento. Il mio parere è perciò che questo progetto di legge sia stato presentato e discusso prematuramente*).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io penso consigliere Dalsass che oggi dobbiamo discutere su questo provvedimento e non su un altro. Si chiede al Consiglio regionale di dire il suo parere, di dare il suo voto su questa proposta, che riguarda i capoluoghi di provincia. Adesso potremmo discutere naturalmente molto anche sulla questione che riguarda i corpi volontari, ma questo, ho già premesso, è trattato nella legge sulla finanza locale che disciplina tutta la materia. Quella legge è stata presentata contemporaneamente a questa, probabilmente lei non l'ha ancora avuta perchè stanno facendo la traduzione, ma è stata presentata contemporaneamente, e mi dispiace proprio che non si sia potuto distribuirla ai consiglieri unitamente, così ognuno avrebbe potuto averla davanti. In quella legge si prende un atteggiamento, — che le ho anticipato —, che riguarda gli interventi a favore dei bilanci ordinari dei corpi dei Vigili del fuoco. Lei dice: « anche gli straordinari ». Benissimo, lo dirà quando si discuterà. In quell'occasione, se il suo punto di vista prevarrà, i bilanci dei comuni dove c'è il corpo volontario saranno sgravati sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, ed io sarò felicissimo se questo si potrà raggiungere, soltanto la pregherei di aspettare quella occasione per fare queste osservazioni; il Consiglio, che è sovrano, dopo il dibattito deciderà. Lei dice si devono trattare queste leggi unitamente; la ragione dell'urgenza l'ho spiegata quando ho letto la relazione, quando ho risposto al consigliere Ceccon. La ragione è questa: abbiamo accantonato 53 milioni. Se non decidiamo oggi, 53 milioni vanno in economia; mentre questi 53 milioni possono andare utilmente ai bilanci dei corpi permanenti. In sostanza, lei non chiede che non si dia ai corpi permanenti, lei chiede che si dia anche ai corpi volontari e su questo siamo perfettamente d'accordo, solo che adesso bisogna decidere

immediatamente su questo, fra qualche giorno decideremo sull'altro. Abbia la bontà di attendere che si esamini quello in commissione ed allora potrà dire il suo punto di vista e ci troverà d'accordo entro i limiti delle possibilità, intanto però non frapponga ostacoli a che i comuni capoluogo di provincia possano essere sgravati degli oneri per l'anno 1961, dato che non si è potuto sgravarli per il 1960 e per i sei mesi del 1959.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon per la seconda volta.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, quanto mi è stato concesso di ascoltare in questo momento, ha ribadito la mia convinzione che m'ero permesso esporre in apertura di discussione generale. Ho visto cioè, ed ho inteso, come immediatamente si è instaurato il gioco della palla a corda. Quando io le dicevo che non sappiamo dove andiamo a finire, introducendo questo nuovo concetto nelle spese per i Corpi volontari e non volontari, dicevo esattamente la verità. Io, in discussione generale, avevo omesso una semplice osservazione, e cioè se lei è sicuro che basterà intervenire a favore del bilancio ordinario delle amministrazioni comunali, o se non andremo piuttosto a finire di pagare i fondi anche del bilancio straordinario? Questa domanda che era logica, vede, si è immediatamente ripresentata ed allora siamo ancora di più nella necessità di creare degli oneri permanenti e fissi nel bilancio regionale, quando nessuno glieli ha chiesti, onorevole Assessore, tranne i due comuni capoluoghi di provincia. Non è venuto nessun sindaco, io son certo, nessun sindaco dei restanti comuni della Regione Trentino-Alto Adige a chiedere a lei un intervento che li sgravasse dal grandissimo onere delle 100 mila lire o 200 mila lire del bilancio ordinario dei propri comuni per i corpi volontari. Nessuno. Sono venuti i due comuni capoluoghi di provincia, i quali queste preoccupazioni non le dovrebbero assolutamente avere. Ed ecco allora che il criterio di ripartizione, onorevole Assessore, ci sfugge. Ad un certo momento, come determinerà l'intervento lei, in favore dei bilanci dei singoli comuni? Facendo una media magari di quelli che sono stati gli interventi della Regione per dotare i singoli corpi volontari delle loro attrezzature? E questa media non sarà allora indubbiamente superiore a quello che può essere un normale bilancio di spese ordinarie per i corpi volontari. Ecco che le sfugge la materia di mano, quando non c'era assolutamente bisogno di introdurre questo discorso, perchè nessuno è venuto a chiederci questi interventi. Allora permetta che io le dica, onorevole Assessore, perchè no con urgenza, con procedura di urgenza, l'altra legge, quella sulla finanza locale?

Perchè non sgravare subito e prima ed innanzittutto 330 comuni, invece che due comuni? Evidentemente vede che se una domanda di urgenza c'è stata, questa è stata provocata dai due comuni interessati, i quali ci vengono a spacciare per grande difficoltà il risparmio dei 25 milioni sul loro bilancio di miliardi e miliardi. Ecco perchè io mantengo sempre la mia opinione e la mia idea di dover pronunciare voto negativo a questo disegno di legge, proprio perchè non so dove la Regione andrà a finire nell'assumersi oneri costanti per i prossimi bilanci, quando l'intervento in favore di tutte le attrezzature dei Corpi volontari era cosa attuata e superata e finita, quando già, nel chiudersi la legislatura scorsa, da autorevole fonte noi avevamo sentito proclamare che la Regione aveva assolto il suo compito e che pertanto quello che era l'onere ricorrente per le attrezzature dei Corpi volontari, sarebbe senz'altro venuto a sparire dal nostro bilancio regionale. Questo viene a cadere e ce ne troviamo uno più pesante, che

non sappiamo entro quali limiti sarà contenuto. Pertanto rinnovo il voto negativo a questa proposta di legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalsass per la seconda volta.

DALSASS (S.V.P.): Assessor Bertorelle sagte, ich sollte mich einmal für heute mit diesem Gesetze befassen, denn heute steht dieses Gesetz zur Diskussion und das andere wird folgen. Ich mußte aber unbedingt auch auf die freiwilligen Feuerwehren hinweisen, denn wir genehmigen dieses Gesetz ja als teilweise Anvendung des Staatsgesetzes 1014. Und wenn wir von einer Anwendung des Staatsgesetzes 1014 vom 16.9.1960 sprechen, dann ist es nicht nur zugunsten der Berufsfeuerwehren von Trient und Bozen, sondern überhaupt zugunsten aller Gemeinden. In diesem Staatsgesetze steht nämlich drinnen, daß der Staat sämtlichen Spesen für den Feuerwehrdienst übernimmt und daß er somit die Gemeinden vollständig entlastet.

Dasselbe sollte auch in der Region von seiten der Region erfolgen. Ich bin nicht dagegen, das haben Sie aus meinen Ausführungen bereits entnehmen können, daß man die Lasten den Gemeinden von Trient und Bozen abnimmt; ich möchte aber gleichzeitig auch die Zusicherung bekommen, daß man denselben Maßstab für andere Gemeinden anwendet und auch die anderen Gemeinden, was den freiwilligen Feuerwehrdienst betrifft, auf derselben Weise entlastet, d.h. ihnen für die ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben die Lasten abnimmt. Wenn ich von seiten des Regionalausschusses diese Zusicherung bekomme, dann bin ich auch sicherlich für dieses Gesetz. Wird sie mir nicht gegeben, dann kann man mir sagen, ja, warte nur bis das nächste Gesetz vorgelegt wird; dringt dein Standpunkt durch, dann wirst du Recht bekommen. Ich möchte also von seiten des zuständigen Assessors hören, ob derselbe Maßstab auch für die anderen Gemeinden, für die Landgemeinden, bezüglich der freiwilligen Feuerwehren Anwendung finden wird.

(*L'Assessore Bertorelle ha detto di limitarmi per oggi a trattare questa legge, perchè questa è la legge oggi in discussione, l'altra seguirà. Ho dovuto però assolutamente accennare ai Vigili del fuoco volontari perchè questa legge viene approvata in applicazione parziale della legge nazionale* 1014, *e quando si parla della applicazione della legge* 1014 *del* 16.9.1960, *ciò non è soltanto in favore dei corpi permanenti di Trento e Bolzano, ma in favore di tutti i comuni. In questa legge è detto infatti che lo Stato si accolla tutti gli oneri riguardanti il servizio antincendi e che perciò i comuni verrebbero ad esserne del tutto sgravati. La stessa cosa dovrebbe fare la Regione.*

Non sono affatto contrario, come avrete potuto capire dalle mie asserzioni, a che si sollevino da queste spese i comuni di Trento e Bolzano; vorrei però contemporaneamente avere l'assicurazione che anche agli altri comuni verrà riserbato eguale trattamento e che si sgraverà in modo analogo gli altri comuni per quanto riguarda il servizio volontario, cioè che si assumerà l'onere delle loro spese ordinarie e straordinarie. Se la Giunta mi darà questa assicurazione, sarò senz'altro favorevole a questa legge. Se però non mi verrà data, mi si potrà allora dire di aspettare fino alla presentazione della prossima legge e, se il mio punto di vista dovesse affermarsi, di aver avuto ragione.

Vorrei quindi sapere dall'Assessore competente se questo principio verrà applicato anche per gli altri comuni, per i comuni rurali per quanto riguarda i Corpi volontari).

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Le ho detto prima, consigliere Dalsass, che nel progetto di legge in materia di finanza locale, — che mi son fatto portare qui e che non è stato ancora distribuito, ma è stato consegnato il 3 dicembre alla Segreteria del Consiglio —, si dice che la Regione assume gli oneri, la gestione ordinaria dei corpi dei Vigili del fuoco, assegnando ai comuni un pro capite, che viene fissato in base alla media delle spese di bilancio ordinario degli ultimi tre anni. Io, naturalmente, non posso assicurarle, oggi, che lo stesso trattamento che viene fatto per i capoluoghi, sarà fatto anche per i comuni, perchè c'è questo disposto di legge che verrà discusso e sul quale lei potrà presentare emendamenti, sul quale ci potrà essere un ampio dibattito. E l'ampio dibattito ci vuole a questo riguardo, perchè, mentre per i corpi permanenti, essendo direttamente dipendenti dalla Regione, chi decide sulla necessità, sull'utilità, sulla validità di acquisto di attrezzatura, è la stessa Regione, per i comuni il finanziamento verrebbe da parte della Regione, ma la decisione verrebbe da parte dei comuni. Ora, con tutta la fiducia nei confronti dei comuni, noi dobbiamo riconoscere che non è possibile che la Giunta regionale si assuma una cambiale in bianco, ed i comuni, magari senza coordinare gli sforzi fra di loro, mettano la Regione di fronte ad oneri imprevisti. Per questo, nella nostra previsione è stabilito che le spese straordinarie vengano ammesse in un piano preciso, con contributo preciso, che potrà essere nella misura che si stabilirà. Voglio dire che la questione è da esaminare sotto un punto di vista diverso e sarà esaminata concretamente. Se avrà delle proposte da farci, le accetteremo ben volentieri; non può però pretendere che io oggi o che la Giunta oggi dia assicurazioni di questo genere, che significano centinaia di milioni e significano anche incertezza nella discussione del bilancio. La mia preghiera è questa: che venga esaminato questo progetto di legge, riservandoci poi ogni esame per il futuro; oppure si dica chiaramente: non vogliamo che ai corpi permanenti, e quindi ai comuni di Bolzano e di Trento, vengano dati questi contributi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe als Mitglied und Präsident der Kommission für die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes gestimmt auf Grund von Unterredungen, die ich mit dem zuständigen Ausschußmitglied Assessor Fronza hatte, unter der Voraussetzung, daß für alle Gemeinden derselbe Maßstab angewendet wird, auch wenn Bozen und Trient jetzt erledigt werden und die übrigen Gemeinden mit einem erst später zu behandelnden Gesetz. Ich bin der Ansicht, daß dieses Prinzip klar ausgesprochen werden müßte, denn es besteht von seiten des Regionalausschusses ein Gesetzesvorschlag, der uns noch nicht zur Kenntnis gebracht worden ist. Aber die Voraussetzung müßte sein, daß alle Gemeinden der Region gleich bahandelt werden und dieser Grundsatz auch vom Ausschuß jetzt aufgestellt und demselben von ihm beigepflichtet wird. Die gleiche Behandlung aller Gemeinden und aller Feuerwehrdienste der Region also, denn die Tatsache, daß die Berufsfeuerwehren von der Region unmittelbar und die freiwilligen Feuerwehren nicht unmittelbar von der Region abhängen, sondern im Rahmen der Gemeindeautonomie errichtet sind, darf offensichtlich nicht ein Grund sein, daß man deswegen zwei Maße oder zwei verschiedene Prinzipien hinsichtlich der Bestreitung der finanziellen Ausla-

gen anwendet. Das zweite ist dann, daß die freiwilligen Feuerwehren trotzdem im Auftrage der Region tätig sind wie die Berufsfeuerwehren. Wenn hier ein verschiedener Maßstab angewendet würde, würde dies bedeuten, daß man die freiwilligen Feuerwehren, deren Dienst und Einsatz anders beurteilt als den Einsatz der Berufsfeuerwehren.

Beide sind doch im Dienst des Feuerlöschwesens, handeln im Interesse und im Auftrag der Region und müssen deshalb gleich behandelt werden. Man würde so praktisch was seine moralischen Auswirkungen hätte — den Dienst der freiwilligen Feuerwehren niederer bewerten als den der Berufsfeuerwehren. Das hieße, daß man die Tradition der Freiwilligkeit, die einzigartig ist in der Region, damit ertöten würde. Auf lange Sicht würde dies das Ergebnis einer solch unterschiedlichen Behandlung und Diskriminierung der Berufsfeuerwehren gegenüber den freiwilligen Feuerwehren sein. Ich bin mir bewüßt, daß im Wege der Reform des Feuerwehrgesetzes die Möglichkeit geschaffen werden muß, den Feuerwehrdienst auf provinzieller Ebene — auch indem er zur Gänze von der öffentlichen Hand und zwar von der Region finanziert wird — zu koordinieren. Vielleicht wäre er auch besser auf provinzieller Ebene zu koordinieren. Das ist eine Sache, die durch die kommende Reform des Feuerwehrgesetzes bereinigt werden soll. Aber das ist kein Grund, den gesamten Feuerwehrdienst, ob er durch Freiwillige oder durch Berufsfeuerwehr versehen wird, in der Region finanziell ungleich zu behandeln. Ich glaube, der Regionalausschuß müßte uns bei Wiederaufnahme der Sitzung am Nachmittag diesen Grundsatz bestätigen, nach dem also der gesamte Feuerwehrdienst der Region — der durch Freiwillige oder durch Berufsfeuerwehren — in finanzieller Hinsicht gleich behandelt wird.

(*Come membro e presidente della commissione ho espresso parere favorevole sull'approvazione di questo disegno di legge in base a colloqui avuti col membro della Giunta Assessore Fronza ed a condizione che a tutti i Comuni venga riservato uguale trattamento, anche se Bolzano e Trento vengono accontentati ora e gli altri Comuni con una legge da trattarsi in seguito. Sono del parere che questo principio debba venir enunciato chiaramente, visto che c'è un disegno di legge della Giunta che non ci è ancora stato presentato. Che tutti i Comuni della Regione abbiano uguale trattamento dovrebbe cioè costituire un principio che dovrebbe venir enunciato ed approvato anche dalla Giunta. Il trattamento eguale per tutti i Comuni e quindi per ogni forma di servizio antincendio dovrebbe essere garantito, poichè il fatto che i corpi permanenti dipendano direttamente dalla Regione mentre quelli volontari lo sono in forma indiretta, essendo costituiti nell'ambito dell'autonomia comunale, non deve evidentemente costituire una ragione per usare due pesi e due misure nel sopperire alle spese. Inoltre, i corpi volontari operano per incarico della Regione allo stesso modo di quelli permanenti. Se qui si usasse un'altra misura, ciò starebbe a significare che i corpi volontari, il loro servizio ed il loro intervento, vengono valutati in altro modo da come si valuta l'intervento dei corpi permanenti. Entrambi sono addetti al servizio antincendi, entrambi operano nell'interesse e per incarico della Regione, e perciò entrambi dovranno avere lo stesso trattamento. Altrimenti in pratica, e questo avrebbe senz'altro ripercussioni di ordine morale, equivarrebbe ad un deprezzamento dei corpi volontari in confronto a quelli permanenti: il che significherebbe dare un colpo mortale alla tradizione della volontarietà, unica nella regione.*

Questo sarebbe a lunga scadenza il risultato certo di una tale differenza di trattamento e di una tale discriminazione fra i corpi permanenti e quelli volontari. Mi rendo conto che nell'ambito di una riforma della legge sul servizio antincendi deve esser creata la possibilità di coordinare il servizio antincendi sul piano provinciale, anche finanziandolo nella sua totalità per mezzo di Enti pubblici, cioè attraverso la Regione. Forse sarebbe meglio coordinarlo addirittura sul piano provinciale. Questa è una questione che dev'esser definita dalla futura riforma della legge sul servizio antincendi, ma neanche questa è una ragione per riservare un diverso trattamento finanziario a questo servizio, sia esso prestato da volontari o da permanenti. Sono del parere che la Giunta dovrebbe, alla ripresa pomeridiana della seduta, darci assicurazione circa il principio secondo il quale tutto il servizio antincendi, sia quello dei corpi volontari che permanenti, avrà lo stesso trattamento finanziario).

PRESIDENTE: Hanno chiesto di parlare anche altri consiglieri, per cui non possiamo chiudere la discussione generale. Se vogliamo finire oggi, è meglio incominciare presto.

Allora rinviamo alle ore 14,30.

La seduta è sospesa.

(Ore 12.40).

Ore 14.35.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Anch'io voglio dire due parole circa l'intervento della Regione a favore dei Vigili del fuoco del servizio volontario. Lo Stato ha emanato una legge con la quale esonera i comuni dall'intervenire nel campo finanziario per quanto riguarda i corpi permanenti. Noi abbiamo una organizzazione di servizi antincendi in campo nazionale, che è diversa dalla nostra, in quanto noi abbiamo nella Repubblica soltanto i Corpi permanenti. Nella Regione viceversa sono stati istituiti, riconosciuti, costituiti i corpi volontari, dei quali io riconosco la grande importanza perchè, attraverso questi Corpi volontari, l'intervento può verificarsi immediatamente e con forze corrispondenti alle esigenze dei singoli centri. Il volontarismo poi di questi Vigili del fuoco infonde nei singoli aderenti uno spirito e un entusiasmo notevoli, e veramente dobbiamo considerarci fortunati che esista questo determinato spirito volontaristico, perchè, almeno in gran parte della nostra Regione — io parlo in particolare, per conoscenza, della provincia di Trento — noi dobbiamo riconoscere che, nove volte su dieci, l'intervento dei Vigili del fuoco è tempestivo, immediato, efficace. Però bisogna considerare che a queste istituzioni va riconosciuto, anche dal punto di vista morale e finanziario, il suo valore e il suo merito. Quindi non bisogna, secondo il mio punto di vista, umiliare i corpi volontari, trattandoli diversamente dai corpi permanenti. Con la nostra legge precedente, noi avevamo riconosciuto una autonomia ai comandi dei Corpi volontari dipendenti dai comuni, con intervento da parte della Regione. Per quanto riguarda i permanenti, si poteva considerare un alleggerimento di oneri che poteva arrivare fino ai due terzi della spesa; in via normale i permanenti sono stati finanziati dalla Regione per il 50% e per il 50% dai comuni. Cosa succede ora? Succede che la Regione, adeguandosi a quello che è l'indirizzo dato dalla legge dello Stato, assume in toto le spese per quanto riguarda i permanenti e non dice come intenderà comportarsi per quanto riguarda i corpi volontari. Ora, io posso comprendere che il provvedimento di legge sia

scaturito in seguito ad una legislazione nazionale, però nulla vietava alla Regione di affrontare contemporaneamente l'argomento riguardante i corpi permanenti e quello riguardante i corpi volontari. Questo soprattutto se noi teniamo conto che le possibilità finanziarie delle città capoluogo sono notevolmente maggiori di quanto non siano le possibilità finanziarie degli altri comuni della provincia. L'organizzazione dei Vigili del fuoco permanenti è naturalmente più profonda, più vasta, quindi è fatta anche con maggiore dispendio di forze; nei Corpi volontari, viceversa, viene fatta con un certo senso di economia. Quindi io, francamente, seguendo le discussioni che sono avvenute questa mattina, sono rimasto un po' perplesso, anche perchè da parte della Giunta, da parte dell'Assessore, si sono avute delle promesse che l'argomento sarà eventualmente considerato ed esaminato in futuro, che si terrà conto delle eventuali proposte. Io, viceversa, penso che in questo momento ci debba essere, per lo meno, un atteggiamento chiaro da parte della Giunta, per tranquillizzare coloro che ritengono che anche il servizio dei volontari debba essere sostenuto moralmente e finanziariamente dalla Regione.

Io quindi chiederei alla Giunta, all'Assessore, che voglia in questa circostanza, — senza procrastinare eventualmente l'approvazione del provvedimento di legge in discussione —, assumere un deciso impegno di risolvere il problema anche nel campo dei volontari, seguendo lo stesso principio osservato per quanto riguarda i permanenti.

Bisogna non intaccare quella che è l'autonomia dei corpi dei Vigili del fuoco, perchè diversamente si potrebbe togliere quello spirito di entusiasmo, di abnegazione e di sacrificio, che anima i componenti dei Corpi volontari. Le condizioni finanziarie di molti comuni, — parlo della provincia di Trento, — non sono in grado di poter sostenere gli oneri per l'attrezzatura di questi corpi volontari, attrezzatura corrispondente alle esigenze di immediato, tempestivo intervento. Noi vediamo che ci sono delle zone che sono attrezzate sufficientemente, ma delle zone devono veramente richiamare l'attenzione dei responsabili sulla necessità di dotare questi corpi dei mezzi necessari. Ora, se questo vien fatto a favore dei Corpi permanenti, dove abbiamo già un'attrezzatura notevole, dove abbiamo delle possibilità finanziarie, da parte di tali comuni, notevoli rispetto agli altri comuni, bisogna che la Regione tenga conto che abbiamo delle situazioni molto serie in varie zone della provincia, in molti comuni che non possono sostenere queste spese. D'altro canto, anche per ragioni di giustizia, non vedo perchè si possa fare una discriminazione fra i corpi permanenti ed i corpi volontari. Il signor Assessore ha fatto qualche dichiarazione, però mi pare che, in apertura di questa seduta pomeridiana, ci sia per lo meno il desiderio di sentire l'indirizzo che seguirà la Giunta, circa il principio di trattare sullo stesso piano, con lo stesso criterio, da uno stesso punto di vista, sia i corpi volontari, sia i corpi permanenti.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. E' approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 4 *della legge regionale* 20 *agosto* '54 *è sostituito, con effetto dal* 1° *gennaio* 1961, *dal seguente*:

« *Alla gestione si provvede*:

— *a) coi proventi delle prestazioni a pagamento dei rispettivi Corpi permanenti;*

— *b) mediante l'integrazione della Cassa regionale antincendi* ».

E' posto ai voti l'art. 1: è approvato a maggioranza con 3 contrari e 7 astenuti.

Art. 2

Per l'attuazione del precedente art. 1 *è autorizzata l'ulteriore spesa, a carico della Regione, a titolo di assegnazione alla Cassa regionale antincendi, di Lire* 53.600.000, *per l'esercizio finanziario* 1961 *e di Lire* 49.899.000, *per l'esercizio* 1962 *per la copertura del maggior onere che ne deriva a carico del bilancio della Cassa stessa.*

E' posto ai voti l'art. 2: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Art. 3

Alla copertura della spesa di Lire 53.600.000, *a carico del bilancio per l'esercizio* 1961 *si provvede mediante riduzione di Lire* 30 *milioni dal fondo speciale inscritto al Capitolo* 53, *di Lire* 3.600.000, *e di Lire* 20.000.000, *dagli stanziamenti inscritti rispettivamente ai Capitoli n.* 44 *e n.* 195 *dello stato di previsione della spesa per l'esercizio* 1961.

Al maggior onere di Lire 49.899.000, *a carico del bilancio per l'esercizio* 1962 *si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo speciale inscritto al Capitolo n.* 52 *dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto.*

E' posto ai voti l'art. 3: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 *dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

E' posto ai voti l'art. 4: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Per dichiarazione di voto, la parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich wollte nur sagen, daß ich, wie ich gegen den Übergang zum Gesetz selbst war, so jetzt gegen dieses Gesetz bin. Ich werde gegen dieses Gesetzt stimmen, und zwar nicht weil ich nicht die Entlastung für die Gemeinden Bozen und Trient möchte. Es ist nicht so, wie der Assessor Bertorelle sagte, ich sollte frisch heraus sagen, daß ich gegen eine Entlastung der Gemeinden Trient und Bozen bin. Ich bin dafür, daß sie entlastet werden, aber der Assessor Bertorelle und der Ausschuß haben mir keine Zusicherung gegeben, daß derselbe Maßstab auch für die anderen Gemeinden angewendet wird und aus diesem Grunde stimme ich gegen dieses Gesetz, denn zweierlei Maßstab ist auf diesem Gebiet nicht gerechtfertigt. Ich möchte noch hinzufügen: bei den Berufsfeuerwehren kommt ja die Region für alles auf, auch für die Unterbringung, d.h. für die Kaserne. Alles zahlt die Region, während die Gemeinden auf dem Lande draußen, außer Bozen und Trient, auch für den Bau der Feuerwehrhallen sorgen müssen; eine Belastung, die die Gemeinden von Bozen und Trient nicht haben. Also muß man sich schon auch dies vor Augen halten. Die Landgemeinden haben eine größere Belastung als die Gemeinden von Bozen und Trient und nachdem keine Zusicherung auf diesem Gebiet gegeben worden ist, bin ich gegen dieses Gesetz.

(*Vorri soltanto dire che come ero contrario al passaggio alla legge sono ora contrario alla legge. Voterò contro questa legge ma non perchè sia contrario a che i comuni di Bolzano e di Trento siano sollevati da questa spesa. Non è affatto vero, come asserisce l'Assessore Berto-*

relle, di dire chiaro e tondo di essere contrario ad uno sgravio dei comuni di Trento e Bolzano. Sono anzi favorevole a ciò ma nè l'Assessore Bertorelle nè la Giunta mi hanno dato assicurazione che la stessa misura verrà presa per gli altri Comuni: due diversi trattamenti non sarebbero in questo campo giustificati e per questa ragione voterò contro questa legge.

Vorrei ancora aggiungere: per i corpi permanenti la Regione si accolla tutte le spese, anche quelle per l'alloggio, cioè per la caserma. La Regione paga tutto, mentre i comuni di campagna, esclusi Bolzano e Trento, devono provvedere anche alla costruzione delle rimesse, onere che i comuni di Bolzano e Trento non hanno. Non bisogna perder di vista neanche questo.

I Comuni rurali hanno un maggiore onere dei Comuni di Trento e Bolzano e poichè non mi si è data nessuna assicurazione in questo senso mi dichiaro contrario a questa legge).

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della legge. Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 30 votanti, 17 voti favorevoli, 8 voti contrari, 5 schede bianche. La legge è approvata (*).

Passiamo al **disegno di legge n. 43**: « *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario* 1962 », presentato dalla Giunta regionale.

La parola al relatore per la relazione della Giunta:

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Signori consiglieri,

è stato presentato dalla Giunta, in data 15 novembre 1961, alla Presidenza del Consiglio regionale, il disegno di legge concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione, per l'esercizio finanziario 1962.

Il provvedimento è attualmente all'esame della competente Commissione legislativa per le finanze ed il patrimonio. Peraltro, l'approssimarsi della fine dell'esercizio fa ritenere per certo che la relativa legge non potrà essere approvata e promulgata entro il 31 dicembre 1961.

Rendendosi pertanto imprescindibile il ricorso all'esercizio provvisorio, si sottopone alla Vostra approvazione, a sensi dell'art. 13 della L. R. 24.9.1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare tale speciale regime, limitatamente ad un periodo di mesi tre sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale.

La Giunta regionale confida che il presente provvedimento riscuoterà la Vostra adesione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dietl per la relazione della Commissione:

DIETL (S.V.P.):

La Commissione finanze e patrimonio ha esaminato in data odierna il disegno di legge n. 43.

La maggioranza della Commissione si è dichiarata favorevole al disegno di legge, mentre 3 Commissari si sono astenuti.

Il provvedimento legislativo viene ora inviato al Consiglio regionale per la sua approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Nessuno chiede la parola? Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

(*) Vedi Appendice a pag. 80

Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 *marzo* 1962, *il bilancio della Regione per l'anno finanziario* 1962, *secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.*

E' posto ai voti l'art. 1: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 *dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° *gennaio* 1962.

E' posto ai voti l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

La parola al consigliere Brugger per dichiarazioni di voto.

BRUGGER (S.V.P.): Wir hatten bereits zu früheren Anlässen eine ähnliche Lage, nämlich die Genehmigung des provisorischen Haushaltes, weil der regelrechte Haushalt für das Finanzjahr 1962 nicht rechtzeitig in die Diskussion des Regionalrates kommen konnte. Wir haben damals, trotz unserer grundsätzlichen Oppositionslage im Regionalrate, zum provisorischen Haushalt gestimmt, damit unsere Erwägungen und Einwendungen anläßlich der regelrechten Diskussion des Haushaltes die nötige Zeit finden können. Wir möchten die Diskussion des Regionalhaushaltes 1962 nicht überstürzt wissen, sondern dort Gelegenheit haben, unsere Einwendungen vorzubringen und um dies ermöglichen zu können, werden wir die Stimme für den Gesetzentwurf zum provisorischen Haushalt abgeben.

(*In casi precedenti si era già verificata una situazione analoga, cioè l'approvazione dell'esercizio provvisorio perchè il bilancio definitivo per l'anno finanziario* 1962 *non si era potuto presentare in tempo alla discussione in Consiglio regionale. Malgrado la nostra opposizione di principio abbiamo dato allora la nostra approvazione all'esercizio provvisorio affinchè le nostre considerazioni e le nostre obbiezioni trovassero il tempo necessario per essere svolte durante la vera e propria discussione del bilancio. Non vorremmo che la discussione del bilancio* 1962 *venisse precipitata, ma vorremmo avere la possibilità di presentare le nostre proposte ed a tal fine daremo il nostro voto al disegno di legge sull'esercizio provvisorio*).

PRESIDENTE: Cominciamo dalla provincia di Bolzano. Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione:

Consiglieri della provincia di Bolzano: votanti 12, 9 voti favorevoli, 1 voto contrario, 2 schede bianche.

Consiglieri della provincia di Trento: vo tanti 20, 17 voti favorevoli, 2 voti contrari, 1 scheda bianca.

Il disegno di legge non ha ottenuto le due maggioranze previste dei consiglieri assegnati, perciò non è approvato e sarà inoltrato quindi, con la procedura prevista dall'art. 73, al Ministro degli interni (*).

(*) Vedi Appendice a pag. 81

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Sarei grato al signor Presidente del Consiglio se volesse mettere in discussione e in votazione il disegno di legge n. 38, perchè non è possibile varare il provvedimento di variazione al bilancio prima dell'approvazione della legge sostanziale, che è la premessa di uno dei capitoli che si variano, necessaria per poter operare la seconda variazione al bilancio . . .

PRESIDENTE: Ma non ce l'ho ancora io! E' all'unanimità questa relazione?

ROSA (D.C.): La relazione ad unanimità, la legge è a maggioranza con 1 astensione.

PRESIDENTE: La relazione della commissione può farla orale, se è votata all'unanimità.

ROSA (D.C.): L'ho fatta in iscritto, signor Presidente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger sul regolamento.

BRUGGER (S.V.P.): Non credo che la legge sull'esercizio provvisorio, che non ha ottenuto la maggioranza dei due Consigli, debba seguire la procedura prevista dall'art. 73, perchè lì si parla di bilanci predisposti dalla Giunta, e mi ricordo della discussione che era stata a suo tempo svolta nel Consiglio regionale, due anni fa.

PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta per un momento.

(Ore 15.20).

Ore 15.35.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Signori consiglieri! L'Ufficio di Presidenza può avvalersi dell'ultimo comma dell'art. 92 e ripetere la votazione. Vorrei, prima di far ripetere la votazione, sapere se vi è la maggioranza, se non c'è, sospendiamo per cinque minuti, pregando i consiglieri di intervenire alla votazione.

Dice l'art. 92: « Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti —, questo è l'unico caso, non si è verificato, ma nell'ipotesi —, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta ». Ora l'Ufficio di Presidenza dispone che venga ripetuta la votazione sull'esercizio provvisorio. Allora facciamo l'appello in maniera rigorosa; possono avvicinarsi soltanto per province, evidentemente. Ci sono altri consiglieri che devono venire? Ci siamo tutti? Sospendiamo la seduta per cinque minuti.

(Ore 15.38).

Ore 15.45.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Prego i consiglieri di prendere posto perchè devo fare un accertamento dei presenti. Erano risultati votanti della provincia di Bolzano, n. 12. Io pregherei adesso di fare l'appello, perchè l'unica irregolarità che può essere riscontrata, è che uno della provincia di Bolzano abbia votato fra i consiglieri appartenenti alla provincia di Trento. Ora faccio un accertamento per vedere quanti sono. Prego il Segretario questore di fare l'appello.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (Fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Quattordici sono presenti. Effettivamente mancava solo Nicolodi, quindi dovevano essere tredici i votanti della provincia di Bolzano ed invece sono risultati dodici. Quindi mi pare che un'ipotesi di irregolarità ci sia. Rileggo l'art. 92: « Nella ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta ».

La parola al consigliere Ceccon, sul regolamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Signor Presidente, Lei non avrà difficoltà ad ammettere che il nostro regolamento sancisce una serie di atti, una serie di operazioni, le quali obbediscono ad un preciso ordine cronologico. Non per nulla questo comma che riguarda la verifica o ripetizione della votazione, se si constata una irregolarità, è situato all'art. 92 e la proclamazione del risultato, onorevole Presidente, è situata, trova collocazione all'art. 95. Io mi permetto di farle constatare come lei ha già applicato l'art. 95, in quanto che ha ufficialmente proclamato la reiezione da parte di questo Consiglio del disegno di legge; ragion per cui lei non può più, a mio modesto modo di vedere, nè l'Ufficio di Presidenza lo può, invocare l'ultimo comma dell'art. 92, quando già ha dato corso al successivo art. 95. Pertanto io penso che non sia nemmeno possibile parlare di ripetizione di votazione.

PRESIDENTE: Guardi, non credo che sia da interpretarsi in tal modo, perchè evidentemente la irregolarità può essere riscontrata e deve essere riscontrata soltanto dopo che è stato dato l'esito della votazione, perchè prima dell'esito della votazione nessuno può sapere se vi sono state irregolarità nel conto delle schede. E' stato uno sbaglio dei segretari questori, i quali non hanno fatto il conto esatto. Vorrei adesso accertare i presenti della provincia di Trento.

Prego i signori questori di fare l'appello dei consiglieri della provincia di Trento.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Effettivamente i votanti della provincia di Trento sono 20 e 20 sono le schede, solo che uno della provincia di Bolzano che ha dichiarato di votare — e noi l'abbiamo calcolato votante — non ha votato. Non risulta la scheda, però i segretari hanno conteggiato che abbia votato, quindi non è che il numero dei voti risulti superiore al numero dei votanti, ma risulta inferiore. Penso che sia anche questa una irregolarità. Guardate, il fatto che si ripeta la votazione vuol dire che andiamo ad accertare meglio quello che abbiamo fatto prima, perchè il numero dei votanti era sufficiente per passare ai voti; la maggioranza in provincia di Bolzano c'era anche con 12, c'è di più se sono in 13.

(*A questo punto il Presidente consulta l'Ufficio di Presidenza*).

Non posso sollevare eccezioni sulla validità. I segretari avevano segnato come votanti 13 persone, perchè 13 sono coloro che sono stati chiamati all'appello, non coloro che hanno votato. Quindi irregolarità, dal punto di vista della votazione, non ce ne sono, quindi la votazione è valida. Perciò, se la legge sull'esercizio provvisorio è soggetta alla disciplina particolare dell'art. 73, io devo trasmettere l'esercizio provvisorio al Ministero degli interni. Se invece si ritiene che l'art. 73 dello Statuto sia una norma particolarissima che disciplina soltanto i bilanci, le leggi di bilancio ed i rendiconti finanziari, e se la legge di contabilità non dice

nulla circa l'esercizio provvisorio, si potrebbe intendere approvato l'esercizio provvisorio, in quanto c'è una maggioranza del Consiglio che l'ha approvato. Io però metto in discussione questo tema, per sentire anche il vostro parere. Certo che, o l'esercizio provvisorio è nella disciplina dell'art. 73 ed io ho l'obbligo di trasmetterlo al Ministero degli interni, o non lo è e allora dovrei rivedere la non approvazione e dichiararlo approvato. In ogni modo, adesso è aperta la discussione.

La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Signor Presidente, questa questione che lei pone adesso è ormai superata, cioè non può essere più posta, purtroppo, perchè allora lei non avrebbe dovuto sottoporre a votazione separata il bilancio provvisorio, ma sottoporlo a votazione normale. Quindi, avendolo sottoposto a votazione separata a sensi dell'art. 73, la questione è ormai stata risolta, e non per la prima volta del resto, da lei come Presidente e dal Consiglio, nel senso che si applica l'art. 73, e se si applica nella prima fase si dovrà applicare anche nella seconda fase. Rimane, secondo me, la possibilità che sia presentata una nuova legge che contiene una qualsiasi modifica rispetto a quella votata e che il Consiglio voti la nuova e con ciò faccia cadere quella or ora votata.

PRESIDENTE: Esattissimo, lei ha ragione. Evidentemente se c'è un nuovo disegno di legge che revoca il precedente, in quanto il suo contenuto è diverso, io lo metterò in discussione quando verrà presentato e la cosa vien risolta in maniera diversa. Stando le cose così, ha ragione. Ormai dobbiamo trasmettere l'esercizio provvisorio al Ministero degli Interni, salvo che non venga presentato ed approvato dal Consiglio un nuovo disegno di legge.

La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): La situazione due anni fa era analoga e mi ricordo che l'avv. Odorizzi, — se non sbaglio, ma si potrebbero consultare i verbali —, aveva espresso questo ordine di idee. Certamente la legge con la quale si approva l'esercizio provvisorio è una legge di bilancio. Purtuttavia, se il Consiglio regionale dice che non approva l'esercizio provvisorio, implicitamente dice che, se l'esercizio provvisorio non viene approvato, deve essere fatto di tutto affinchè sia approvato poi, in tempo per approvare il bilancio stesso. Se noi neghiamo l'esercizio provvisorio, con questa negazione vogliamo dire che si deve fare tutto il possibile per arrivare alla approvazione del bilancio. Questo era a suo tempo, — se la memoria non mi tradisce —, il punto di vista del Consiglio regionale. Ora io credo, se consultiamo i verbali di quanto è avvenuto due anni fa, che noi ci dovremmo attenere a quanto era stato detto allora.

PRESIDENTE: Soltanto che io non ho all'ordine del giorno il bilancio, in quanto lo attendo dalla commissione. Se la commissione, di fronte a questa situazione, si convoca e mi trasmette il bilancio, io ancora il giorno 27 lo porto in Consiglio e lo approviamo. Qui io non ho il diritto di iniziativa, signori consiglieri, ma la Giunta ed i consiglieri. Sul bilancio, solo la Giunta.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Il Presidente della Giunta ha già presentato al Consiglio una richiesta di esercizio provvisorio, e il Consiglio, per parte sua ha già approvato il disegno di legge, perchè la maggioranza del Consiglio si è espressa a favore, in quanto ritiene che, per questa votazione dell'esercizio

provvisorio, non esistano le premesse che sono contenute nell'art. 73 dello Statuto, nè rispettivamente nell'art. 13 della legge di contabilità della Regione. Ora, io mi domando come il Presidente della Giunta regionale potrebbe giustificare la ripresentazione di un nuovo disegno di legge, perchè non vuole che sia applicato l'art. 73? La votazione è avvenuta a sensi dell'art. 73. Se l'art. 73 lo applichiamo nel primo comma, evidentemente va applicato anche nel secondo, quindi l'iter si completa attraverso la approvazione del Ministro degli interni. Se non applichiamo l'art. 73, il disegno di legge per l'esercizio provvisorio è già stato approvato. Quindi non vedo le ragioni di carattere sostanziale, nè io vedo motivi per cui la Giunta, attraverso me evidentemente, debba ripresentare una nuova richiesta al Consiglio. Preferirei, in questa situazione, non dovendo sciogliere questo nodo gordiano, — se questa legge sia una legge di bilancio e con ciò cada sotto i disposti dell'art. 73 —, rivolgere un appello alla Presidenza del Consiglio, evidentemente sentito il Consiglio, perchè veda di trovare una formula per rendere nulla la votazione precedente. In questo modo non risolveremo la questione di principio, altrimenti non chiedete alla Giunta di applicare un articolo dello Statuto soltanto a metà per delle ragioni che non risultano evidenti, nè risultano logiche.

PRESIDENTE: Guardate, io la votazione non la posso annullare. Sembrava che ci fosse un voto in più, ma non c'è. Io l'art. 73 l'ho applicato; effettivamente, nessuno ha sollevato un'eccezione. Purtroppo ci troviamo di fronte ad una votazione già fatta, in base all'art.73. Quindi, se non viene presentato un nuovo disegno di legge, quando viene discusso il bilancio, io devo trasmetterlo al Ministero degli interni.

La parola all'Assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): A titolo personale, signor Presidente.

Io vorrei richiamare l'attenzione dei signori consiglieri sul fatto che non si tratta più soltanto di un giudizio che si imponga in questo momento qui, ma che ci siano stati dei motivi per ritenere che la votazione non sia stata, non dico irregolare, ma per lo meno non completamente chiara ed inoltre almeno confusa nella sua interpretazione e nel modo in cui è avvenuta. Questo mi pare un elemento obiettivo, perchè la stessa Presidenza, nella ripresa dei lavori del Consiglio, dopo la breve sospensione, ha proposto formalmente ed ha accertato, attraverso un appello nominale, chi era presente nel momento in cui si votava, chi non era presente, se qualcuno ha votato, se qualcuno non ha votato ancora. Ora, se si dovesse qui stabilire il precedente che dipende dalla Presidenza del Consiglio l'annullamento di una votazione nel momento in cui questa votazione è avvenuta, io devo dire, a titolo personale, che questo precedente non vorrei vederlo costituito in un modo assoluto. Ma qui ci troviamo di fronte sicuramente ad una votazione confusa nel modo in cui è avvenuta ed anche nella interpretazione che a questa votazione può esser data Ora, non si tratta tanto di annullare una votazione, si tratta di rifarla in modo che possa avvenire più ordinatamente, attraverso un appello nominale ed una chiamata alle urne, nominativamente, consigliere per consigliere, in modo da poterne trarre delle conseguenze che siano esattamente corrispondenti a quella che è la realtà di fatto. Io non vedo perchè dovrebbe innanzi tutto costituirsi un precedente, perchè basta che questo lo affermiamo nel momento stesso in cui ripetiamo la votazione, e non vedo neppure che siano lese in nessun modo le prerogative del Consiglio o che si costituisca una violazione al regolamento, nel momento in cui si prende atto che qualche cosa di non assolutamente

chiaro, di non assolutamente formalmente ineccepibile è avvenuto. Poichè i signori consiglieri che hanno votato prima sono ancora qui adesso, una ripetizione della votazione, o conferma quello che è stato il risultato precedente, ed allora saremo sicuri tutti quanti che quella era la volontà del Consiglio, o nella ripetizione della votazione, — non siomo mica dei bambini, ciascuno ha votato, sapendo quello che voleva votare —, nella ripetizione della votazione si esprimerà più sinceramente e più manifestamente quella che è la volontà del Consiglio stesso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Paris.

PARIS (P.S.I.): Guardi signor Presidente che parlo da questo posto perchè i reni mi sono cari, e stando lì, con quello spiffero che c'è nella porta, fabbricata dai maestri artigiani, si sta veramente male, quindi vorrei pregarLa di provvedere ad una doppia porta o ad otturare quella fessura di due cm. Perciò sono costretto a parlare dai posti della maggioranza, anche in previsione che la sua corrente, signor Presidente, abbia fortuna in campo nazionale. Guardi che augurio natalizio le faccio... Tornando all'argomento, non si può, egregio Assessore Corsini, dire che non si annulla una precedente votazione se se ne fa un'altra. Mi pare proprio che non siamo dei bambini, ma proponiamo delle vere e proprie bambinate. Non è possibile che la Presidenza sia sottoposta a delle pressioni su cose che non può assolutamente fare. Non si può annunciare una votazione, poi tirare fuori che ci son state delle irregolarità, cercare di accertare se queste irregolarità ci sono state, annunziare che non ci sono state e e poi riproporle di nuovo.

Siamo sì in atmosfera natalizia, ma il Natale non è il carnevale, quindi cerchiamo un'altra scappatoia. O inviamo al Ministero degli interni — ed io non vedo quale onta ne venga alla Regione — oppure cerchiamo un'altra scappatoia, che non è così onorevole, anche se il ricorso al Ministero degli interni è una menomazione dell'autonomia della Regione: presentiamo un altro disegno di legge, con due mesi, con quattro mesi, variando cioè...

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Perchè non voglio presentare un'altra richiesta?

PARIS (P.S.I.): Ed allora andiamo lì, andiamo per la strada indicata dallo Statuto e basta!

(INTERRUZIONI).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Su questa questione, se andare al Ministero degli interni, era sorta anche la domanda che avevo fatto al signor Presidente dopo che lui aveva comunicato la sua decisione. Può in questo caso — e questa è adesso la questione sulla quale dobbiamo intrattenerci — il Ministro degli interni approvare l'esercizio provvisorio o no? Io ritengo che non lo possa approvare, perchè il Consiglio, nell'esprimere il suo giudizio negativo sull'esercizio provvisorio, dice con ciò implicitamente: approviamo il bilancio stesso. Un altro motivo della non approvazione dell'esercizio provvisorio per tre mesi, potrebbe essere stato quello che qualcuno, senza averlo comunicato apertamente in discussione, voleva un esercizio provvisorio di quattro mesi, oppure di due mesi, anzichè di tre mesi. Forse questo era anche lo argomento per cui uno o l'altro, — non del nostro gruppo —, ha votato scheda bianca o si è dichiarato contrario a questo esercizio provvisorio. Per conto mio ci sono due solu-

zioni possibili: o che il Consiglio sia conseguente con sè stesso, cioè se nega l'esercizio provvisorio deve per forza passare alla discussione quanto più sollecita possibile del bilancio di previsione del 1962, oppure il Consiglio presenti, o la Giunta presenti, o per iniziativa del Consiglio venga presentata un'altra legge, perchè l'esercizio provvisorio non duri tre mesi, ma duri due o quattro mesi. Ora, se il Consiglio vuol essere coerente, se ha negato l'esercizio provvisorio alla Giunta, dovrebbe immediatamente passare alla discussione del bilancio stesso.

PRESIDENTE: Ad ogni modo abbiamo già risposto a questo quesito: si discuterà il bilancio quando verrà presentato al Consiglio. I consiglieri sono anche in commissione, il Presidente della commissione c'è, quindi, quando la commissione presenterà il bilancio, io convocherò immediatamente il Consiglio. Ad ogni modo il vizio della procedura formale non è sostenibile, in definitiva. Abbiamo controllato i presenti; quelli che non c'erano hanno dichiarato che non hanno votato, quindi il conto dei voti e delle schede torna, perciò non possiamo procedere ad una nuova votazione. Io sono stato tratto in errore nel senso che credevo che i segretari avessero segnato coloro che avevano votato, 13, mentre avevano segnato i presenti, non i votanti. Quindi possiamo considerare chiuso l'argomento, a meno che, essendo che il disegno di legge non può essere riproposto se non dopo sei mesi, non venga presentato un nuovo disegno di legge con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per due o per quattro mesi.

La parola al consigliere Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Der Kollege Brugger hat ein Problem aufgeworfen, das unbedingt heute noch geklärt werden muß. Dr. Brugger hat gesagt, daß der Innenminister den provisorischen Haushalt nicht genehmigen kann. Also infolgedessen, Herr Präsident, müssen Sie auf diese Äußerung des Kollegen Brugger irgendwie antworten. Ob Sie dieses Gesetz, den provisorischen Haushalt, zur Genehmigung an den Innenminister schicken oder nicht, bleibt sich gleich. Sollte das nicht der Fall sein, daß eben die Auffassungen des Kollegen Brugger stimmen sollten, dann muß wirklich der Haushalt 1962 sofort behandelt werden. Das ist die Voraussetzung. Die Kommission muß ja wissen, ob der provisorische Haushalt vom Innenminister genehmigt werden kann. Wenn dieses Gesetz vom Innenminister nicht genehmigt werden kann, dann bleibt nichts anderes übrig, als daß wir sofort zur Beratung des Haushaltes übergehen, sei es von der zuständigen Kommission und dann vom Regionalrat. Das ist die Frage, die vorher geklärt werden muß.

(*Il collega Brugger ha sollevato un problema che deve assolutamente essere chiarito ancor oggi. Il dott. Brugger ha asserito che il Ministero degli interni non può approvare l'esercizio provvisorio ed a ciò, signor Presidente, lei dovrà in qualche modo rispondere, che lei sottoponga o meno la legge al Ministero degli interni. Se questo non fosse il caso, se cioè il parere del collega Brugger corrispondesse a verità, si dovrebbe immediatamente passare alla discussione del bilancio* 1962.

Se il Ministero degli interni non può approvare questa legge, non ci rimane altro da fare che passare immediatamente alla discussione del bilancio, sia da parte della commissione competente sia da parte del Consiglio regionale.

Questa è la questione che va chiarita prima).

PRESIDENTE: Guardi, alla sua domanda noi abbiamo dato risposta. La commissione,

evidentemente, può radunarsi ancora questo pomeriggio per iniziare l'esame ed esperire l'esame di bilancio in un giorno, se vuole. Se mi rassegna il disegno di legge con la relazione entro ventiquattro ore, il 26 o 27 convocherò a domicilio il Consiglio e incominciamo l'esame del bilancio. Questo non vuol dire che io non abbia l'obbligo di mandare l'esercizio provvisorio al Ministero degli interni, intanto. Nessuno ha sollevato eccezioni sulla procedura di cui all'art. 73, prima che l'esercizio provvisorio venisse posto in votazione. La votazione è stata fatta secondo quel criterio. Se c'era qualche dubbio, se poteva nascere qualche dubbio, doveva essere sollevato prima; ormai la procedura è stata messa in atto secondo quel canale e secondo quel canale deve andare a termine.

Il Consiglio adesso è impegnato, e quindi la Presidenza della Commissione è impegnata, ad accelerare la discussione del bilancio. Io vi convocherò d'urgenza appena avrò la relazione della commissione. Se poi il Ministro degli interni non si riterrà competente ad approvare questo esercizio provvisorio, evidentemente allora trarremo la conclusione che l'esercizio provvisorio è stato approvato, in quanto la maggioranza del Consiglio lo ha approvato.

La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Traendo le conclusioni da quello che lei ha dichiarato, signor Presidente, — veramente bisognerà attendere la decisione del Ministro degli Interni su questo —, se il Ministro degli interni dovesse respingere l'approvazione nella considerazione che la procedura dell'art. 73 non va applicata per gli esercizi provvisori, spero che non applicheremo più l'art. 73.

PRESIDENTE: Ma d'accordo!

MITOLO (M.S.I.): Ah! Ma gli altri anni come è avvenuto? Io non mi ricordo.

PRESIDENTE: E' avvenuto sempre così, abbiamo sempre sottoposto l'esercizio provvisorio a votazione separata.

MITOLO (M.S.I.): Ed allora? Ed allora io penso che il Ministro degli interni si è già pronunciato!

PRESIDENTE: No, perchè è sempre stato approvato.

MITOLO (M.S.I.): Ah! è sempre stato approvato.

PRESIDENTE: E l'altra volta che non è stato approvato, il Presidente della Giunta di allora ha ripresentato un esercizio provvisorio di due mesi, dando l'interpretazione che il voto contrario delle due maggioranze era contrario solo al fatto del termine, cioè il Consiglio riteneva che il termine di tre mesi fosse troppo lungo. Ma, essendo che il diritto di iniziativa dell'esercizio provvisorio spetta al Presidente della Giunta, e il Presidente della Giunta ha dichiarato che non desidera ripresentare un nuovo esercizio provvisorio, una richiesta nuova, io mando intanto l'esercizio provvisorio al Ministero degli interni, pregando la commissione di accelerare i tempi.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Vorrei chiarire i termini della questione per dichiarare che da parte mia e da parte della Giunta non c'è alcuna volontà di mettere in difficoltà il Consiglio, questo sia ben chiaro. Senonchè non sono stati dati elementi di sufficiente valutazione perchè si possa dire che la Giunta debba ripresentare un nuovo disegno di legge. Questo poi sarebbe anche oltremodo contrastante con le dichiarazioni del signor Presidente del Consiglio, il quale ha già, in sede di

proclamazione di risultati, dichiarato che, non essendo stato approvato il disegno di legge, si dava luogo alla procedura prevista dall'art. 73. Quindi, nel momento stesso in cui il Presidente del Consiglio dichiara che dà luogo alla procedura prevista dall'art. 73, non vedo perchè la Giunta dovrebbe presentare un nuovo disegno di legge.

Si stabilisce un iter, le cui premesse sono nella votazione separata e le cui conclusioni, essendo previste dallo Statuto, si hanno nel normale svolgimento dell'iter della approvazione o disapprovazione, questo non si sa —, della legge. Quindi, si dovrebbero trovare altri motivi, si dovrebbero dare alla Giunta ed al sottoscritto altri motivi, altri argomenti, perchè soltanto quello che è stato detto fino ad oggi non mi sembra giustificare la presentazione di un nuovo disegno di legge, anche perchè la Giunta è convinta che tre mesi possono essere sufficienti. Potremmo anche trovare la formula dei quattro, però vorrei che fosse ben chiaro che non si fa questo passo per non voler applicare un articolo dello Statuto che è lì, chiaro e tondo, e che viene applicato nella prima parte e, ripeto, non si vede perchè non debba essere applicato nella seconda.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Gli elementi sufficienti per una nuova iniziativa della Giunta regionale, credo che ci siano, e sono stati svolti, anche se non con molte parole. Cioè la Giunta regionale potrebbe riproporre l'esercizio provvisorio, interpretando il voto contrario, che de facto è stato dato, come voto contrario al termine. Però, secondo me, logicamente, dovremmo interpretarlo come voto contrario al termine di tre mesi e quindi ritenere che la contrarietà sia diretta alla lunghezza del termine: quindi dovrebbe ridurre, non allungare, ridurre da tre a due mesi. Io credo che un elemento sufficiente consista in questo caso, a differenza del precedente invocato di due anni fa, che qui esiste il gruppo di maggioranza della provincia di Bolzano, che ha dichiarato di votare favorevolmente. Per ragioni impreviste, non è venuto fuori il numero sufficiente di voti, perchè qualcuno si era allontanato, ma solo casualmente, dalla votazione, cioè precedentemente alla votazione. Quindi ci sarebbero, volendo, elementi sufficienti per una nuova iniziativa di questo genere, cioè per una propoposta di esercizio provvisorio limitata a due mesi anzichè a tre — perchè non si potrebbe interpretare nel senso che il Consiglio è favorevole ad un ulteriore allungamento di questo termine —, appunto prendendo atto di questa dichiarazione del gruppo di maggioranza, fermo restando che il Consiglio ha già instaurato la prassi che gli esercizi provvisori siano sottoposti alla procedura dell'art. 73. La trattazione di una nuova proposta di legge non sarebbe in contrasto con questo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. - D.C.): A me pare che il punto di vista espresso dalla Giunta, dal Presidente, sia veramente quello esatto. Io credo che la Giunta non debba in questa fase presentare un nuovo disegno di legge, anche perchè non è completato l'iter di quello che qui è stato discusso con quelle conseguenze. In definitiva, la tesi della S.V.P. pare strana e gratuita, quella cioè che il Ministero degli interni non deve intervenire sull'esercizio provvisorio. Signori, siete in contraddizione con voi stessi, perchè quando dite che anche per l'esercizio provisorio, — ed io per esempio sarei di opinione contraria, sarei dell'opi-

nione del Presidente della Giunta regionale —, ma dal momento in cui voi dite che anche l'esercizio provvisorio cade come formalità sotto l'art. 73, allora è evidente che qui, a questo punto, non è risolta la procedura di questo disegno di legge, non si è verificata una maggioranza, l'art. 73 prevede esattamente che cosa si debba fare, si deve mandare al Ministero degli interni. Lì i casi possono essere due: il Ministero degli interni può ritenere che l'esercizio provvisorio non vada sottoposto alle formule dell'art. 73, ed allora si dirà che è una legge normale, la maggioranza c'è stata, oppure può effettivamente ritenere che abbia fatto bene il Consiglio a considerare anche l'esercizio provvisorio come uno dei provvedimenti che richiedono le formule dell'art. 73. In quel caso, se l'approva noi ci troveremo di fronte ad un disegno di legge approvato; se non lo approva, allora si offrirà alla Giunta la possibilità di presentare un nuovo disegno di legge per l'esercizio provvisorio con termini diversi da quello testè presentato, oppure al Consiglio la necessità di esaminare e di approvare immediatamente il bilancio. Ma in questo momento io, pur ricordando il precedente richiamato dalla S.V.P., ritengo che il Presidente del Consiglio, come del resto egli ha affermato, non possa in questo momento esimersi dal completare l'iter previsto dall'art. 73, dal momento che l'abbiamo cominciato, e quindi debba inviare l'esercizio provvisorio al Ministero degli interni. Dopo di che, se sarà approvato, avremo una legge e la questione sarà definita, se non sarà approvato, vuol dire che o la Giunta assume l'iniziativa di presentare un nuovo progetto di legge, o il Consiglio approverà il bilancio. Però io non capisco la tesi della S.V.P., la quale vorrebbe applicare la prima parte dell'art. 73 ed ignorare l'ultima parte, proponendo l'inserimento di un nuovo disegno di legge da parte della Giunta. Io credo veramente che, come ha detto il Presidente, la Giunta non agirebbe correttamente presentando in questo momento un nuovo disegno di legge, fino a tanto che non si è conosciuto l'esito di quello che è stato discusso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Credo che il consigliere Kessler abbia frainteso, sia la esposizione del collega Benedikter che la mia. Noi non abbiamo mai detto che questa legge non può seguire l'iter previsto dall'art. 73, però noi siamo contrari a che il Ministro degli interni interpreti autenticamente il contenuto dell'art. 73. Egli si troverà, per conto mio, in difficoltà nell'approvare l'esercizio provvisorio, per il fatto che se noi non approviamo l'esercizio provvisorio, dobbiamo approvare la legge del bilancio vera e propria. La negazione dell'esercizio provvisorio vuol dire implicitamente che allora si farà la legge sul bilancio, presentato regolarmente, in tempo utile. Questa ritengo che sia stata anche la tesi dell'avv. Odorizzi, quando due anni fa abbiamo discusso sullo stesso argomento. Mai è stato detto — e la prassi ce lo insegna in questi dodici o più anni di attività in Regione — che l'esercizio provvisorio non debba seguire l'iter previsto dall'art. 73; soltanto che allora si diceva che, se il Ministro degli interni viene chiamato ad approvare questa legge, dirà che noi non approviamo l'esercizio provvisorio perchè ci riteniamo in grado di approvare tempestivamente il bilancio vero e proprio. Questa credo sia, in questo caso, la questione essenziale.

PRESIDENTE: Sì, l'unica questione è che bisognerebbe stare più attenti quando si fanno deliberazioni di questo genere, perchè tutti sono d'accordo che l'esercizio provvisorio

è un atto obbligato, tanto l'Ente deve pur amministrare qualche cosa. Tutti poi vogliono avere le loro vacanze durante le feste natalizie e Capodanno, e quindi evidentemente non lavorare nè in commissione nè in Consiglio, però, quando c'è da votare, allora mancano le maggioranze per prendere deliberazioni e si cercano espedienti per uscirne.

La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io dico che proprio per le considerazioni svolte dal consigliere Brugger e cioè perchè il Ministro degli interni non può essere l'interprete autentico dell'art. 73, ma può esercitare le funzioni previste dall'art. 73, noi non abbiamo nulla da temere dall'invio della legge sull'esercizio provvisorio al Ministro degli interni, perchè gli interpreti dell'art. 73 siamo noi, Consiglio; siamo stati noi, Consiglio regionale, che abbiamo ritenuto di applicare quella procedura. Perciò io questo timore non lo avrei, io penso che, una volta inviata la legge al Ministro degli interni, detto Ministro dovrà soltanto vedere, in base alla sua facoltà discrezionale, se sia il caso di approvarlo o di non approvarlo, ma non di stabilire se ricorra o meno la procedura dell'art. 73. Quindi per me non c'è dubbio che è corretta l'interpretazione data alla votazione dalla Presidenza e corrette sono anche le dichiarazioni del Presidente della Giunta, il quale non può presentare un altro progetto di legge in questa fase interlocutoria di questa procedura. Tutto quello che possiamo fare è cercare di accelerare la discussione sul bilancio in modo che, qualunque sia la decisione che prenderà il Ministro degli interni, si possa anche approvare il bilancio il più presto possibile.

PRESIDENTE: Certamente. Allora io prego il Presidente della commissione del bilancio, di convocare la commissione il giorno 26 anzichè dopo le feste. Insomma, se riuscite a darci il bilancio prima del dieci, nella sessione ordinaria possiamo iniziare l'approvazione del bilancio, per cui effettivamente l'esercizio provvisorio verrebbe a cadere, in quanto subentra il bilancio ordinario. (INTERRUZIONI)

Ma no, guardi, se la legge del bilancio entra in efficacia prima ancora del decreto del Ministro, evidentemente fa la legge del bilancio, se verrà approvato con legge, altrimenti il Ministro avrà l'esercizio provvisorio ed il bilancio non approvato sul quale farà il decreto, come, con tutta probabilità, avverrà. In ogni modo adesso andiamo avanti.

(INTERRUZIONI)

LUTTERI (D.C.): Appena sarà possibile la commissione sarà convocata.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ecco, e basta. Perchè ce l'hanno dato con un mese di ritardo il bilancio!

PRESIDENTE: Ma scusatemi!

LUTTERI (D.C.): Non ho ancora la relazione sul bilancio!

PRESIDENTE: Prego, la parola al Presidente della Commissione.

LUTTERI (D.C.): La commissione non è stata convocata a caso a quella data; non è stato possibile convocare la commissione delle finanze prima d'ora, anche perchè la relazione al disegno di legge, da parte dell'Assessore alle finanze, non è ancora presentata...

PREVE CECCON (M.S.I.): Non lo abbiamo! Noi abbiamo avuto il bilancio un mese dopo.

LUTTERI (D.C.): Ora i commissari desiderano avere il bilancio corredato della relazio-

ne, perchè altrimenti non si può trattare. Appena questa sarà completata, non c'è dubbio che la commissione si convocherà.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, io vorrei pregarLa di voler sospendere per un quarto d'ora la seduta e di convocare presso il suo ufficio i capigruppo per discutere in merito alla questione, anche perchè, se i colleghi della S.V.P. avevano ventilato l'idea di voler presentare un nuovo disegno di legge, potrebbero essere in grado di farlo. La Giunta ha già detto che non lo farà, cio non toglie...

PRESIDENTE: Non possono. Non c'è iniziativa consiliare in questa materia, non c'è iniziativa sul bilancio da parte dei consiglieri. Io direi che qui sorge una questione nuova, però. Infatti, se il Presidente della commissione dice che non può iniziare i lavori prima dell'8 gennaio, evidentemente allora non possiamo ritenere di poter varare il bilancio entro gennaio, perchè la commissione di solito lavora almeno dieci-quindici sedute. (*Interruzioni*)

Adesso mi si dice che il bilancio e la relazione sono stati presentati. Poi esamineremo questa questione.

Passiamo al **disegno di legge n. 38:** « *Ulteriore finanziamento e modificazioni alla legge regionale 7 novembre* 1953, *n.* 19 ».

La parola al relatore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

Con la legge 7 novembre 1953 n. 19 la Amministrazione regionale si propose di stimolare iniziative atte a sviluppare ed estendere nella regione la pratica dell'irrigazione e fertirrigazione nonchè perfezionare gli impianti irrigui esistenti al fine di un razionale utilizzo dell'acqua.

Come è noto, detta legge, prevede tre forme di intervento regionale e precisamente:

— contributi in conto capitale dal 25% al 40% per opere di costo non superiore a Lire 5.000.000;
— concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con istituti di credito, per un periodo fino a dodici anni ed in ragione non superiore al 6%;
— concessioni di mutui all'interesse dell'1,25 per cento, rimborsabili in 20 semestralità, decorsi due anni dall'accensione del mutuo.

Per tali provvidenze fu disposto un piano finanziario decennale, con scadenza nel 1961, per l'ammontare complessivo di Lire 2 miliardi, di cui uno per le prime due forme di intervento e uno, costituente il fondo di rotazione per la concessione di mutui.

La legge trovò immediata ed estesa applicazione tanto che alla fine dell'esercizio 1959 risultavano concessi contributi per circa l'intero ammontare degli stanziamenti disposti fino al '61 e precisamente:

	Sup. irr.	Spesa ammessa	Contributi conto cap.	Concorso interessi	Mutui
Trento	5.933	1.880.596.605	156.618.760	354.231.085	486.492.930
Bolzano	8.308	1.941.949.473	299.736.103	173.125.591	508.160.942
Tot. Reg.	14.241	3.822.546.078	456.354.803	527.356.676	1.094.652.872

Sono inoltre da considerare le iniziative promosse dalla legge 12 dicembre 1957 n. 20. Detta legge venne emanata dall'Amministrazione regionale allo scopo di stimolare l'attuazione di impianti atti a proteggere le colture agrarie dai danni derivanti dalle brinate e gelate primaverili, che purtroppo si verificano in regione frequentemente.

Grande importanza rivestono a questo scopo, gli impianti di irrigazione a pioggia lenta. Tali impianti inoltre possono venir utilizzati per il normale esercizio dell'irrigazione.

Con l'intervento di detta legge vennero realizzate opere per una spesa complessiva di 2 miliardi e 388 milioni di Lire, così ripartita:

	ha	Spesa ammessa Lire
Trento	180	177.598.000
Bolzano	2.509	2.210.424.000
Regione	2.689	2.388.022.000

Gli impianti irrigui eseguiti con le provvidenze previste dalle predette leggi, interessano pertanto una superficie di ettari 16.930.

Da una indagine condotta dall'Assessorato sull'intero territorio regionale risulta che nei prossimi quattro anni, potranno essere attuati impianti irrigui su una superficie complessiva di circa 10.000 ettari. Si tenga però presente che con tali opere non potrà intendersi esaurito totalmente il programma dello sviluppo dell'irrigazione in quanto con l'evolversi dell'economia agricola, si presenteranno nuove aree abbisognevoli di essere trasformate con gli impianti irrigui.

Si aggiunga che grazie alla normale applicazione della legge 12 dicembre 1957 n. 20, potranno beneficiare degli impianti antibrina, e quindi della irrigazione, ulteriori 1500-1700 ettari che per la quasi totalità ricadono in provincia di Bolzano.

Per la realizzazione delle opere irrigue interessanti la predetta superficie coltivata di oltre 10 mila ettari, si presume necessaria una spesa di oltre 5 miliardi di lire pari ad un costo medio di 500 mila ad ettaro. Tale costo medio unitario può sembrare elevato, ma va fatto presente a tale riguardo che per l'irrigazione della maggior parte del territorio considerato, si rendono indispensabili opere di adduzione e raccolta dell'acqua la cui spesa inciderà in maniera preponderante sull'intero costo dell'impianto. Queste onerose opere hanno costituito il motivo per il quale fino ad oggi non è stata possibile la realizzazione degli impianti irrigui, ma che ormai gli agricoltori ritengono di dover affrontare ai fini del conseguimento della riconversione colturale già in pieno sviluppo.

Si è così proceduto, nella maggior parte delle zone soggette all'irrigazione, alla costituzione, a termini di legge, degli appositi Consorzi i quali stanno già provvedendo allo studio dei progetti relativi all'attuazione di impianti irrigui nei singoli comprensori di competenza.

Ai 5 miliardi presunti necessari per la realizzazione delle opere predette, va aggiunta la spesa di un miliardo e 200 milioni riguardante le pratiche da tempo presentate all'Assessorato e per le quali si è già proceduto alla istruttoria. Con tali impianti verrebbe servita una superficie di ulteriori 3000 ettari circa.

Si fa rilevare che la legge 7 novembre 1953 n. 19 è rimasta inoperante dal 1959 poichè, come precedentemente detto, a quella data risultavano totalmente impegnati i fondi stanziati fino al 1961. Si verificò così un certo arresto nella realizzazione di impianti irrigui ed in particolare di quelli a carattere consorziale. Tale situazione si rilevò di grave danno per

l'agricoltura che, specie nella trascorsa stagione agraria, vide la produzione di quasi tutte le colture ridotta anche del 50% rispetto alle medie degli anni precedenti e, nelle zone più siccitose, se ne potrà purtroppo risentire anche sulla produzione della prossima stagione.

Si rende pertanto assolutamente indispensabile l'intervento dell'Amministrazione regionale al fine di promuovere un rapido estendimento della pratica irrigua, la quale rappresenta la premessa essenziale per una agricoltura specializzata ed intensiva, che, unica, può compensare la scarsa disponibilità di terra e rappresenta altresì una forza viva che stimola la meccanizzazione, il miglioramento quanti-qualitativo e l'organizzazione industriale e commerciale dell'azienda agricola con notevole ripercussione quindi di ordine economico-sociale.

In ordine di tempo, l'intervento dovrà essere anzitutto rivolto a quelle zone nelle quali è in atto la riconversione colturale con l'inserimento di una agricoltura intensiva-specializzata e ciò al fine di assicurare il rapido conseguimento e perfezionamento.

Non si potranno tuttavia trascurare quelle zone per le quali l'irrigazione rappresenta lo strumento determinante per un radicale cambiamento delle strutture agricole consentendo l'insediamento e lo sviluppo di una agricoltura progredita e redditizia.

Ben pochi corsi d'acqua della nostra Regione, non risultano ancora soggetti al vincolo dello sfruttamento idroelettrico, per cui si rende necessario ricorrere ad opere ed iniziative che consentano un utilizzo razionale delle acque o che permettano la loro raccolta nei periodi in cui non vengano utilizzate.

La creazione di bacini, la costruzione di impianti di irrigazione a pioggia, la regolarizzazione delle concessioni con la assoluta precedenza a Consorzi fra agricoltori, assicureranno un razionale utilizzo dell'acqua ai fini irrigui.

Queste sono opere di notevole mole che non possono essere realizzate con il modesto stanziamento che si propone con il presente schema di legge.

L'essenziale è tuttavia che l'Amministrazione regionale assicuri alla nostra agricoltura lo sviluppo e l'estendimento della pratica irrigua, senza la quale diventerebbero problematici il progresso agricolo, la bonifica e la trasformazione agraria.

Lo schema di legge prevede uno stanziamento di Lire 600 milioni, dei quali 312 per la concessione di contributi in conto capitale e 288 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito.

Le somme per detto finanziamento, saranno iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa nei seguenti esercizi finanziari:

a) per la concessione di contributi in conto capitale: Lire 50 milioni nell'esercizio 1961; con prelevamento dal fondo iscritto al Capitolo 53 del corrente esercizio finanzario; Lire 92 milioni nell'esercizio 1962; Lire 84 milioni nell'esercizio 1963; Lire 86 milioni nell'esercizio 1964;

b) per la concessione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi:
Lire 8 milioni nell'esercizio 1962; Lire 16 milioni nell'esercizio 1963; Lire 24 milioni in ciascun esercizio dal 1964 al 1973; Lire 16 milioni nell'esercizio 1974 e Lire 8 milioni nell'esercizio 1975.

Sarà possibile con tali somme provvedere al finanziamento dei lavori per circa un miliardo e 300 milioni di Lire.

Il presente schema di legge prevede inoltre il reimpiego a tutto l'esercizio 1965 delle quote di ammortamento e di affranco dei mu-

tui concessi sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge 7 novembre 1953 n. 19.

Tali quote ammontano a circa 82 milioni nel 1962; 102 milioni dal 1963 al 1965.

Con il presente schema di legge viene inoltre modificata la percentuale del contributo in conto capitale, elevendola dal 40% al 50% e ciò allo scopo di poter meglio assicurare la realizzazione di impianti irrigui nelle zone agrariamente meno progredite e nelle quali detti impianti rappresentano la premessa essenziale per un indispensabile rinnovo colturale.

Inoltre la spesa massima ammissibile a contributo viene elevata da 5 a 10 milioni; questo si rende necessario per consentire anche ai consorzi di poter beneficiare del contributo in conto capitale. Infatti, mentre la legge stimola la realizzazione di opere a carattere consorziale o comunque in forma associata, il costo di attuazione di tali impianti risulta nella massima parte dei casi superiore a 5 milioni di Lire. Tale aumento è stato inoltre più volte auspicato dalla stessa Commissione regionale disposta in base all'art. 9 della legge 7 novembre '53 n. 19.

Rifinanziamento legge 7 novembre 1953 n. 19.

Esercizio	Contributi in conto interessi (in milioni) Lire				Contributi in conto capitale (in milioni) Lire	Stanziamenti da iscrivere in bilancio (in mil.) Lire
1961	—	—	—	—	50	50
1962	8	—	—	8	92	100
1963	8	8	—	16	84	100
1964	8	8	8	24	86	110
1965	8	8	8	24	—	24
1966	8	8	8	24	—	24
1967	8	8	8	24	—	24
1968	8	8	8	24	—	24
1969	8	8	8	24	—	24
1970	8	8	8	24	—	24
1971	8	8	8	24	—	24
1972	8	8	8	24	—	24
1973	8	8	8	24	—	24
1974	—	8	8	16	—	16
1975	—	—	8	8	—	8
	96	96	96	288	312	600

PRESIDENTE: Le relazioni sono sempre importanti, salvo che poi non si leggono o non si ascoltano.

La parola al Presidente della Commissione.

ROSA (D.C.):

Nella seduta del 20 dicembre 1961, la Commissione ha esaminato il disegno di legge di cui sopra. Il disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale, è stato variato e comple-

tato come appare dal testo della Commissione. Il provvedimento di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con una astensione.

Riserve sono state espresse da parecchi Commissari circa il modo di attuazione della legge, essendo desiderio unanime che le provvidenze dalla stessa previste vadano anzitutto ai piccoli e medi proprietari sia come singoli, siano essi associati in consorzi. Le Commissioni provinciali dovranno tener conto, nell'attuazione della legge, di tale raccomandazione.

DISEGNO DI LEGGE

« Ulteriore finanziamento e modificazioni dellalegge regionale 7 novembre 1953, n. 19 ».

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 1	Art. 1
Per la concessione di contributi a sensi dell'art. 1 della legge 7 novembre 1953, n. 19, modificata con la legge regionale 30 marzo 1958, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nei limiti di somma sotto indicati:	Per la concessione di contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 della l.r. 7.11.53, n. 19, modificata con la l.r. 30.3.58, n. 8, è autorizzata la ulteriore spesa di Lire 312 milioni da ripartire come segue:
a) per contributi in conto capitale:	Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961, Lire 92 milioni a carico dell'esercizio 1962, Lire 84 milioni a carico dell'esercizio 1963 e Lire 86 milioni a carico dell'esercizio 1964.
Lire 50 milioni nell'esercizio 1961, Lire 92 milioni nell'esercizio 1962, Lire 84 milioni nell'esercizio 1963 e Lire 86 milioni nell'esercizio 1964;	Art. 1 bis
b) per concorso nel pagamento degli interessi:	Per la concessione di contributi in conto interesse a sensi dell'art. 1 della l.r. 7.11.53, n. 19, modificata con la l.r. 30.3.58, n. 8, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
Lire 8 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962 al 1964.	— esercizio 1962 L. 8 milioni — esercizio 1963 L. 8 milioni — esercizio 1964 L. 8 milioni

Testo della Giunta	Testo della Commissione
	Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione a decorrere dall'esercizio 1962 come appresso: — esercizio 1962 L. 8 milioni — esercizio 1963 L. 16 milioni — esercizi dal 1964 al 1973 L. 24 milioni — esercizio 1974 L. 16 milioni — esercizio 1975 L. 8 milioni
Art. 2 L'art. 2 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente: « Il contributo in conto capitale è concesso nella misura non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, purchè non superiori a 10 milioni di Lire ».	Art. 2 Il contributo in conto capitale può essere concesso fino alla misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, purchè non superiore a 25 milioni di Lire, per le opere irrigue promosse da associazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 7.11.1953, n. 19, e non superiore a 5 milioni di Lire per le opere irrigue promosse da singoli agricoltori.
Art. 3 Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 1 novembre 1953, n. 19, è prorogato al 31 dicembre 1965.	Art. 3 Idem.
Art. 4 La somma complessiva di Lire 600 milioni occorrente per il pagamento dei contributi e concorsi di cui al precedente art. 1, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione come segue: — Lire 50 milioni nell'esercizio 1961; — Lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi 1962 e 1963; — Lire 110 milioni nell'esercizio 1964;	Art. 4 Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa. All'onere di Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per il detto eser-

Testo della Giunta	Testo della Commissione
— Lire 24 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1973; — Lire 16 milioni nell'esercizio 1974 e — Lire 8 milioni nell'esercizio 1975. Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa. All'onere di Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961 si fa fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario ed all'onere di Lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1962 mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.	cizio finanziario ed all'onere di Lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1962 mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.
Art. 5	Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Essa sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.	Idem.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche se non è mio compito di integrare le relazioni, del resto molto ampie ed esaurienti, del Presidente della commissione agricoltura, mi riallaccio a un'affermazione contenuta nella relazione testè letta dal collega avv. Rosa, nella quale si fa riferimento alle riserve espresse da commissari. Fra questi commissari c'è stato anche il sottoscritto, con altri, e vorrei farmi portavoce di queste riserve. Sono nate in modo particolare, queste ri-

serve, dalla considerazione del modo con il quale questa legge, e più che questa la legge antibrina, è stata applicata in determinati casi. Una legge che, come impostazione, non discriminava fra aventi diritto, qualunque fosse la loro posizione soggettiva dal punto di vista economico, e fatalmente doveva portare i suoi benefici anche a dei soggetti che potrebbero benissimo fare da sè ed essere esclusi dalle provvidenze dell'ente pubblico. Si sono fatti dei riferimenti precisi in commissione, e dei riferimenti alle aziende agricole o a titolari di aziende agricole, sui quali nessuno ha sentito il dovere o la possibilità di insorgere a difesa o a contestazione delle obiezioni che si sono fatte. Cioè praticamente in qualche caso, — io non voglio dire che siano molti e tanto meno che siano la maggioranza dei casi —, ma in qualche caso effettivamente si è riscontrato che una applicazione indiscriminata è andata a favorire sì l'agricoltura, l'irrigazione a pioggia, gli impianti antibrina, ma anche in aziende i cui titolari avrebbero potuto benissimo fare da sè, non sottraendo una parte di quel denaro pubblico che meglio si sarebbe indirizzato verso conduttori di più modeste condizioni economiche. E per questo è nata una discussione intesa a orientare l'amministrazione, o domani la commissione consultiva, ad adottare determinati criteri preferenziali. Si era discusso, si era proposto di mettere nella legge stessa delle limitazioni, di dare delle indicazioni precise affinchè la legge fosse riservata, o meglio i benefici della legge fossero riservati, a piccoli e medi conduttori, escludendo quelli che da noi possono essere considerati grandi proprietari. Una prima difficoltà è la mancanza di una classificazione giuridica locale, che sia diversa da quella nazionale, fra piccoli, medi e grandi, per cui noi non diremmo niente se dicessimo nella legge: « piccoli e medi conduttori », perchè l'indicazione, la delimitazione giuridica della proprietà che esiste, si riferisce al territorio nazionale ed i medi conduttori e proprietari del territorio nazionale sono già molto più grandi dei nostri grandissimi. Quindi, una prima ragione per la quale non si è potuto mettere nella legge. La seconda ragione ancora più ferrea, è la esistenza dei consorzi come beneficiari della legge stessa. In molti casi, forse nella maggioranza dei casi, a beneficiare della legge sono i Consorzi irrigui, costituiti giuridicamente, ai sensi delle leggi vigenti, con decreto del Presidente della Repubblica. E' evidente che quando è un Consorzio che fa la domanda, la Regione non può concedere il contributo o il concorso negli interessi, discriminando fra i soci del Consorzio. Ed allora può essere vero quello che è stato detto che nel Consorzio c'è chi non avrebbe moralmente diritto di usufruire del denaro pubblico, ma è altrettanto vero che, se si negasse il contributo a causa della presenza di qualcuno di costoro, lo si dovrebbe negare a tutti, castigando ingiustamente e senza una ragione coloro che castigo non meritano. Se nella discussione, e quindi nella formulazione definitiva del testo della legge, queste esigenze che sono state prospettate e queste applicazioni censurabili che sono state citate, non hanno trovato un loro rimedio formale, non per questo sono meno valide le argomentazioni che nella commissione sono state sollevate; non per questo sono meno valide le indicazioni che, all'unanimità, la commissione, pur senza formularle in una maniera precisa, ha espresso, cioè di dire in una forma impegnativa, in una forma solenne, nell'atto in cui votiamo la legge, di dire alla amministrazione che ne curerà poi la pratica applicazione e di dire alle commissioni consultive che faranno l'istruttoria, che prepareranno i pareri per l'amministrazione, di tenere presente che, non potendo per la limitatezza delle disponibilità finanziarie, accontentare tutti co-

loro che genericamente ne hanno diritto e presenteranno domanda, giustizia vuole ed opportunità sociale vuole, che la discriminazione sia fatta a favore di quei singoli e di quei Consorzi dove sono più numerosamente presenti i piccoli ed i medi conduttori, quelli che non hanno capacità economiche proprie sufficienti a far fronte da soli a queste necessità di miglioramento. Un'altra indicazione che io, a titolo personale, ho espresso, e che vorrei ripetere sotto forma di desiderio, sotto forma di auspicio, circa l'orientamento nella applicazione della legge, è questo: che non si adotti rigidamente il criterio o esclusivamente il criterio del bisogno del singolo o del bisogno della zona depressa. Era stata data anche lì una indicazione vaga, una richiesta che la legge fosse limitata alle zone depresse, lì è nata la discussione, presto superata, su quali siano le zone depresse, giuridicamente riconosciute e riconoscibili; quindi è un criterio anche questo poco applicabile. Altro suggerimento, caduto poi quasi subito, lasciato cadere dagli stessi proponenti, è che questa aggiunta, questa appendice della legge che stiamo per votare adesso, venisse riservata solo alle valli montane. Questo, avendo presente sempre quel desiderio, quell'orientamento, quella direttiva di giovare prima di tutto e soprattutto ai meno abbienti. Io ho espresso, ripeto qui, un parere che in parte dissente, non perchè io sia contrario al criterio che ho appena ricordato, ma perchè penso che questa legge, come altre leggi di intervento economico, abbia una sua particolarissima funzione, che non è una funzione assistenziale o che non è prevalentemente una funzione assistenziale, perchè prevalentemente dovrebbe essere una funzione di incentivo economico. Quando noi facciamo una legge, tanto per spiegarmi con un esempio, per incentivare un altro qualsiasi dei settori economici, — industria, artigianato, turismo —, difficilmente noi teniamo presente il criterio di dare al meno abbiente; noi, e mi pare che tutti i Consessi legislativi seguano questa strada, teniamo come direttiva quella di intervenire laddove l'intervento sia produttivo di determinati effetti economici, sia produttivo di determinate accelerazioni del processo economico; per cui può darsi benissimo, senza scandalo di nessuno, neanche dei socialisti, che sia ben fatta una legge che dà dei milioni a chi già ne ha, e non è la prima volta. Perchè? Perchè se chi ne ha li adopera per produrre di più, per creare nuovi posti di lavoro, solo a condizione di avere l'incentivo pubblico, ebbene, questo incentivo pubblico bisogna darlo. Ripeto, è cosa ormai di tutti i giorni nell'attività legislativa nazionale e delle varie Regioni. Con lo stesso criterio penso che si debba procedere, sia pure temperandolo con quell'altro criterio, nell'esame delle domande su questa legge, di non dare acqua alle labbra dei moribondi. Certe zone di montagna che meriterebbero larghi aiuti, se viste sotto il profilo della depressione economica delle zone stesse, non lo meritano economicamente, o possono non meritarlo economicamente, perchè anche l'acqua lascia il cadavere che trova, dal punto di vista economico. Quindi, vedere di contemperare il criterio che si diceva prima con l'altro, di intervenire in quelle aziende, e per quelle colture che, da una modernizzazione attraverso l'impianto di irrigazione a pioggia, possono effettivamente portare la loro produttività ad un livello che consenta la permanenza dignitosa, civile, all'altezza dei tempi, del contadino sulla terra. Perchè, se viceversa noi dovessimo spendere mezzo milione per ettaro, quale è la cifra considerata mediamente come necessaria per l'irrigazione a pioggia oggi, spenderli, in parte noi come ente pubbico e in parte l'interessato per irrigare delle sterpaie che

domani saranno delle mezze sterpaie, ma non saranno mai dei fondi sufficientemente redditizi, meglio non farlo. Oggi abbiamo altre strade da seguire e qualche cosa tutti più o meno hanno incominciato a fare. La Regione, la Provincia, i Comuni stanno lavorando, con più o meno fortuna, con più o meno celerità, ma stanno lavorando per creare dell'assorbimento di manodopera attraverso l'incentivazione industriale. Per determinate zone non ci sono soluzioni diverse, oppure ci potrà essere il turismo, ma il turismo non si incrementa irrigando le sterpaie o gli incolti improduttivi. Quindi tenere presente questo: una raccomandazione alla commissione, che io vedrei assai più volentieri formulata, anzichè così a voce da un singolo consigliere, da tutto il Consiglio sotto forma di ordine del giorno. E' un ordine del giorno che, se mi sarà dato tempo, cercherò di formulare e presentare, che penso di aver anticipatamente illustrato, per cui se i colleghi dei vari gruppi condividono queste considerazioni, l'ordine del giorno dovrebbe essere non di parte, ma dovrebbe essere un ordine del giorno dell'intero Consiglio, ed è quello che mi lusingo avvenga fra qualche minuto o qualche ora, quando passeremo alla discussione articolata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Prendo lo spunto da queste ultime parole del cons. Raffaelli, per dire che da parte nostra non vi è nessuna difficoltà a sottoscrivere un ordine del giorno, il quale contenga quelle raccomandazioni che sono scaturite dalle osservazioni fatte dal cons. Raffaelli. Il cons. Raffaelli ha preceduto, vorremmo dire, nel tempo, un intervento che poteva essere dell'Assessore, poteva essere anche fatto dal nostro gruppo, in quanto le osservazioni fatte dal cons. Raffaelli, in pratica, sono osservazioni che noi ci sentiamo proprio di sottoscrivere. Siamo anche noi d'accordo che questa legge vada in modo particolare a beneficio, non tanto delle grosse aziende, le quali hanno la possibilità di poter sviluppare la propria attrezzatura aziendale con i propri mezzi, ma vadano in modo particolare alle piccole e medie aziende. Credo però che, in provincia di Trento, la preoccupazione sia abbastanza relativa, in quanto poche sicuramente sono ancora le aziende grosse in provincia di Trento che manchino di impianti di irrigazione. Vorrei dire che le grosse aziende, le quali hanno una capacità tale di produzione da poter avere un proprio bilancio attivo ogni anno, hanno già provveduto alla attuazione di questi impianti di irrigazione, in quanto hanno ritenuto che l'irrigazione sia un elemento fondamentale nello sviluppo della produzione. Purtroppo invece rimangono ancora tagliati fuori dai benefici della irrigazione, tutte quelle piccole aziende di vallata, tutti quei piccoli gruppi di contadini, che finora non hanno potuto accedere alle leggi esistenti, anche perchè la loro capacità aziendale era tale e per la insufficienza della produzione e tante volte anche per la insufficienza di coraggio di consorziarsi, di mettersi insieme e di chiedere poi i benefici della precedente legge n. 19. Naturalmente siamo anche noi d'accordo che siano favorite quelle iniziative in zone dove ci sia una certa previsione che l'agricoltura sarà una attività che continuerà anche nel futuro, e che le iniziative che saranno fatte abbiano quelle caratteristiche di ordine economico tali da garantire che l'intervento regionale sia effettivamente un intervento produttivo. Per quanto riguarda gli impianti antibrina, ai quali il cons. Raffaelli ha accennato, e la utilizzazione della legge riguardante gli impianti antibrina, fatta in provincia di Trento, posso assicurare il

cons. Raffaelli, anche nella qualità di Assessore provinciale, che in provincia di Trento abbiamo sì avuto la concessione di qualche contributo anche a qualche azienda che possiamo considerare per lo meno media o superiore alla media, però abbiamo notato, soprattutto negli ultimi anni, che in provincia di Trento buona parte anche delle aziende piccole si sono interessate alla legge. Abbiamo già avuto varie iniziative, soprattutto nella valle di Non, di piccolissime aziende. Naturalmente per quegli impianti, come il cons. Raffaelli saprà, gioca molto la questione del costo. Purtroppo gli impianti antibrina, che poi servono anche a scopo irriguo, sono degli impianti che costano in media 1 milione per ettaro, e quindi, quasi sicuramente, il doppio o, in certi casi, più del doppio dei normali impianti di irrigazione. Ecco la ragione per la quale si è avuta, nei primi anni di attuazione della legge, la presentazione di domande da parte di aziende che forse avrebbero potuto anche farcela con i propri mezzi; però da qualche tempo abbiamo la presentazione di domande da parte anche di piccole aziende e notiamo che in certe zone vi è sicuramente un interesse anche da parte delle piccole aziende. Io non vorrei dilungarmi ulteriormente, vorrei però approfittare dell'occasione per esprimere un plauso alla Giunta regionale, che in questo scorcio di esercizio è riuscita a proporci questo disegno di legge, il quale porterà sicuramente un notevole beneficio alla nostra agricoltura. Il finanziamento non è niente di straordinario, però vorrei sperare, vorrei proprio esprimere l'auspicio che, non appena saranno esaurite le domande che verranno presentate e sono giacenti e che si appoggeranno a questo disegno di legge, un ulteriore disegno di legge venga proposto al Consiglio regionale. Credo che sia affermare qualche cosa di ovvio nel dire che l'agricoltura non ha possibilità di poter agire in termini economici, soprattutto nelle vallate dove vi è una produzione a carattere frutticolo, se questa agricoltura manca di efficienti mezzi per la irrigazione. Quindi possiamo ben dire che questa è una legge aspettata da tutta la categoria dei contadini, è una legge che sicuramente porterà dei frutti positivi alla nostra agricoltura. Quindi un plauso alla Giunta regionale che ci ha proposto questa legge e un auspicio che, non appena questi fondi saranno esauriti, come sarà logico saranno esauriti in pochi mesi, venga sottoposto ancora all'esame del Consiglio regionale un nuovo provvedimento di legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego presentare l'Ordine del giorno.

« *Il Consiglio regionale,*

nel votare la proposta di legge n. 38 *per « l'ulteriore finanziamento e modificazioni della legge regionale* 7 *novembre* 1953, *n.* 19 », *raccomanda alla Giunta ed alle commissioni consultive previste dalla legge medesima di procedere, nell'assegnazione dei benefici previsti, tenendo presenti in primo luogo le condizioni economiche dei richiedenti — singoli o associati — e di tenere nel debito conto, per quanto riguarda i terreni considerati, la capacità di aumentare, attraverso l'irrigazione, la loro produttività, al punto da consentire un sicuro e moderno livello di vita ai coltivatori* ».

Il presente Ordine del giorno è stato presentato dai cons. Raffaelli, Segnana, Marziani, Nicolodi e Brugger.

La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Il cons. Raffaelli, nel pre-

sentare l'Ordine del giorno, ha praticamente riassunto il concetto che ha esposto prima e che ha esposto ieri in commissione. La Giunta regionale dichiara di accettare l'Ordine del giorno ed esprime il proprio convincimento, del resto già detto prima dallo stesso Raffaelli e dal cons. Segnana, che aiutare dove c'è la possibilità effettiva di un miglioramento nell'agricotura con la pratica dell'irrigazione, sia non solo un concetto economicamente valido, ma anche un concetto socialmente valido, perchè aiutando economicamente, si aiuta anche praticamente l'evolversi sociale delle condizioni economiche di quella popolazione che vive sul posto. Perciò accetta volentieri questo ordine del giorno e dichiara di attenersi certamente a quanto è prescritto nell'Ordine stesso.

PRESIDENTE: Allora mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Per la concessione di contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 *della l.r.* 7.11.53, *n.* 19, *modificata con la l.r.* 30.3.58, *n.* 8, *è autorizzata la ulteriore spesa di Lire* 312 *milioni da ripartire come segue:*

Lire 50 *milioni a carico dell'esercizio* 1961, *Lire* 92 *milioni a carico dell'esercizio* 1962, *Lire* 84 *milioni a carico dell'esercizio* 1963 *e Lire* 86 *milioni a carico del'esercizio* 1964.

Nessuno chiede la parola sull'art. 1? Metto in votazione l'articolo: è approvato all'unanimità.

Art. 1 bis

Per la concessione di contributi in conto interesse a sensi dell'art. 1 *della l.r.* 7.11.1953, *n.* 19, *modificata con l.r.* 30.3.1958, *n.* 8, *sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:*

— *esercizio* 1962 *L.* 8 *milioni*
— *esercizio* 1963 *L.* 8 *milioni*
— *esercizio* 1964 *L.* 8 *milioni*

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione a decorrere dall'esercizio 1962 *come appresso:*

— *esercizio* 1962 *L.* 8 *milioni*
— *esercizio* 1963 *L.* 16 *milioni*
— *esercizi dal*
1964 *al* 1973 *L.* 24 *milioni*
— *esercizio* 1974 *L.* 16 *milioni*
— *esercizio* 1975 *L.* 8 *milioni*

E' posto ai voti l'art. 1 bis: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Il contributo in conto capitale può essere concesso fino alla misura massima del 50% *della spesa riconosciuta ammissibile, purchè non superiore a* 25 *milioni di lire, per le opere irrigue promosse da associazioni di cui all'art.* 5 *della legge regionale,* 7.11.1953, *n.* 19, *e non superiore a* 5 *milioni di lire per le opere irrigue promosse da singoli agricoltori.*

E' posto ai voti l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 12 *della legge regionale* 7 *novembre* 1953, *n.* 19, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1965.

E' posto ai voti l'art. 3: è approvato all'unanimità.

Art. 4

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di Lire 50 *milioni a carico dell'esercizio* 1961, *si fa fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n.* 53 *dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario ed all'onere di Lire* 100 *milioni a carico dell'esercizio* 1962, *mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap.* 52 *dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.*

E' posto ai voti l'art. 4: è approvato all'unanimità.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 *dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

Essa sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 5: è approvato all'unanimità.

Dichiarazione di voto? Nessuna. Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutino segreto*).

Esito della votazione: 33 votanti, 32 voti favorevoli, 1 scheda bianca.

La legge è approvata (*)

(*) Vedi Appendice a pag. 83

Passiamo al **disegno di leggge n. 44:** « *Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario* 1961 ».

La parola al relatore.

FRONZA (Assessore supplente finanze e patrimonio - D.C.):

Signori consiglieri,

con l'unito disegno di legge si provvede unicamente a dare esecuzione, mediante la iscrizione dei relativi stanziamenti nella parte passiva del bilancio regionale, alle leggi recentemente votate dal Consiglio ed a quelle attualmente all'esame delle competenti Commissioni legislative.

Trattasi, precisamente, dei seguenti provvedimenti:

— Aumento della indennità di cui all'art. 17 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23;

— Modifiche alla L.R. 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;

— Ulteriore finanziamento e modificazione della L.R. 7 novembre 1953, n. 19, recante provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel territorio della regione;

— Modifiche alla L.R. 31 luglio 1958, n. 14, sulla costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei Corpi di soccorso alpino della regione.

Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1961, derivanti dalle leggi predette, si provvede secondo le autorizzazioni contenute nelle leggi stesse.

Con il presente provvedimento si dispongono altresì, in relazione alla legge che reca modifiche alla L.R. 20 agosto 1954, n. 24, va-

riazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi ed a quelli dei Corpi permanenti dei Vigili del fuoco di Trento e di Bolzano.

Per la sua chiarezza e semplicità il disegno di legge non abbisogna di ulteriori delucidazioni e la Giunta si onora di sottoporlo al Vostro esame, raccomandandone l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Lutteri, per la relazione della Commissione legislativa delle finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione ha esaminato in data odierna e approvato a maggioranza, con 1 astensione, il disegno di legge, unitamente alla seguente variazione, proposta dall'Assessore alle finanze:

Tabella B - Allegato n. 2

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 7 - Proventi derivanti dalla vendita di materiale fuori uso . .	L.	1.019.935
TOTALE	L.	26.144.935

SPESA

a) in aumento:

Art. n. 19 - Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi, ecc.	L.	1.019.935

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Chi è favorevole al passaggio della discussione dei singoli articoli? E' approvato all'unanimità.

Art. 1

« *Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario* 1961 *sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella* A) ».

Leggo la tabella A).

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA

FINANZE CREDITO E COOPERAZIONE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 44 - Spesa per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale ecc.	L.	3.600.000

Fondi di riserva

Cap. n. 51 - Fondo di riserva di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17	L.	39.000.000
Cap. n 52 - Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	1.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 53 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	80.000.000

SPESA STRAORDINARIA

INDUSTRIA COMMERCIO TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 138 - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale .	L.	5.400.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'

Accensione di crediti

Cap. n. 195 - Fondo per l'anticipazione delle rette di spedalità, ecc. .	L.	20.000.000
TOTALE IN DIMINUZIONE	L.	149.000.000

a) In aumento:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20 - Personale della Regione e personale di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni ecc. (legge regionale in corso di promulgazione) . . . L. 39.000.000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap. n. 79 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . . L. 53.600.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 114 bis (di nuova istituzione) - Contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e successive modificazioni, per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel territorio della regione (legge regionale in corso di promulgazione) (prima quota) . . . . . L. 50.000.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 141 - Sovvenzione alla Società Alpinisti Tridentini di Trento per l'attività dei Corpi di soccorso alpino della regione (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . . L. 6.400.000

TOTALE IN AUMENTO L. 149.000.000

Chi chiede la parola all'art. 1? Nessuno.

E' posto ai voti l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

« *Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario* 1961 *sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella* B) ».

Leggo la tabella B), con le variazioni proposte dalla commissione. Noi votiamo sul testo della commissione, naturalmente.

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

ENTRATA

a) In aumento:

Art. n. 2 - Assegnazione integrativa della Regione (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . . L. 53.600.000

SPESA

a) In aumento:

Art. n. 1 - Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

- al Corpo permanente di Trento	L.	28.475.000
- al Corpo permanente di Bolzano	L.	25.125.000
	L.	53.600.000

Allegato n. 1 alla Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

ENTRATA

a) In diminuzione:

Art. n. 3 - Contributo del Comune di Trento	L.	28.475.000

b) In aumento:

Art. n. 2 - Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . .	L.	28.475.000

Allegato n. 2 alla Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLZANO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

ENTRATA

a) In diminuzione:

Art. n. 3 - Contributo del Comune di Bolzano	L.	25.125.000

b) In aumento:

Art. n. 2 - Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . .	L.	25.125.000
Art. n. 7 - Proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso . .	L.	1.019.935
TOTALE	L.	26.144.935

SPESA

In aumento:

Art. n. 19 - Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi, ecc.	L.	1.019.935

Chi chiede la parola? Nessuno.

E' posto ai voti l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

« *La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua publicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione* ».

E' posto ai voti l'art. 3: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: Provincia di Trento: votanti 23, 21 voti favorevoli, 2 voti contrari.

Provincia di Bolzano: 13 votanti, 6 voti favorevoli, 1 contrario, 6 schede bianche.

Non avendo ottenuto la maggioranza di cui all'art. 73, la variazione di bilancio non è approvata. (*)

Signori consiglieri, prima di chiudere la sessione straordinaria del Consiglio e di formulare ai signori consiglieri, alla Giunta regionale ed al suo Presidente gli auguri di Natale, anche alle rispettive famiglie, vorrei sottolineare il lavoro svolto dal Consiglio durante l'anno. Sono stati presentati 45 disegni di legge durante l'anno 1961, di cui 24 approvati. Su 24, 10 sono stati anche promulgati, sono diventati leggi, e 10 sono in corso di promulgazione.

Le sedute del Consiglio regionale sono state 45. 16 della commissione affari generali; 8 della commissione agricoltura e foreste; 24 della commissione finanze e patrimoni; 11 della commissione industria, commercio, turismo, lavori pubblici; una seduta della commissione dell'art. 10.

Questo è lo svolgimento del lavoro, sia in sede di commissione che di Consiglio regionale. E' stata un'annata impegnativa per il Consiglio regionale, come lavoro, sia per le sedute, che per le discussioni che sono intervenute, sia per i disegni di legge che sono stati proposti e discussi qui nel Consiglio regionale. Nonostante i nostri contrasti, i nostri punti di vista, che sono stati qui sottolineati dai rispettivi gruppi e consiglieri, è stato fatto un lavoro che penso vale la pena di sottolineare anche alla pubblica opinione, anche per dare una ragione sostanziale al nostro ordinamento ed alla nostra attività. Con questo voglio augurarmi che l'anno nuovo, che andremo ad iniziare nella prossima seduta, sia come il presente impegnativo per noi, nel superamento delle nostre divisioni, in maniera da trovare nel Consiglio l'interesse pubblico, l'interesse di tutte le popolazioni che qui rappresentiamo; l'augurio è appunto che possiamo arrivare al raggiungimento di queste finalità.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Il Presidente della Giunta brevemente, per associarsi all'augurio espresso dal signor Presidente del Consiglio, unito alla constatazione che la Regione, lungo questa annata, ha operato malgrado le notevoli difficoltà che ha dovuto affrontare, dovute a varie cause.

La Giunta ringrazia il Consiglio, ringrazia la Stampa, ringrazia i funzionari del Consiglio, che hanno cooperato e collaborano al buon andamento delle cose.

Si associa di cuore, ringraziando il Signor Presidente del Consiglio, all'augurio espresso,

(*) Vedi Appendice a pag. 85

in particolare ai signori consiglieri, alle famiglie ed alla Stampa ed, attraverso di loro, a tutta la popolazione della Regione. Questo augurio vuole essere un auspicio di pace operante negli spiriti e tradotta in atti di pace. Il 1962 ci attende ancora con molto lavoro e non facile, probabilmente, ma torna valido, in questo momento, l'appello a tutte le forze, perchè il desiderio di un domani più sereno per la nostra terra trovi, nell'anno che arriva, testimonianze valide e concrete di quella buona volontà che è nell'animo di tutti.

Buon Natale, signori consiglieri, e Buon Anno.

PRESIDENTE: Con ciò, signori consiglieri, togliamo la seduta e arrivederci all'anno nuovo.

(Ore 17.45)

APPENDICE

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Prot. N. 10882 Gab. *Trento,* 11 *settembre* 1961

OGGETTO: Disegno di legge regionale recante norme per la protezione della flora alpina.

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale
TRENTO

Ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 49 dello Statuto Speciale, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge suindicato, in quanto l'art. 1 del provvedimento medesimo — facendo obbligo a determinati organi della polizia di Stato, con esclusione di altri, di vigilare su l'osservanza delle norme regionali — configura l'intervento della regione in un settore sottratto alla sua competenza, perchè devoluto a norme statali riguardanti i servizi di polizia.

Si rileva, inoltre, l'illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 che, attribuendo al Presidente della Giunta regionale la determinazione del danno e la misura del risarcimento, sottraggono tali determinazioni alla giurisdizione del magistrato, cui competono secondo le vigenti norme di diritto civile e processuale inderogabili da parte della regione.

Viziato, altresì, appare l'art. 16, che sancisce il versamento nel bilancio regionale delle somme riscosse a titolo di risarcimento, in quanto le predette somme non costituiscono i corrispettivi di ammende a carattere amministrativo bensì di risarcimenti spettanti agli effettivi titolari di patrimoni danneggiati. Con l'occasione si segnala l'impossibilità della coesistenza nello schema di cui trattasi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 ultimo comma — che sanciscono il versamento delle predette somme nel bilancio regionale nonchè di quello provinciale. Si comunica, infine, che detto art. 17 dovrebbe prevedere il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta delle piante, previo il parere dell'erborista provinciale e dell'Ufficio regionale Foreste, in luogo del previsto ufficio regionale di caccia e pesca, tenuto conto che tra le piante da proteggere figurano alcune officinali di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99 ed al relativo regolamento.

Si fa riserva di ulteriori precisazioni al riguardo.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
F.to Bianchi

lm/fa.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Prot. N. 12688 Gab. *Trento,* 16 *ottobre* 1961

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige. Disegno di legge regionale recante norme per la protezione della flora alpina.

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale

TRENTO

Di seguito alla lettera n. 10882/Gab. dell'11 settembre u.s. con cui è stata data comunicazione alla S.V. che il Governo aveva deciso di rinviare il disegno di legge regionale all'oggetto indicato, si informa che nei riguardi del provvedimento in parola le Amministrazioni interpellate hanno rilevato:

a) che *l'art.* 11 del provvedimento con cui vengono indicati gli organi incaricati di vigilare sull'osservanza della legge in parola è censurabile sotto due punti di vista: *in primo luogo* perchè, trattandosi di organi di polizia dello Stato, *non spetta* alla Regione chiamarli a determinati adempimenti che, eventualmente, possono derivare ai medesimi soltanto dalle norme statali riguardanti i servizi di polizia; *in secondo luogo* perchè la disposizione censurata *esclude* dalla vigilanza alcuni tra i citati organi di polizia e se non può ammettersi una statuizione regionale nella materia, tanto meno può essere consentita alla Regione una discriminazione nella scelta dei ripetuti organi;

b) che gli *artt.* 13 *e* 14 con cui viene sancito che la *determinazione del danno* (da chiunque arrecato alla flora alpina protetta dalla legge) e la *misura del relativo risarcimento* vengono devoluti alla competenza del Presidente della Giunta regionale, configurano una confusione di istituti in quanto tali determinazioni spettano, secondo le norme di diritto civile e processuale, *inderogibili* da parte della Regione, alla giuirsdizione del *magistrato;*

c) che l'*art.* 17 del provvedimento dovrebbe prevedere il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta delle piante indicate nella legge, *previo* parere dell'erborista provinciale e dell'ufficio regionale delle foreste (in vece dell'ufficio regionale caccia e pesca), tenuto conto che tra le piante da proteggere sono comprese alcune « officinali », soggette alla disciplina di cui alla legge statale 6 gennaio 1961, n. 99 e relativo regolamento.

Premesso che i rilievi sub a e sub b) configurano indubbiamente veri e propri vizi di legittimità costituzionale, per quanto riguarda, in particolare, quello sub b) si soggiunge che la Regione *non soltanto invade una sfera di competenza del magistrato,* ma, sancendo con il successivo art. 16 che le « somme riscosse *saranno versate nel bilancio regionale* », ignora gli effettivi proprietari danneggiati (Stato, Comuni, enti ecc.) i quali sono i *soli* che possano vantare un diritto al risarcimento.

Se il provvedimento avesse inteso fissare, *facendo salve le azioni dei proprietari in sede civile,* un'ammenda amministrativa a carico di « chiunque arrechi danno alle piante protette », nessun rilievo si sarebbe potuto muovere nei riguardi del medesimo. Nel caso in esame, però, la Regione si sostituisce totalmente agli effettivi proprietari quasi che oltre ad essere titolare di un interesse pubblicistico diretto alla tutela della flora, sia anche esclusiva titolare di un interesse di natura patrimoniale.

Infine, si rileva che il provvedimento presenta due norme l'una con l'altra incompatibili. Mentre l'art. 16, infatti, stabilisce, come si è già detto, che le somme riscosse saranno « versate nel bilancio regionale », l'art. 17, ultimo comma, stabilisce che le predette somme saranno « versate nel bilancio provinciale ». Vero è che il provvedimento, nella seconda parte, delega alle due Province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative connesse alla nuova disciplina, ma ciò non esclude che le citate contrastanti disposizioni non possano coesistere dovendo eventualmente chiarirsi da parte del legislatore se si è intesa operare, come sembra, una delega piena, nel qual caso dovrebbe considerarsi valida soltanto la previsione di cui all'art. 17.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

F.to Bianchi

p/fa.

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA

Art. 1

Sono considerate protette le seguenti piante:

1) Anemone alpina - anemone alpino
2) Anemone montana Hoppe - Pulsatilla
3) Aquilegia species plures - aquilegia tutte le specie
4) Clematis alpina Mill. - atragene o Clematide alpina
5) Cypripedium calceolus L. - Pianella della Madonna
6) Daphne striata Tratt - Dafne striata
7) Erythronium dens canis L. - Dente di cane
8) Fritillaria burnatii Planch - Fritillaria di Burnat
9) Galanthus nivalis L. - Bucaneve
10) Gentiana pannonica Scop. - Genziana ungherese
11) Gentiana punctata L. - Genziana punteggiata
12) Gladiolus paluster Gaud- - Gladiolo di palude
13) Helleborus niger L. - Elleboro o Elabro nero
14) Iris cengialti Ambr. - Giaggiolo del Cengialto
15) Leontopodium alpinum Cass. - Stella alpina
16) Leucojum vernum L. - Campanellino
17) Lilium bulbiferum L. - Giglio rosso
18) Lilium martagon L. - Giglio martagone
19) Narcissus poeticus L. - Narciso
20) Nigritella nigra Richb. et N. rubra Rich. - Nigritella
21) Nuphar luteum S. et S. - Nannufaro
22) Nymphaea alba L. - Ninfea
23) Ophrys L. - tutte le specie di Ofridi
24) Paeonia officinalis L. - Peonia
25) Phyteuma comosum L. - Raponzolo di roccia
26) Primula spectabilis Tratt. - Primola vistosa
27) Primula auricula L. - Orecchia d'orso
28) Rhodothamnus chamaecistus Rchb. - Rododendro nano
29) Silene elisabethae Jan. - Garofano di Elisabetta

Art. 2

Sono altresì considerate protette le seguenti specie di piante officinali:

1) Achillea moscata Wulf - Erba livia o Iva
2) Artemisia genepi Weber - genepi nero
3) Artemisia laxa Fritsch - genepi bianco
4) Dictamnus albus L. - Limonella
5) Gentiana lutea L. - Genziana gialla.

Art. 3

E' vietato:

a) strappare o scavare le piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi, o tuberi e i loro fiori, nonchè i tuberi di ciclamino;

b) offrire in vendita e commerciare dette piante con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi, nonchè i relativi fiori, sia allo stato fresco che allo stato secco.

Art. 4

E' vietato asportare o danneggiare le piante pulvinate e a rosetta, viventi nelle zone sopra i 1500 metri, nonchè quelle che crescono sulle rocce (piante litofile) o su detriti.

Art. 5

Delle piante protette di cui agli artt. 1 e 2, o dei rispettivi fiori, è consentita la raccolta di non più di sei esemplari, a persona. Dei tuberi di ciclamino è consentita la raccolta di non più di quattro a persona.

La raccolta, se effettuata da gruppi o comitive composte di oltre cinque persone, non potrà comunque superare complessivamente il numero di 24 esemplari per ogni specie protetta.

Art. 6

La deroga al divieto di cui alla prima parte dell'art. 5 non si applica per le seguenti specie:

Cypripedium calceolus L. - Pianella della Madonna
Fritillaria burnatii Planch - Fritillaria di Burnat
Nuphar luteum S. et S. - Nannufaro
Nymphaea alba L. - Ninfea
Silene elisabethae Jan. - Garofano di Elisabetta.

Art. 7

La raccolta e la esportazione di tutte le piante protette, con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi e loro fiori, di cui agli artt. 1, 2, 3, e delle piante di cui all'art. 4, possono essere consentite per scopi scientifici, didattici e farmaceutici alle persone previamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali ai quali è assegnata la materia dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di autorizzare alla raccolta delle piante protette anche Enti, Musei e giardini botanici.

Art. 9

L'autorizzazione per la raccolta di cui agli artt. 7 e 8 va richiesta alla Giunta regionale, con domanda in carta libera, nella quale deve essere specificato lo scopo della raccolta e devono essere contenuti i dati personali del richiedente, o, nel caso di autorizzazione data a norma dell'art. 8, i dati relativi alla persona cui l'autorizzazione deve essere intestata.

La persona autorizzata alla raccolta deve portare con sè l'autorizzazione e, se richiesta, presentarla agli organi di vigilanza. L'autorizzazione è personale. Essa potrà porre limiti di durata, quantità e qualità, stabilendo anche le località di raccolta.

Art. 10

La presente legge non si applica alle piante protette provenienti da colture idustriali o da giardini. Dette piante e fiori, se posti in commercio, dovranno essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dalla competente Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali o i giardini.

Art. 11

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge il Corpo forestale, i custodi forestali, i guardiacaccia e guardiapesca e i vigili urbani.

Gli incaricati della vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a segnalare, con rapporto alla Giunta regionale, le accertate violazioni.

Art. 12

Chiunque arrechi danno alle piante protette, salve le azioni dei proprietari in sede civile, è tenuto al versamento di una ammenda amministrativa da lire 1.000 a lire 50.000, commisurata all'entità del danno arrecato, alla qualità e alla rarità della specie danneggiata.

Se il danno è cagionato da persone appartenenti a Istituti o collettività, il risarcimento è dovuto da chi è preposto all'Istituto o collettività stessa, secondo le norme del Codice civile.

Art. 13

L'ammontare dell'ammenda è determinato dal Presidente della Giunta regionale, il quale ingiungerà al responsabile di pagare, entro 30 giorni, la somma dovuta.

Art. 14

La riscossione delle somme dovute avviene secondo le norme stabilite per il procedimento di coazione di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli articoli 7, 8, 9, 11 e 13 della presente legge è delegato alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 sono emesse dal Presidente della Giunta provinciale competente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, sentito, per le autorizzazioni, in linea tecnica l'ufficio regionale per la protezione della natura e l'erborista provinciale.

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 va presentata alla Giunta provinciale competente.

Il rapporto previsto dal secondo comma dell'art. 11 va presentato al Presidente della Giunta provinciale competente.

L'ammontare dell'ammenda e l'ingiunzione di cui all'art. 13 sono determinati ed emessi dal Presidente della Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale impartisce le direttive generali alle quali l'ente delegato deve attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta regionale può sostituirsi agli organi dell'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazione delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti delle Giunte provinciali è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 16

Le somme riscosse a sensi degli articoli 13 e 14 saranno versate nel bilancio dell'ente che esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e devolute a protezione della flora alpina.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

N. 2221 Gab. Trento, 11 febbraio 1959

OGGETTO: Disegno legge regionale sulla vigilanza e controllo sul Consorzio Agrario provinciale di Bolzano.

Rif. n. 833 del 13/1/59 RACCOMANDATA - ESPRESSO

Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - BOLZANO

Si comunica che il Governo rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto d'autonomia, il disegno di legge indicato in oggetto per illegittimità delle seguenti disposizioni del provvedimento:

— Gli articoli 1 e 3, comma primo, stabiliscono l'assunzione da parte della Regione, e per delega da parte della provincia di Bolzano, dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 35 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, mentre la facoltà di annullare in ogni tempo atti viziati di illegittimità e di competenza dello Stato in quanto comporta valutazione di interessi generali che può essere fatta soltanto da Organi centrali dello Stato stesso.

— L'art. 2 attribuisce alla Regione competenza per integrare il Collegio sindacale con tre elementi ministeriali che è invece da conservare allo Stato perchè voluta dall'art. 46 del D.L. 1948 n. 1235 a tutela delle gestioni statali e dell'interesse pubblico connessovi.

— L'art. 3 non prevede poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale nei confronti della Giunta provinciale nell'esercizio dell'attività delegata e limita il ricorso gerarchico improprio contro gli atti della Giunta provinciale a soli motivi di legittimità in contrasto coi principî che regolano la delegazione di funzioni amministrative e il ricorso gerarchico.

Si rinviano due esemplari del provvedimento legislativo in parola.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
fto. dott. *Bianchi di Lavagna*

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

N. 2588 Gab. Trento, 23 febbraio 1959

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente la vigilanza e il controllo sul Consorzio Agrario provinciale di Bolzano.

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale - BOLZANO

A seguito della lettera 2221 Gab. in data 11 febbraio c.a., si comunicano i seguenti ulteriori elementi in ordine ai singoli motivi di rinvio del disegno di legge indicato in oggetto:

1. - Le disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 3 — comma primo — che stabiliscono l'assunzione da parte della Regione, e per delegazione da parte della Provincia di Bolzano, dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 35 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, inclusi i poteri di annullamento di cui alla lettera c), contrastano con il principio dell'ordinamento giuridico statale, secondo cui la potestà di annullare in ogni tempo gli atti viziati di illegittimità compete allo Stato, in quanto comporta una valutazione dell'interesse generale che può essere fatta soltanto dagli organi centrali statali.

Si veda, a tal riguardo, la sentenza n. 24 del 1957 della Corte Costituzionale, che pur concernendo il potere di annullamento ex art. 6 T.U. 3.3.1934, n. 383, contiene una massima estensibile a tutte le disposizioni che conferiscono ai supremi organismi statali la potestà di porre nel nulla « ex officio » gli atti illegittimi;

2. - L'art. 2 attribuisce alla Regione la competenza a nominare i tre elementi ministeriali che integrano il collegio sindacale per le attività esercitate dal Consorzio per conto e nell'interesse dello Stato (art. 2, n. 8 del decreto n. 1235 del 1948); tale competenza deve essere conservata allo Stato, così come previsto dall'art. 44 del suddetto decreto, trattandosi di una forma di tutela di un interesse che trascende quello regionale;

3. - L'art. 3 non prevede poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale nei confronti della Giunta provinciale nell'esercizio dell'attività delegata e limita il ricorso gerarchico improprio contro gli atti della Giunta provinciale ai soli motivi di illegittimità, con esclusione del merito, in contrasto coi principî generali sulla delega delle funzioni amministrative (v. sentenza n. 39 del 9.3.1957 della Corte Costituzionale) e coi principî che regolano il ricorso gerarchico (art. 5 T.U. legge com. e prov. 3.3.1934, n. 383).

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
F.to *Bianchi*

MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 24 SUL SERVIZIO ANTINCENDI.

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1961, dal seguente:

« Alla gestione si provvede:

a) coi proventi delle prestazioni a pagamento dei rispettivi Corpi permanenti;
b) mediante l'integrazione della Cassa regionale antincendi ».

Art. 2

Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa, a carico della Regione, a titolo di assegnazione alla Cassa regionale antincendi, di Lire 53.600.000 per l'esercizio finanizario 1961 e di Lire 49.899.000 per l'esercizio 1962 per la copertura del maggior onere che ne deriva a carico del bilancio della Cassa stessa.

Art. 3

Alla copertura della spesa di Lire 53.600.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1961 si provvede mediante riduzione di Lire 30.000.000 dal fondo speciale inscritto al cap. n. 53, di Lire 3.600.000 e di Lire 20.000.000 dagli stanziamenti inscritti rispettivamente ai cap. n. 44 e n. 195 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1961.

Al maggior onere di Lire 49.899.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1962 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo speciale inscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DISEGNO DI LEGGE n. 43 (*).

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1962.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1962, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1962.

(*) Vedi pag. 82

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO - 5 gennaio 1962, n. 2079.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1962.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 43 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente la « autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962 »;

considerato che nella votazione finale del 21 dicembre 1961 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano;

ritenuto che, in dipendenza di quanto sopra, il Presidente del Consiglio regionale ha inoltrato il disegno di legge in questione a questo Ministero, deferendogliene l'ulteriore corso;

considerata l'opportunità che alla Giunta regionale venga accordata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962;

d e c r e t a :

la Giunta della Regione Trentino-Alto Adige è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato, e non oltre il 31 marzo 1962, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa quali risultano dal relativo disegno di legge n. 35 presentato al Consiglio regionale.

Roma, 5 gennaio 1962.

IL MINISTRO: *Scelba*

ULTERIORE FINANZIAMENTO E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1953, n. 19.

Art. 1

Per la concessione di contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, modificata con la legge regionale 30 marzo 1958, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 312 milioni da ripartire come segue: Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961, Lire 92 milioni a carico dell'esercizio 1962, Lire 84 milioni a carico dell'esercizio 1963 e Lire 86 milioni a carico dell'esercizio 1964.

Art. 2

Per la concessione di contributi in conto interesse a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, modificata con la legge regionale 30 marzo 1958, n. 8, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

— esercizio 1962 Lire 8 milioni
— esercizio 1963 Lire 8 milioni
— esercizio 1964 Lire 8 milioni

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione a decorrere dall'esercizio 1962 come appresso:

— esercizio 1962 Lire 8 milioni
— esercizio 1963 Lire 16 milioni
— esercizi dal 1964 al 1973 Lire 24 milioni
— esercizio 1974 Lire 16 milioni
— esercizio 1975 Lire 8 milioni.

Art. 3

Il contributo in conto capitale può essere concesso fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, purchè non superiore a 25 milioni di Lire, per le opere irrigue promosse da associazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e non superiore a 5 milioni di Lire per le opere irrigue promosse da singoli agricoltori.

Art. 4

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 5

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario ed all'onere di Lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1962 mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DISEGNO DI LEGGE N. 44 (*).

« SECONDO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961 ».

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa TABELLA A.

Art. 2

Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1961 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa TABELLA B.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) Vedi pag. 91

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA

FINANZE CREDITO E COOPERAZIONE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 44 - Spesa per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale ecc.	L.	3.600.000

Fondi di riserva

Cap. n. 51 - Fondo di riserva di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17	L.	39.000.000
Cap. n 52 - Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	1.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 53 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	80.000.000

SPESA STRAORDINARIA

INDUSTRIA COMMERCIO TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 138 - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale .	L.	5.400.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'

Accensione di crediti

Cap. n. 195 - Fondo per l'anticipazione delle rette di spedalità, ecc. .	L.	20.000.000
TOTALE IN DIMINUZIONE	L.	149.000.000

a) In aumento:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20 - Personale della Regione e personale di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni ecc. (legge regionale in corso di promulgazione) . . . L. 39.000.000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap. n. 79 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . . L. 53.600.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 114 bis (di nuova istituzione) - Contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e successive modificazioni, per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel territorio della regione (legge regionale in corso di promulgazione) (prima quota) . . . . . L. 50.000.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 141 - Sovvenzione alla Società Alpinisti Tridentini di Trento per l'attività dei Corpi di soccorso alpino della regione (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . . L. 6.400.000

TOTALE IN AUMENTO L. 149.000.000

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

ENTRATA

a) In aumento:

Art. n. 2 - Assegnazione integrativa della Regione (legge regionale in corso di promulgazione)		L. 53.600.000

SPESA

a) In aumento:

Art. n. 1 - Contributi integrativi ai Corpi permanenti:			
- al Corpo permanente di Trento	L.	28.475.000	
- al Corpo permanente di Bolzano	L.	25.125.000	
			L. 53.600.000

Allegato n. 1 *alla Tabella B*

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

ENTRATA

a) In diminuzione:

Art. n. 3 - Contributo del Comune di Trento	L.	28.475.000

b) In aumento:

Art. n. 2 - Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . .	L.	28.475.000

Allegato n. 2 alla Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLZANO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

ENTRATA

a) In diminuzione:

Art. n. 3 - Contributo del Comune di Bolzano	L.	25.125.000

b) In aumento:

Art. n. 2 - Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . .	L.	25.125.000
Art. n. 7 - Proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso . .	L.	1.019.935
TOTALE	L.	26.144.935

SPESA

In aumento:

Art. n. 19 - Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi, ecc.	L.	1.019.935

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO - 17 febbraio 1962, n. 240.

Approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1961.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 44 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale in data 12 dicembre 1961, concernente il « secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961 » nonchè le variazioni apportate al medesimo dalla Commissione legislativa Finanze e Patrimonio, come risultano dalla Relazione del 18 dicembre 1961;

visto il verbale della seduta del 21 dicembre 1961 dal quale risulta che, nella votazione finale, detto disegno di legge non ha riportato il voto favorevole della maggioranza prescritta dall'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'art. 19 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17;

considerata l'opportunità di provvedere alla approvazione del suddetto provvedimento di variazione;

d e c r e t a :

è approvato il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1961, quale risulta dai documenti allegati.

Roma, 17 febbraio 1962.

IL MINISTRO: *Scelba*